



Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella media valle del Piave

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Storia delle revisioni

REV.00	06/12/2010	CAPITOLO 2	Emissione definitiva
--------	------------	------------	----------------------

Elaborato	Verificato	UO_VER	Approvato	UO_APP
Dott. Cristiano Mastella  Studio di Geologia Ambientale 	Carraretto Francesco	AOTPD UPRI Lin	Ferracin Nicola	AOTPD UPRI

Sommario

1	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.....	12
1.1	LO STATO DI PIANIFICAZIONE INTERESSANTE L'IPOTESI DI TRACCIATO.....	12
1.2	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA.....	13
1.2.1	Pianificazione energetica Europea	13
1.2.2	Piano d'Azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico	16
1.2.3	17
	Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del “Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013”	17
1.2.4	Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013	18
1.3	20
	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE.....	20
1.3.1	20
	Piano energetico nazionale	20
1.3.2	21
	Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna (RTN)	21
1.4	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE	24
1.4.1	Il Piano Energetico Regionale del Veneto	24
1.5	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIOECONOMICA.....	25
1.5.1	25
	Pianificazione e Programmazione Nazionale:	25
	il Documento per la programmazione economica e finanziaria 2009-2013	25
1.5.2	Il Quadro strategico nazionale 2007-2013.....	26
1.6	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE	28
1.6.1	28
	Il Programma Regionale di Sviluppo	28
1.6.2	29
	Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009	29
1.7	GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	30
1.7.1	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente	30
1.7.2	33
	Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (adottato)	33
1.7.3	Il Piano di Tutela delle acque	41
1.7.4	Il Piano di Sviluppo Rurale	45
1.7.5	Il Piano Regionale Attività di Cava.....	46
1.7.6	Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine E Bellunesi.....	51
1.8	PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	58
1.8.1	Il Progetto di Piano stralcio per la difesa idraulica del bacino del Pave – (Autorità di bacino Nazionale).....	58
1.9	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE LOCALE	78
1.9.1	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno	78
1.10	PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERCOMUNALE	98
1.10.1	Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Soverzene – Longarone (adottato)	98
1.10.2	126
	Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del “Medio Piave” – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore.....	126
1.11	130
	PIANIFICAZIONE COMUNALE	130



11.1.1 Piano Regolatore Generale dei Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore.....	130
1.12 PIANIFICAZIONE ACUSTICA	134
ANALISI DELLA COERENZA TRA PROGETTO E STATO DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO.....	137

1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.1 LO STATO DI PIANIFICAZIONE INTERESSANTE L'IPOTESI DI TRACCIATO

Finalità del Quadro di Riferimento Programmatico, all'interno del presente Studio di Impatto Ambientale, è quella di inquadrare l'opera in progetto nel contesto complessivo delle previsioni programmatiche e della pianificazione territoriale, alle diverse scale di riferimento: da quella generale, a quella di area vasta, a quella locale. Al suo interno vengono individuate le relazioni e le interferenze che l'opera stabilisce e determina con i diversi livelli della programmazione e della pianificazione, sia sotto il profilo formale, ovvero la coincidenza con le indicazioni vigenti delle diverse strumentazioni attive, sia sotto quello sostanziale, cioè la congruenza delle finalità e degli obiettivi dell'opera con le strategie generali e locali.

Di seguito si riporta un'analisi del quadro pianificatorio e programmatico, suddiviso nelle due sezioni: "Piani e programmi territoriali e urbanistici" e "Piani e programmi di settore", dell'ambito interessato dall'ipotesi di razionalizzazione della rete.

Per semplicità e necessità di sintesi tale analisi è effettuata con l'ausilio di schede che riassumono lo strumento pianificatore preso in considerazione. Nelle singole schede sono poi riportate alcune note che mirano a focalizzare i temi che interessano il presente studio.

La pianificazione regionale formula il quadro generale dell'assetto territoriale in relazione alla programmazione economica regionale, costituisce il quadro di riferimento dei programmi di intervento e della loro articolazione comprensoriale e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), coordina i piani di intervento delle diverse amministrazioni, definisce i criteri, le disposizioni ed i vincoli per la tutela del patrimonio naturale, agricolo, forestale, storico, artistico ed ambientale, nel rispetto delle competenze statali. Inoltre definisce i sistemi della mobilità regionale, dei servizi, delle opere pubbliche, delle infrastrutture di interesse regionale.

La griglia di lettura dell'analisi di coerenza è la seguente:



Progetto concordante/compatibile – obiettivi del progetto e criteri di realizzazione che rispondono a obiettivi, normativa, piano o programma confrontato



Progetto che non ha pertinenza (legati a livelli istituzionali o competenze differenti)



Progetto specificatamente contrastante

Progetto non confrontabile

1.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

1.2.1 Pianificazione energetica Europea

	Denominazione PP	Comunicazione della Commissione Europea: Una politica energetica per l'Europa
◇	Categoria PP	Programma Strategico Comunitario
◇	Settore PP	problemi generali energia
◇	Unione Europea	
	NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)
◇	FONTE NORMATIVA	COM(2007) 1
◇	NATURA DI PP	
		Strategica
	X	Strutturale
	X	Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Comunitario - Stati Membri dell'UNIONE EUROPEA
◇	FINALITA'	Una politica energetica per l'Europa impegnerà fermamente l'Unione europea (UE) a realizzare un'economia a basso consumo energetico più sicura, più competitiva e più sostenibile. Gli obiettivi prioritari in campo energetico si possono riassumere nella necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, una riduzione concreta delle emissioni di gas serra dovute alla produzione o al consumo di energia e la presentazione di una posizione univoca dell'UE nelle sedi internazionali.
◇	PUBBLICAZIONE	Publicato su GUCE C – 138/07
◇	ITER IN CORSO	Senati Italiano (Data di assegnazione 15/02/2007) – Commissioni Industria, Affari Esteri, Unione Europea

Note: Di seguito si riportano alcuni estratti rilevanti del documento COM(2007)1 - *“Una politica energetica per l'Europa”*:

“ Il punto di partenza di una politica energetica europea comporta tre aspetti diversi: lotta contro i cambiamenti climatici, limitazione della vulnerabilità esterna dell'UE nei confronti delle importazioni di idrocarburi e promozione dell'occupazione e della crescita, in modo da fornire ai consumatori un'energia sicura a prezzi accessibili.

Alla luce dei numerosi contributi pervenuti durante il periodo di consultazione sul suo Libro verde⁵, la Commissione propone, nella presente analisi strategica della situazione energetica, che la politica energetica si fondi sugli elementi seguenti:

- *emissioni di gas serra dal qui al 2020 (rispetto ai livelli del 1990); inoltre le emissioni di gas serra a livello mondiale dovranno, da qui al 2050, essere ridotte del 50% rispetto al 1990 e ciò presuppone riduzioni che vanno dal 60 all'80% nei paesi industrializzati nello stesso periodo;*
- *gas serra nel 2020 rispetto ai valori del 1990”.*

“Il mercato interno dell'energia

Un vero mercato interno dell'energia è indispensabile per conseguire i tre obiettivi dell'Europa in materia di energia presentati qui di seguito.

- *Competitività: un mercato competitivo permetterà di ridurre i costi per i cittadini e le imprese e favorirà l'efficienza energetica e gli investimenti.*
- *Sostenibilità: un mercato competitivo è essenziale affinché gli strumenti economici producano i loro effetti, in particolare il sistema di scambio di quote di emissione. I gestori delle reti di trasporto, inoltre, devono avere interesse a promuovere il collegamento a fonti rinnovabili, la produzione combinata di calore ed energia elettrica e la produzione su piccolissima scala che incentiverebbero l'innovazione ed incoraggerebbero le piccole imprese e i cittadini a prendere in considerazione fonti di approvvigionamento non tradizionali.*
- *Sicurezza dell'approvvigionamento: l'esistenza di un mercato interno dell'energia efficace e competitivo può offrire notevoli vantaggi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di servizio pubblico dotato di norme rigorose. La separazione effettiva delle reti dalle parti aperte alla concorrenza nei settori del gas e dell'elettricità incentiva concretamente le imprese ad investire in nuove infrastrutture e in nuove capacità di interconnessione e produzione, e*

consente pertanto di evitare nuovi black-out e impennate dei prezzi immotivate. Un vero mercato unico favorisce la diversità.

Alla luce delle informazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica e della valutazione d'impatto, la Commissione propone nella sua Tabella di marcia per le fonti di energia rinnovabili di assumere l'impegno di portare la quota delle fonti di energia rinnovabili nel mix energetico complessivo dell'UE da meno 7 % (attualmente) a 20% entro il 2020. Gli obiettivi per il dopo 2020 sarebbero valutati alla luce dei progressi tecnologici realizzati.

Questo obiettivo del 20% è veramente ambizioso e richiederà un grande impegno da parte di tutti gli Stati membri. Il contributo di ciascun Stato membro per il conseguimento di tale obiettivo dovrà tenere conto delle varie situazioni e dei punti di partenza nazionali, ivi compresa la tipologia dei mix energetici. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di un margine di manovra per promuovere le energie rinnovabili più adatte al loro potenziale e alle loro priorità specifiche. Le modalità di conseguimento degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbero essere definite nei piani d'azione nazionali notificati alla Commissione. Questi piani dovrebbero presentare gli obiettivi e le misure settoriali corrispondenti agli obiettivi nazionali globali concordati.

Concretamente, nell'attuazione dei loro piani, gli Stati membri dovranno stabilire per l'elettricità, i biocarburanti, il riscaldamento e il raffreddamento i loro obiettivi che saranno esaminati dalla Commissione al fine di garantire che l'obiettivo globale sia conseguito. Nel 2007 la Commissione illustrerà questa struttura in un nuovo pacchetto legislativo sulle fonti energetiche rinnovabili.

Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche

L'Europa persegue due obiettivi principali in materia di tecnologie energetiche: ridurre il costo delle energie pulite e fare in modo che l'industria europea conquisti una posizione di punta nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in rapida crescita. Per realizzare questi obiettivi la Commissione proporrà nel 2007 un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Questo piano si baserà su una visione a lungo termine al fine di raccogliere la sfida di passare ad un sistema energetico a basse emissioni di carbonio, tutelando nel contempo la competitività.

- Da qui al 2020, le tecnologie dovranno consentire di realizzare l'obiettivo del 20% di energia prodotta da energie rinnovabili, con un considerevole aumento della quota delle energie rinnovabili meno costose (ivi compresi i parchi eolici off-shore e i biocarburanti di seconda generazione).
- Da qui al 2030, l'energia elettrica e il calore dovranno essere prodotti in più larga misura da fonti a basse emissioni di carbonio e in grandi centrali elettriche alimentate da combustibili fossili ad emissioni ridottissime, dotate di sistemi di cattura e stoccaggio del CO₂. I trasporti dovranno gradualmente essere adattati ai biocarburanti di seconda generazione e alle celle a combustibile a idrogeno.
- Per il 2050 e oltre, il passaggio del sistema energetico europeo alle tecnologie a basse emissioni di carbonio larga misura da fonti energetiche rinnovabili, dall'utilizzo sostenibile del carbone, del gas e dell'idrogeno e, per gli Stati membri che lo desiderano, dalla fissione nucleare di quarta generazione.

Una tale iniziativa mirata potrebbe perseguire le priorità seguenti:

- migliorare l'efficienza energetica di edifici, apparecchiature, attrezzature, processi industriali e sistemi di trasporto;
- sviluppare i biocarburanti, in particolare quelli di seconda generazione, per farne delle alternative perfettamente competitive con gli idrocarburi;
- garantire in tempi brevi la competitività dei grandi parchi eolici off-shore e preparare la creazione di una super-rete europea off-shore competitiva;
- rendere l'energia fotovoltaica competitiva al fine di sfruttare l'energia solare;
- utilizzare le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno e sfruttarne i vantaggi nei trasporti e per la produzione decentrata di energia;
- sviluppare tecnologie per l'uso sostenibile del gas e dell'elettricità, in particolare la cattura e lo stoccaggio del carbonio (vedi qui di seguito);
- l'UE dovrebbe mantenere la sua leadership tecnologica nel settore dei reattori nucleari di quarta generazione e nella futura tecnologia di fusione, al fine di incentivare la competitività, la sicurezza interna ed esterna dell'energia nucleare e di ridurre il livello dei rifiuti.

Questi obiettivi settoriali dovrebbero essere completati da tappe fondamentali specifiche e da un aumento delle spese di ricerca nel settore dell'energia. La Commissione proporrà un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche per il Consiglio europeo che si svolgerà nella primavera del 2008"

Di seguito si riportano i due Allegati:

Allegato 1: Priorità della politica energetica internazionale dell'UE

Allegato 2: Vantaggi e inconvenienti delle diverse fonti di energia elettrica, sulla base dei prezzi attuali del petrolio, del gas e del carbone

Il punto di partenza di una politica energetica europea comporta tre aspetti diversi: lotta contro i cambiamenti climatici, limitazione della vulnerabilità esterna dell'UE nei confronti delle importazioni di idrocarburi e promozione dell'occupazione e della crescita, in modo da fornire ai consumatori un'energia sicura a prezzi accessibili.

Alla luce dei numerosi contributi pervenuti durante il periodo di consultazione sul suo Libro verde⁵, la Commissione propone, nella presente analisi strategica della situazione energetica, che la politica energetica si fondi sugli elementi seguenti:

- un obiettivo per l'Unione europea, nei negoziati internazionali, di ridurre del 30% le emissioni di gas serra dal qui al 2020 (rispetto ai livelli del 1990); inoltre le emissioni di gas serra a livello mondiale dovranno, da qui al 2050, essere ridotte del 50% rispetto al 1990 e ciò presuppone riduzioni che vanno dal 60 all'80% nei paesi industrializzati nello stesso periodo;
- un impegno da parte dell'UE di conseguire comunque una riduzione di almeno 20% dei gas serra nel 2020 rispetto ai valori del 1990.

Questi elementi sono al centro della comunicazione della Commissione *"Limiting Climate Change to 2° - Policy Options for the EU and the world for 2020 and beyond"*⁶.

Il rispetto dell'impegno preso dall'UE di agire subito sui gas serra dovrebbe essere al centro della nuova politica energetica europea per tre motivi: (i) le emissioni di CO₂ dovute all'utilizzazione dell'energia costituiscono l'80% delle emissioni di gas serra nell'UE, ridurre le emissioni significa utilizzare meno energia e utilizzare più energia pulita prodotta a livello locale; (ii) limitare la crescente esposizione dell'UE alla volatilità e all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas e (iii) promuovere l'istituzione di un mercato energetico più competitivo a livello dell'UE, incentivare l'innovazione e le tecnologie e promuovere l'occupazione.

Considerati nell'insieme, questo obiettivo strategico e le misure concrete per conseguirlo (illustrate qui di seguito) rappresentano il nucleo centrale di una nuova **politica energetica europea**.

Estratto dell' Allegato 1: Priorità della politica energetica internazionale dell'UE

COERENZA



Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto.

1.2.2 Piano d'Azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico

◇	Denominazione PP	Piano d'Azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico
◇	Categoria PP	Programma Strategico Comunitario
◇	Settore PP	ENERGIA
◇	Unione Europea	
	NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)
◇	FONTE NORMATIVA	COM(2008) 781 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolato "Secondo riesame strategico della politica energetica: Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" [COM(2008) 781 def. – Non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale].
◇	NATURA DI PP	
		Strategica
	X	Strutturale
	X	Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Comunitario: Stati Membri dell'UNIONE EUROPEA
◇	FINALITA'	La Commissione europea ha proposto un piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, che si articola su cinque punti principali: - Fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici; - Relazioni esterne nel settore energetico; - Scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi; - Efficienza energetica; - Uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'Unione europea.
◇	ITER IN CORSO	

Note: Di seguito si riportano alcuni estratti rilevanti del documento COM(2008) 781-*"Piano d'Azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico"*:

"Lo sviluppo delle energie rinnovabili (eolica, solare, idrica, biomassa e risorse marine) deve essere considerato come la principale fonte interna potenziale di energia dell'UE. Oggigiorno queste fonti di energia rappresentano circa il 9% del consumo energetico dell'UE, contro l'obiettivo del 20% convenuto per il 2020. In seguito all'entrata in vigore della nuova direttiva sulle energie rinnovabili, la Commissione si attiverà per controllarne e agevolarne la corretta e tempestiva attuazione, nonché per risolvere le rimanenti questioni d'ordine pratico che rischiano di ostacolare la rapida ed efficace penetrazione delle energie rinnovabili sul mercato, come ad esempio i vincoli della rete di trasmissione. Alla luce dell'esperienza maturata con la nuova direttiva sulle energie rinnovabili, la Commissione presenterà una comunicazione dal titolo "Superare le barriere all'energia rinnovabile nell'UE", nella quale indicherà quali sono le barriere e come abolirle.

Una rete elettrica interconnessa e "intelligente". L'attuale rete di trasmissione è stata concepita per portare l'elettricità da grandi centrali elettriche alle reti nazionali di distribuzione al dettaglio. La rete di domani dovrà adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici e servire un mercato europeo integrato, con una molteplicità di piccoli fornitori di energia rinnovabile, siano essi parchi eolici o generatori privati, i quali, a fianco delle grandi centrali elettriche, contribuiranno in misura crescente all'approvvigionamento essenziale per l'economia dell'UE. La rete di trasmissione dell'UE dovrà subire enormi trasformazioni per adeguarsi ad una produzione decentrata di elettricità. (...)"

COERENZA



Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta all'utilizzo di energie rinnovabili e di razionalizzazione elettrica al fine di un uso ottimale delle risorse energetiche.

1.2.3 Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del “Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013”

◇	Denominazione PP	Linee guida per l'elaborazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007/2013
◇	Categoria PP	Intesa programmatica : Programma Strategico Comunitario
◇	Sigla PP	QSN
◇	Settore PP	ENERGIA Strategie di azione comunitarie
◇	Unione Europea	
	NAZIONE	Italia (Come Stato membro dell'UE)
◇	FONTE NORMATIVA	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Conferenza Unificata Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Atto 820/eu del 3 febbraio 2005
◇	NATURA DI PP	
	X Strategica	
	X Strutturale	
	Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale
◇	FINALITA'	L'esistenza in Italia di una politica regionale nazionale, realizzata in base all'art. 119, comma5, della Costituzione attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate, le Intese Istituzionali di Programma e di Accordi di programma Quadro, e la scelta compiuta di rendere questa politica pienamente coerente con quella comunitaria, e viceversa, implicano che il QSN debba in necessità riferirsi a entrambe le politiche. Gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di competitività territoriale e le azioni per perseguirli sono infatti comuni alle due politiche. Entrambe costituiscono strumenti per attuare gli obiettivi di Lisbona e Goteborg. Ne discende che nel QSN, come già avviene nelle principali economie europee dovrà trovare posto, come per la politica comunitaria, un impegno programmatico settennale, anche per la politica regionale nazionale. I cinque profili strategici: <ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi di coesione e competitività per il 2013 • Priorità di intervento • Per il fondo FESR le priorità sono (innovazione, ambiente, accessibilità) • Per il fondo FSE le priorità sono (occupazione, sviluppo risorse umane, inclusione sociale) • Integrazione finanziaria e programmatica • Integrazione tra politiche regionali e nazionali • Governance e capacità istituzionali IL QSN dovrà anche contenere una sezione operativa, Programmi Operativi (PO).
◇	EFFICACIA	Fino al 2013. I sette anni per i quali la politica di coesione fa riferimento sono 2007-2013
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Per i sette anni 2007-2013 Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla nota tecnica relativa alla definizione del QSN per la politica di coesione. Conferenza 3 febbraio Atto n. 820/eu

COERENZA



Il progetto è COERENTE con il piano sopra citato e per gli obiettivi espressi all'interno del FERS e FSE.

1.2.4 Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013

◇	Denominazione PP	Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013
◇	Categoria PP	Programmi strategici comunitari
◇	Sigla PP	POI
	Programma Strategico Comunitario	
◇	Settore PP	Energie rinnovabili e risparmio energetico
◇	Unione Europea	
	NAZIONE	Italia
◇	FONTE NORMATIVA	
◇	NATURA DI PP	
	X Strategica	
	X Strutturale	
	Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale
◇	FINALITA'	<p>Obiettivo generale del Programma è aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale. Con una dotazione di oltre 1600 Milioni di Euro ed un'articolazione in tre Assi prioritari, il POI si propone il raggiungimento di tale obiettivo tramite una strategia che agisce principalmente su quattro aree di intervento: - progettazione e realizzazione di interventi sperimentali (es. la geotermia ad alta entalpia) e/o a carattere esemplare (es. efficientamento energetico di importanti edifici pubblici), e la progettazione e la costruzione di modelli di interventi integrati, come ad esempio quelli di filiera, sia in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili sia in relazione al risparmio energetico; adeguamento dell'infrastruttura di rete necessaria a garantire il trasporto dell'energia prodotta da fonte rinnovabile;- consolidamento, l'accrescimento e la diffusione di informazioni, formazione e know how che consentano l'adozione di decisioni consapevoli da parte delle amministrazioni ed un'informazione corretta alle popolazioni interessate dalle decisioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico;- definizione e realizzazione di modalità e interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale (Aree Naturali Protette e Isole Minori).</p> <p>La scelta di un Programma Interregionale nasce proprio in considerazione della valenza dimostrativa e sperimentale degli interventi da realizzare, che favoriscono il collegamento dei territori con i più alti livelli di know how, con le esperienze e gli orientamenti nazionali ed internazionali; in sostanza il programma da un lato definisce la trama in cui ciascuna Regione, in sinergia con le Amministrazioni nazionali interessate, inserisce la propria strategia territoriale e – dall'altro - favorisce l'armonizzazione degli sforzi dei singoli territori per consentire il perseguimento di obiettivi, fissati a livello nazionale ed internazionale, sia effettuato in maniera sistemica.</p>
◇	EFFICACIA	Per i sette anni 2007-2013
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	La Commissione Europea con decisione n. C(2007) 6820.n. il 20 dicembre 2007 ha approvato il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013

Note: di seguito si riporta un estratto significativo del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013

“...Estratto Documento...”

Tabella 25: Dotazione della rete di distribuzione in relazione alla produzione attuale ed attesa

Regione	Rete di distribuzione Alta Altissima e Media Tensione	Progetti	Potenza	Progetti/1000km	kW/km
	(km)	(N)	(kW)		
Abruzzo	10.288	25	235,93	2,43	22,93
Molise	3.634	18	432,74	4,95	119,08
Basilicata	10.348	22	567,6	2,13	54,85
Sardegna	18.021	38	1.722,94	2,11	95,61
Campania	24.956	44	748,61	1,76	30,00
Puglia	29.998	119	2.046,78	3,97	68,23
Calabria	17.881	34	778,67	1,90	43,55
Sicilia	36.518	102	2.686,40	2,79	73,56
Italia	387.461	1.109	8.368,25	2,86	21,60

Fonte: elaborazioni su dati AEEG e GSE

“Se le infrastrutture di trasporto sono un elemento cruciale sono evidenti aree di criticità nella rete di trasmissione e di distribuzione nelle Regioni CONV riguardanti in particolare:

- (...)
- lo sviluppo delle iniziative di produzione in aree in cui le infrastrutture di rete non sono pienamente adeguate al dispacciamento dell'energia generata;
 - le criticità nelle reti locali caratterizzate da scarsa magliatura con la rete di trasmissione primaria; elevati transiti di energia derivante da grandi poli di produzione regionali associati ad elevati rischi di congestione.

Con specifico riferimento alla rete di distribuzione, le Regioni Convergenza che già partono da una situazione di svantaggio - che va peggiorando - manifestata dal numero di interruzioni subite dai consumatori, scontano l'inadeguatezza dell'attuale rete di distribuzione a sostenere una penetrazione dell'energia che sarà immessa in rete nei prossimi anni da impianti localizzati prevalentemente nelle aree Convergenza e Mezzogiorno.

(...)

“Il Programma Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico si articola in tre Assi prioritari:

- **Asse I:** Produzione di energia da fonti rinnovabili
- **Asse II:** Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico
- **Asse III :** Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento

L'obiettivo specifico dell'Asse I è il seguente:

I. Promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili

L'obiettivo specifico I si articola in quattro Obiettivi Operativi:

1. Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per le fonti rinnovabili;
2. Promuovere e sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili per il risparmio energetico degli edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico;
3. Identificare e realizzare interventi sperimentali per ampliare il potenziale sfruttabile di fonti di energia rinnovabili;
4. Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all'aumento della produzione di FER in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale.

L'Asse II prevede il seguente obiettivo specifico:

II. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l'ottimizzazione del sistema.

Tale obiettivo specifico si articola in cinque obiettivi operativi:

1. Identificare e realizzare modelli di intervento integrati e di filiera per l'efficienza energetica;
2. Sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di efficientamento energetico su edifici e utenze pubbliche o ad uso pubblico;
3. Definire e realizzare modalità e interventi finalizzati all'aumento della produzione di FER e all'efficienza energetica in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale
4. Potenziare e adeguare l'infrastruttura della rete di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro cogenerazione e il teleriscaldamento;
5. Migliorare le conoscenze, le competenze e l'accettabilità sociale in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica;

L'Asse 3 prevede il seguente obiettivo specifico :

III. “Migliorare l'efficienza e la qualità dell'attuazione e la conoscenza del Programma”

Tale obiettivo specifico si articola in 3 obiettivi operativi:

1. Approfondire l'analisi del potenziale sfruttabile ai fini energetici;
2. Rafforzamento della capacità di indirizzo e di gestione del Programma;
3. Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del Programma

COERENZA



Il progetto in esame risulta COERENTE con gli obiettivi del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” in quanto fra le priorità di intervento è promosso il potenziamento e adeguamento dell'infrastruttura della rete di trasporto ai fini di evitare possibili problematiche derivanti dall'immissione, nella rete di trasporto, di energia proveniente da fonti rinnovabili.

1.3 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

1.3.1 Piano energetico nazionale

◇	Denominazione PP	Piano Energetico Nazionale 1988
◇	Categoria PP	
◇	Sigla PP	<i>PEN</i>
◇	Settore PP	Energia
◇	Unione Europea	
	NAZIONE	Italia
◇	FONTE NORMATIVA	- L. 9 gennaio 1991, n.9 Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di Uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia -Relazioni Senato della Repubblica sullo stato di attuazione del Piano Energetico Nazionale Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
◇	NATURA DI PP	
	<input checked="" type="checkbox"/> Strategica	
	<input checked="" type="checkbox"/> Strutturale	
	<input type="checkbox"/> Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale
◇	FINALITA'	Il PEN ASPO Italia [Piano energetico Nazionale] raccoglie un insieme di osservazioni, esperienze e studi maturati in ambito ASPO Italia ed elabora una strategia per ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime energetiche fossili centrando anche, di conseguenza, gli impegni presi internazionalmente nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
◇	EFFICACIA	
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	

COERENZA



Il progetto risulta essere **COERENTE** con il Piano Energetico Nazionale, anche tenuto conto della compatibilità dello stesso sia con i programmi di livello superiore, come l'atto COM (2007) 1 definitivo dell'UE, che con quelli di carattere regionale.
A cascata non può che essere coerente con il Programma Energetico Nazionale (PEN).

	Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella media valle del Piave STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Codifica RU22215A1BCX11380	
		Rev. N° 00	pag. 21

1.3.2 Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna (RTN)

Note: Di seguito si riportano alcuni estratti rilevanti del Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN)

◇	Denominazione PP	Piano Sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2009
◇	Categoria PP	Piani e programmi strategici a scala nazionale
◇	Sigla PP	RTN
◇	Settore PP	Energia
◇	FONTE NORMATIVA	
◇	NATURA DI PP	
	X	Strategica
	X	Strutturale
		Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale
◇	FINALITA'	<p>Lo sviluppo del sistema di trasmissione nasce dall'esigenza di superare le problematiche riscontrate nel funzionamento della RTN e di prevenire le criticità future correlate all'aumento delle potenze trasportate sulla rete, dovute alla crescita della domanda di energia elettrica e all'evoluzione del parco di generazione.</p> <p>La pianificazione dello sviluppo della RTN ha la finalità di individuare gli interventi da realizzare per rinforzare il sistema di trasporto dell'energia elettrica, in modo da garantire gli standard di sicurezza ed efficienza richiesti al servizio di trasmissione. Il punto di partenza è rappresentato dagli obiettivi di sicurezza, imparzialità ed economicità del servizio di trasmissione, che determinano le esigenze di sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli ambientali.</p>
◇	EFFICACIA	
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	<p>In data 11 Dicembre 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale edizione 2008 e con successiva comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2009, ha reso nota la decisione finale.</p> <p>Il Piano 2008, per la prima volta assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.Lgs 152/06 e successive modifiche, è stato approvato con alcune prescrizioni che sono state recepite "per quanto tecnicamente possibile" - come indicato dallo stesso Ministero - nella nuova edizione 2009 dal momento che, la necessità di rispettare i tempi previsti dalla Concessione del 24 Aprile 2005, ma ancor di più la necessità di rispondere per tempo all'esigenze del sistema elettrico, ha reso necessario procedere alla definizione del nuovo Piano prima dell'approvazione del precedente.</p> <p>Il Piano di Sviluppo 2009 conferma la struttura della precedente edizione, proponendo due sezioni: la prima ripercorre idealmente il processo decisionale che ha portato alla definizione di nuovi interventi di sviluppo sulla base di analisi dettagliate sullo stato della rete come risulta dall'andamento negli ultimi 12 mesi; la seconda descrive interventi già proposti nei precedenti Piani per i quali viene riconfermata la necessità e illustrato lo stato d'avanzamento.</p>

2009

"... Estratto Documento..."

Adeguatezza del sistema elettrico per la copertura del fabbisogno nazionale attraverso un'efficiente utilizzazione della capacità di generazione disponibile, al rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio, all'incremento della affidabilità ed economicità della rete di trasmissione, al miglioramento della qualità e continuità del servizio.

In base a quanto previsto dal "Disciplinare di Concessione" (D.M. del 20 aprile 2005), Terna, in qualità di Concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento, persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo;
- deliberare gli interventi volti a garantire l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale e realizzare gli interventi di propria competenza;

- garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento per consentire l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- concorrere alla promozione, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, della tutela dell'ambiente e della sicurezza degli impianti.

In particolare, in merito allo sviluppo della rete, la Concessione prevede che Terna definisca le linee di sviluppo della RTN essenzialmente sulla base della necessità di:

- garantire la copertura della domanda prevista nell'orizzonte di piano;
- garantire la sicurezza di esercizio della rete;
- potenziare la capacità di interconnessione con l'estero;
- ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali;
- soddisfare le richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto.

La necessità di assicurare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta in un contesto liberalizzato garantendo gli standard di sicurezza previsti, richiede, nel medio e nel lungo periodo, l'adeguamento della rete di trasmissione alle continue variazioni dell'entità e della localizzazione dei prelievi e delle immissioni di potenza.

Lo sviluppo dell'interconnessione fra reti di Paesi confinanti rende possibile l'incremento del volume degli approvvigionamenti di energia a prezzi maggiormente competitivi rispetto alla produzione nazionale, consente di disporre di una riserva di potenza aggiuntiva e garantisce maggiore concorrenza sui mercati dell'energia.

La riduzione delle congestioni di rete, sia tra aree di mercato sia a livello locale, migliora lo sfruttamento delle risorse di generazione per coprire meglio il fabbisogno e per aumentare l'impiego di impianti più competitivi, con impatti positivi sulla concorrenza.

I criteri e gli obiettivi di pianificazione sono delineati anche nel Codice di Rete², dove si prevede che Terna, nell'attività di sviluppo della RTN persegue l'obiettivo "...della sicurezza, dell'affidabilità, dell'efficienza, della continuità degli approvvigionamenti di energia elettrica e del minor costo del servizio di trasmissione e degli approvvigionamenti. Tale obiettivo è perseguito anche attraverso un'adeguata azione di pianificazione degli interventi di sviluppo della RTN, volta all'ottenimento di un appropriato livello di qualità del servizio di trasmissione e alla riduzione delle possibili congestioni di rete, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici".

Gli interventi di sviluppo sono stati aggregati geograficamente per aree regionali o pluriregionali:

- Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- Lombardia;
- Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- Emilia Romagna e Toscana;
- Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise;
- Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

(...)

Di seguito è riportata in sintesi la nuova attività prevista funzionale alla riduzione delle congestioni sulla rete di trasmissione e che riveste una particolare rilevanza dal punto di vista delle esigenze di miglioramento della sicurezza per il servizio di trasmissione e per il sistema elettrico:

Stazione 220 kV Polpet (BL)

L'opera verrà realizzata consentire il pieno sfruttamento delle centrali idroelettriche dell'alto Bellunese, anche in condizioni di rete non integra. E' prevista la realizzazione di una sezione 220 kV presso l'attuale stazione 132 kV di Polpet.

- **Piano di rifasamento della rete**

La corretta gestione del sistema elettrico nel suo complesso impone che, rispetto al fabbisogno previsto, oltre un'adeguata riserva di potenza attiva di generazione, sia programmato anche un sufficiente margine di potenza reattiva disponibile, sia in immissione che in assorbimento. Infatti, in determinate situazioni (), la copertura dei margini di reattivo potrebbe non essere sufficientemente garantita dai soli generatori in servizio (attuali o futuri). Tale evenienza può dipendere da svariate cause, tra cui le principali sono correlate al verificarsi dei seguenti fenomeni:

- importazioni di potenza attiva senza per contro importazioni di potenza reattiva;
- transiti di potenza che si instaurano sulle linee a 380-220 kV della rete di trasmissione e che determinano, nel loro complesso, un comportamento della stessa come un ulteriore carico aggiuntivo di tipo induttivo o capacitivo, secondo le zone e le situazioni;
- limiti di produzione/assorbimento massimo di reattivo da parte dei principali generatori connessi alla rete AAT. Inoltre, per sfruttare al meglio la capacità di trasmissione della rete esistente e per ottenere minori perdite di trasporto, è opportuno che la potenza reattiva sia prodotta il più possibile vicino ai centri di consumo. Ne segue che, anche a livello di pianificazione, si rende necessario verificare se, nelle due situazioni estreme in cui si può venire a trovare il sistema, e cioè di massima e di minima richiesta nazionale, sussistano sufficienti margini di generazione/assorbimento di potenza reattiva. Tale verifica viene condotta con riferimento allo scenario di breve periodo, in quanto:
 - in tale contesto risulta possibile individuare con sufficiente confidenza la struttura del sistema di produzione e trasmissione di riferimento;
 - per l'installazione degli eventuali condensatori/reattori che si rendono necessari, sono richiesti tempi medi contenuti.

- **Risultati attesi**

La pianificazione dello sviluppo del sistema di trasmissione è chiamata a rispondere alle molteplici esigenze che progressivamente si presentano nella gestione della rete. Il presente Piano di Sviluppo rappresenta un compromesso tecnico-economico-ambientale, poiché si propone di conciliare al meglio, da un lato le primarie esigenze di approvvigionamento e gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, dall'altro l'obiettivo di ridurre il più possibile i vincoli di rete a favore del libero scambio di energia tra le varie aree del Paese, garantendo nel contempo il rispetto delle esigenze ambientali e sociali. Altro elemento non trascurabile, con gli interventi previsti, è il mantenimento a livelli accettabili delle perdite sulla rete di trasmissione.

(...)
I risultati che si attendono con la realizzazione del Piano vanno da una parte a limitare i vincoli (attuali e futuri) di utilizzo e gestione della rete, dall'altra a incrementare la qualità della rete stessa, migliorandone le caratteristiche strutturali e l'efficienza. In seguito vengono presentati i principali risultati attesi a fronte del completamento delle opere previste nel Piano, osservando tuttavia la compresenza di altri benefici non quantificabili, ma comunque correlati allo sviluppo del sistema di trasmissione, non ultimi il rispetto dell'ambiente e il sostegno al mercato dell'energia elettrica con un valido supporto allo sviluppo economico del Paese.

- **Riduzione delle perdite di trasmissione e delle emissioni di CO2**

Uno degli obiettivi della gestione del sistema elettrico nazionale è quello del recupero di efficienza. Le implicazioni che ne derivano non sono solo riconducibili al concetto di qualità tecnica, ma soprattutto in vista di uno scenario liberalizzato che preveda incentivi e premi per il suo raggiungimento, anche a quello di efficienza economica. I benefici del recupero di energia sono infatti associati a molteplici vantaggi:

- portano a una migliore e più sicura gestione del sistema elettrico nazionale, in primis per il comparto della trasmissione ma anche, come "effetto cascata", per la distribuzione e la fornitura;
- migliorano l'efficienza economica degli impianti e assicurano un minore impatto ambientale del settore energetico.

In relazione a quest'ultimo aspetto, si stima che, con l'entrata in servizio degli interventi previsti nel presente Piano di Sviluppo, la diminuzione delle perdite alla punta possa raggiungere un valore di potenza di 200 MW, cui corrisponde una riduzione delle perdite di energia nella rete valutata in circa 1.200 GWh/anno.

Ipotizzando che questa diminuzione coincida con un effettivo risparmio di combustibile fossile, è possibile ritenere che detti interventi possano avere come valore aggiunto anche una diminuzione di emissioni di CO₂ che oscilla fra 500.000 e 600.000 tonnellate annue.

Alle stime qui riportate si includono i benefici ottenibili, mediante la riduzione delle congestioni di rete, dalla sostituzione di impianti con rendimenti più bassi (tipicamente a olio) necessari per vincoli di rete, con produzioni più efficienti da fonti energetiche meno costose (ad esempio il gas). Tali benefici sono quantificabili in una riduzione delle emissioni di CO₂ fino a 3.600.000 tonnellate annue.

Viene qui riportato un estratto del piano per la Regione di intervento in oggetto (Veneto):

Consumi Regionali

Veneto

L'energia richiesta nel 2007 ha raggiunto complessivamente 32,7 TWh, in particolare i consumi sono stati così ripartiti per il 57% nel settore industriale, per il 24% dal settore terziario (che ha registrato un incremento rispetto al 2006 pari al 5%), il 17% uso domestico e 2% agricoltura.

Produzione Regionale


Veneto

La produzione netta di energia elettrica nel 2007 è stata circa 17,78 TWh, trainata da termico tradizionale per circa l'82%.

Bilanci Energetici Regionali

Veneto

La totalità della domanda di energia della regione Veneto è stata coperta interamente dalla produzione locale a partire dal 1987 fino al 2001 come si evince dalla curva storica dei bilanci energetici regionali. Dopo il 2001 la crescita della produzione interna non è stata più in grado di sostenere l'aumento della richiesta generando un deficit che è cresciuto in maniera quasi costante fino al 2007.



Principali criticità della rete elettrica nelle regioni del Nord-Est ponendo l'attenzione sulla criticità della rete 220 KV in Veneto.

COERENZA



La stazione di smistamento 132 kV di Polpet è funzionale a raccogliere e smistare la potenza proveniente dalle centrali idroelettriche dell'alto Bellunese verso il nodo di carico di Vellai. Per consentire il pieno sfruttamento di tale potenza, anche in condizioni di rete non integra, è prevista la realizzazione di una sezione 220 kV presso l'attuale stazione 132 kV di Polpet con potenziamento della rete AT afferente. Tale sezione sarà collegata mediante due brevi raccordi, ad altissima tensione, all'attuale elettrodotto 220 kV "Soverzene-Lienz" realizzando i nuovi segmenti "Polpet-Lienz", "Polpet-Vellai" e "Polpet-Scorzè", "Polpet-Soverzene".

Contestualmente è stato studiato e proposto un riassetto della sottostante rete a 132 kV presso i Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Soverzene; i quali si sono espressi favorevolmente con le rispettive Delibere del Consiglio Comunale.

Il progetto pertanto risulta COERENTE con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2009 di Terna S.p.A. ed in esso contenuto.

1.4 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE

1.4.1 Il Piano Energetico Regionale del Veneto

◇	Denominazione PP	Piano Energetico Regionale
◇	Categoria PP	Piani e programmi di settore
◇	Sigla PP	PER
◇	Settore PP	Energia
◇	FONTE NORMATIVA	L.R. 27 dicembre 2000, n. 25
◇	NATURA DI PP	
	X Strategica	
	X Strutturale	
	Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regione Veneto
◇	FINALITA'	
◇	EFFICACIA	
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Adozione del Piano Energetico Regionale con validità in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

COERENZA



Il progetto risulta essere COERENTE al Piano Energetico Regionale.

Il progetto è coerente in quanto i contenuti del piano esprimono:

- Sicurezza degli approvvigionamenti:
- Risparmio energetico (razionalizzazione degli impieghi)
- Sviluppo e mantenimento in efficienza delle infrastrutture energetiche
- Tutela dell'ambiente:
- Risparmio energetico e razionalizzazione degli impieghi
- Sostegno delle tecnologie più efficienti e sicure
- Competitività:
- Razionalizzazione e sensibilità nei consumi fornendo tecnologie più efficienti
- Riduzione delle fonti inquinanti e politica di rispetto del protocollo di Kyoto e di Goteborg.

1.5 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIOECONOMICA

1.5.1 Pianificazione e Programmazione Nazionale: il Documento per la programmazione economica e finanziaria 2009-2013

◇	Denominazione PP	Documento per la programmazione economica e finanziaria 2009-2013
◇	Categoria PP	Programmi strategici nazionali
◇	Sigla PP	DPEF
◇	Settore PP	Strategie di azione nazionali
◇	FONTE NORMATIVA	
◇	NATURA DI PP	
	X Strategica	
	X Strutturale	
	Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	
◇	FINALITA'	La finalità è la definizione degli obiettivi economici su lungo periodo. La strategia del programma si può riassumere in quattro punti: a) riduzione costo complessivo dello Stato; b) rendere Efficace l'azione della pubblica amministrazione; c) ridurre il peso burocratico che grava sui cittadini; d) spingere l'apparato economico verso lo sviluppo;
◇	EFFICACIA	
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Anni da 2009 a 2013 Deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008

COERENZA



Il progetto non ha pertinenza con il DPEF a livello statale.
Si rimanda perciò al DPEF a livello regionale.

1.5.2 Il Quadro strategico nazionale 2007-2013

◇	Denominazione PP	Quadro strategico nazionale 2007-2013
◇	Categoria PP	Programmi strategici nazionali
◇	Sigla PP	QSN
◇	Settore PP	Strategie di azione nazionali
◇	FONTE NORMATIVA	
◇	NATURA DI PP	
	X	Strategica
	X	Strutturale
		Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Nazionale (Italia)
◇	FINALITA'	La proposta di Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord.
◇	EFFICACIA	Anni da 2009 a 2013
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Durata dall'anno 2009 all'anno 2013. Approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa del 21 dicembre 2006 e dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006. Approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

Nota: di seguito si riportano alcuni estratti del QSN

“... Estratto Documento...”

Qualità ambientale e uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali sono, sempre più, fattori di competitività e attrattività per lo sviluppo locale. Il recupero dei divari regionali nella distribuzione e efficienza dei servizi e delle infrastrutture ambientali per la popolazione e le imprese, rappresenta un ambito prioritario di intervento della politica regionale favorendo l'attivazione di filiere produttive e lo sviluppo di attività collegate di ricerca e innovazione. La promozione di un uso sostenibile e efficiente delle risorse naturali è al tempo stesso condizione per una migliore qualità della vita e criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in grado di sfruttare l'indotto economico ed occupazionale dei comparti ambientali.

L'esigenza di raggiungere adeguati livelli di qualità nell'offerta di servizi energetici, di servizi idrici e di gestione dei rifiuti, nonché idonee condizioni di sicurezza del territorio, richiede una più forte capacità, rispetto al passato, di cogliere e sfruttare le opportunità della ricerca e della cooperazione tra ricerca e imprese, anche per traguardare nuove e più avanzate frontiere. Allo stesso tempo, è richiesto un deciso impegno per un uso delle risorse naturali che non ne pregiudichi la riproducibilità, sia negli interventi a diretta finalità ambientale, sia nelle politiche con potenziali impatti negativi.

Le azioni da realizzare nell'ambito di questa priorità, così come l'integrazione dei profili ambientali nelle altre priorità del Quadro (principalmente sistemi produttivi, trasporti e mobilità nelle aree urbane), contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto di riduzione delle emissioni di gas serra, rimesso in via primaria alla responsabilità delle politiche ordinarie, nonché alle emissioni atmosferiche inquinanti.

In un contesto normativo che assegna alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di energia, nonché competenze amministrative, da condividere in parte con gli Enti Locali²⁵⁸, le motivazioni a sostegno di un Programma Operativo Interregionale (POIN) “Energia rinnovabile e risparmio energetico”, rispetto alla possibilità di attuare le politiche sull'energia esclusivamente nei singoli Programmi Operativi Regionali, attengono all'apprezzamento della valenza sovra regionale di alcune opzioni strategiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi identificati nel Quadro.

Il Programma Interregionale rappresenta una cornice di sistema in cui, alla luce di una comune situazione di debolezza relativa alle condizioni di contesto, trovano composizione e valorizzazione le diverse vocazioni territoriali.

In primo luogo, le politiche energetiche e la loro declinazione in ambito di politica regionale richiedono una forte armonizzazione per fare in modo che gli sforzi dei singoli territori possano effettivamente concorrere al perseguimento di obiettivi fissati a livello nazionale e internazionale. Il Programma rappresenta, dunque, la trama in cui le singole Regioni, in coordinamento tra loro, con le Amministrazioni centrali interessate e con il supporto di centri di competenza nazionali, inseriscono la propria strategia territoriale, ritrovandovi non solo una cornice di riferimento – anche operativo – ma la possibilità di costruire interconnessioni e legami tra le iniziative realizzate o in progetto nei diversi territori.

In considerazione degli ambiziosi traguardi fissati in sede nazionale ed internazionale in materia di politica energetica, il Programma Interregionale prevede iniziative ed azioni ad incremento della strumentazione e delle risorse disponibili in via ordinaria, con la finalità di liberare nelle Regioni dell'Obiettivo “Convergenza” un potenziale inespresso, anche attraverso il

miglioramento dei meccanismi di consenso e di consapevole accettazione dei percorsi che conducono alla realizzazione degli obiettivi. Nel quadro della politica regionale unitaria, e per l'importanza assegnata agli obiettivi di politica energetica da raggiungere, il Programma Interregionale delle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza" cofinanziato dai Fondi strutturali è esteso, con medesimi criteri e regole e a valere su risorse finanziarie della politica regionale nazionale, a tutto il Mezzogiorno.

La strategia cui si ispira il Programma fonda la propria valenza sovra regionale sul contributo alla rimozione di alcuni ostacoli riconducibili non già alle singole realtà regionali, e quindi includerà interventi volti a rimuovere la generale condizione di arretratezza strutturale quali:

- *l'assenza di filiere interregionali e di modelli integrati di ricerca, produzione e consumo in grado di valorizzare l'indotto economico ed occupazionale derivante dalle politiche energetiche (azioni di stimolo della filiera settoriale);*
- *l'inadeguatezza della rete di trasmissione e distribuzione in funzione delle esigenze della generazione diffusa e cogenerazione (azioni di adeguamento della rete energetica ed incremento dell'efficienza distributiva, anche con riferimento a reti per la cogenerazione/trigenerazione distrettuale);*
- *la mancanza di conoscenza e know how sul potenziale tecnicamente ed economicamente sfruttabile nei territori; nonché sulle migliori pratiche per l'efficienza energetica degli edifici, le problematiche legate alla accettazione consapevole degli interventi da parte del territorio (interventi di sensibilizzazione, trasferimento tecnologico e diffusione delle conoscenze).*

(...)

COERENZA



Il progetto risulta essere COERENTE con le politiche del QSN in particolare nei riguardi delle politiche energetiche ambientali e nell'esigenza di raggiungere adeguati livelli nell'offerta di servizi energetici.

1.6 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1.6.1 Il Programma Regionale di Sviluppo

◇	Denominazione PP	Programma Regionale di Sviluppo
◇	Categoria PP	Programmi strategici
◇	Sigla PP	PRS
◇	Settore PP	
◇	FONTE NORMATIVA	
◇	NATURA DI PP	
	X	Strategica
		Strutturale
		Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale
◇	FINALITA'	Il Programma Regionale di Sviluppo – PRS - previsto dall'art. 8 della l.r. n. 35/2001 è l'atto di programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell'attività della Regione e fornisce il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale. Si tratta di un documento strategico e complesso che richiederà di essere specificato attraverso i Piani di settore.
◇	EFFICACIA	Fino a nuovo programma
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	

COERENZA



- L'intervento oggetto del presente studio risulta essere COERENTE con il Programma Regionale di Sviluppo in quanto corrisponde ad alcuni aspetti fondamentali contenuti all'interno dello stesso programma tra cui:
- Un controllo finalizzato a garantire che l'impatto da sorgenti elettromagnetiche sia compatibile con quello prescritto dalla norma e a verificare lo "stato dell'ambiente".
- La pianificazione energetica dovrà prevedere interventi sul lato dell'offerta di energia (produzione), sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione (tra cui gli elettrodotti) e sul lato della domanda (razionalizzazione dei consumi)
Con riferimento alle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'energia, il Piano Energetico Regionale dovrà individuare modalità operative efficaci per un corretto utilizzo della capacità di trasporto della rete esistente e per una programmazione delle realizzazioni sul territorio, attuata anche con uno scambio di informazioni con i soggetti promotori degli interventi Secondo quanto previsto dal Libro verde dell'Unione Europea sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico (novembre 2000) si deve sottolineare l'importanza di intervenire sulla razionalizzazione della domanda piuttosto di puntare solo sull'offerta di energia

1.6.2 Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009

◇	Denominazione PP	Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2009 (DPEFR)
◇	Categoria PP	
◇	Sigla PP	DPEFR
◇	Settore PP	
◇	FONTE NORMATIVA	L.R. n. 35 del 2001 DGR n. 86/CR del 30 giugno 2009
◇	NATURA DI PP	
	<input checked="" type="checkbox"/> Strategica	
	<input type="checkbox"/> Strutturale	
	<input type="checkbox"/> Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regione Veneto
◇	FINALITA'	Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), quale atto di indirizzo di breve periodo che definisce annualmente i modi dell'agire regionale all'interno di un quadro programmatico, si prefigge l'obiettivo di mettere a sistema le politiche regionali perfezionandole con gli strumenti, i mezzi e le competenze proprie delle varie Strutture regionali. Rappresenta uno strumento di garanzia per l'impiego efficiente delle risorse finanziarie disponibili e vuol essere, per le parti economiche e sociali, un mezzo semplice di conoscenza dei modi dell'agire dell'Amministrazione regionale.
◇	EFFICACIA	Fino a nuovo programma
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	

Nota: di seguito si riportano alcuni estratti del DPEFR Veneto:

“... Estratto Documento...”

“L'energia

Obiettivi correnti - Sviluppare e razionalizzare le reti di trasporto e distribuzione energetica

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, la Regione del Veneto collabora con i soggetti competenti al fine di armonizzare la pianificazione energetica regionale con lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, mediante attività di concertazione con gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti. Il Piano di Sviluppo della rete di trasmissione 2009 riconferma interventi già proposti nei precedenti piani illustrandone, nel contempo, lo stato d'avanzamento e definendo nuovi progetti di sviluppo, sulla base dell'analisi dello stato della rete nell'ultimo anno.”

COERENZA



Il progetto risulta essere COERENTE con le politiche del DPEFR regionale in particolare con la politica di sviluppo della rete di trasmissione energetica.

1.7 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1.7.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Il piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" nell'abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.

Il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. hanno valenza paesistico - ambientale ai sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.

Il P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

La Regione Veneto al momento vede in la compresenza di due strumenti urbanistici di competenza regionale, come già elencato precedentemente:

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto vigente Piano Territoriale adottato con D.G.R.23/12/1986 n. 7090 approvato definitivamente nel 1991 ai sensi della Legge 431 del 08/08/1985(Adottato con DGR n° 7090 in data 23.12.1986 e Approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991)

Il PTRC vigente, approvato nel 1991, è composto dai seguenti elaborati grafici:

Tav.1 – Difesa del suolo e degli insediamenti (1:250.000)

Tav.2 – Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000) □ Tav.3 - Integrità del territorio agricolo (1:250.000)

Tav.4 - Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico (1:250.000)

Tav.5 – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:250.000)

Tav.6 – Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed interregionali

Tav.7 – Sistema insediativo (1:250.000)

Tav.8 – Articolazione del piano (1:250.000)

Tav.9 – (1-68) – Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica (1:50.000);

Tav.10 – (1-52) – Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000).

L'ambito che stiamo analizzando comprende alta collina e montagna

Dall'analisi delle tavole degli strumenti urbanistici regionali è possibile verificare che l'elettrodotto in esame attraversa zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e s.m.i e zone a rischio sismico per i comuni inclusi nell'elenco di cui alla L. 2.2.1974, n.64 e s.m.i..

Per quanto riguarda le risorse naturalistico-ambientali il progetto rientra completamente nelle aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e s.m.i. e 8.8.1985, n.431 e s.m.i. Percorrendo la zona nord dell'elettrodotto si andrà ad interessare anche zone selvagge e riserve naturali.

Gli interventi delle Amministrazioni statali e l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, restano disciplinati dalle relative norme di carattere generale, comprese quelle dettate dall'art.81 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 e s.m.i.

Si riporta di seguito l'art. 49, relativo in modo specifico agli elettrodotti:

Articolo 49

Interventi delle Amministrazioni Statali e di rilevanza statale.

Gli interventi delle Amministrazioni statali e l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, restano disciplinati dalle relative norme di carattere generale, comprese quelle dettate dall'art.81 del D.P.R. 24.7.1977, n.616.

Tra le realizzazioni delle predette opere pubbliche sono compresi anche gli interventi volti a modificare e/o potenziare linee elettriche esistenti, quando essi perseguono un interesse nazionale, quale la interconnessione con la rete europea; in questo caso la realizzazione di detti interventi avviene con le modalità e l'osservanza degli specifici atti convenzionali stipulati a tal proposito dalla Regione con l'amministrazione statale interessata, previa intesa con gli Enti Locali direttamente interessati e con l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale o di compatibilità ambientale, quando prevista dalla norma vigente.

Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di protezione civile e somma urgenza - ed in questo caso va data notizia alla Regione – di competenza degli Enti Istituzionali proposti al settore.

Per i siti di cui al titolo II delle presenti norme, sono assensibili, fatta salva la valenza ambientale del sito interessato, le opere necessarie all'esercizio delle attività istituzionali di Enti, Aziende e Società, che svolgono interventi di rilevanza nazionale, quali ANAS, F.S., ENEL, RAI, PT, SNAM, Enti portuali aeroportuali, Università, qualora debbano essere collocati come rete o come impianto in un determinato punto del territorio.

◇	Denominazione PP	Piano territoriale regionale di Coordinamento
◇	Categoria PP	Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori
◇	Sigla PP	PTRC
◇	Settore PP	TERRITORIO
◇	FONTE NORMATIVA	<p>Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.</p> <p>Il piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" nell'abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.</p> <p>Il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C. hanno valenza paesistico - ambientale ai sensi e per gli effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.</p>
◇	NATURA DI PP	
	X	Strategica
	X	Strutturale
		Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale
◇	FINALITA'	<p>Il Piano Territoriale di Coordinamento, in quanto strumento massimo di governo dell'ambiente e dell'insediamento, intende costituirsi come termine di riferimenti per le proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.</p> <p>In tale prospettiva, interpretando la storia insediativa del Veneto e riconoscendone la continuità culturale, si individua nella "comunità" il valore generatore dell'organizzazione multipolare caratteristica della regione, da consolidare ed integrare affinché possa evolversi, accrescendo la solidarietà funzionale fra le parti e la capacità di relazione con i sistemi esterni.</p> <p>Il mantenimento e la razionalizzazione del modello insediativo rappresentato dal Veneto "terra di comunità e di relazioni", in quanto tipico del modo di consistere delle sue popolazioni sul territorio, comporta l'interdipendenza tra gli obiettivi che presiedono alla tutela dei caratteri storico-culturali e quelli orientati verso il miglioramento delle condizioni generali di benessere.</p>

		Il piano si propone pertanto di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" nell'abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.
◇	EFFICACIA	A tempo indeterminato
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto vigente Piano Territoriale adottato con D.G.R.23/12/1986 n. 7090 approvato definitivamente nel 1991 ai sensi della Legge 431 del 08/08/1985(Adottato con DGR n° 7090 in data 23.12.1986 e Approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991)

COERENZA



Il P.T.R.C. non prevede particolari prescrizioni per il posizionamento di elettrodotti e reti elettriche. Si specifica solamente che la modifica e/o potenziamento delle linee esistenti deve avvenire in osservanza a specifici atti convenzionali tra Regione e Ente statale interessato, previa intesa con gli Enti locali direttamente interessati e con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale o compatibilità ambientale quando prevista dalla legge.

Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico venendo così incontro agli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica del piano per quanto tecnicamente possibile.

In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se.

Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

Il progetto punta però ad una diminuzione dell'incidenza della rete elettrica sul territorio ed ad una sua migliore dislocazione,

Il progetto risulta quindi COERENTE con il P.T.R.C.

	Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella media valle del Piave STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Codifica RU22215A1BCX11380	
		Rev. N° 00	pag. 33

1.7.2 Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (adottato)

◇	Denominazione PP	Piano territoriale regionale di Coordinamento
◇	Categoria PP	Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori
◇	Sigla PP	PTRC
◇	Settore PP	TERRITORIO
◇	FONTE NORMATIVA	<p>Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n.431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.</p> <p>Il piano si propone di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" nell'abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.</p>
◇	NATURA DI PP	
	<input checked="" type="checkbox"/> Strategica	
	<input checked="" type="checkbox"/> Strutturale	
	<input type="checkbox"/> Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale
◇	FINALITA'	<p>Il Piano Territoriale di Coordinamento, in quanto strumento massimo di governo dell'ambiente e dell'insediamento, intende costituirsi come termine di riferimenti per le proposte della pianificazione locale e settoriale che si vanno predisponendo sul territorio, al fine di renderle tra di loro compatibili e di ricondurle a sintesi coerente.</p> <p>In tale prospettiva, interpretando la storia insediativa del Veneto e riconoscendone la continuità culturale, si individua nella "comunità" il valore generatore dell'organizzazione multipolare caratteristica della regione, da consolidare ed integrare affinché possa evolversi, accrescendo la solidarietà funzionale fra le parti e la capacità di relazione con i sistemi esterni.</p> <p>Il mantenimento e la razionalizzazione del modello insediativo rappresentato dal Veneto "terra di comunità e di relazioni", in quanto tipico del modo di consistere delle sue popolazioni sul territorio, comporta l'interdipendenza tra gli obiettivi che presiedono alla tutela dei caratteri storico-culturali e quelli orientati verso il miglioramento delle condizioni generali di benessere.</p> <p>Il piano si propone pertanto di favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici dell'insediamento, nei quali la "misura" nell'abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti essenziali di gratificazione dell'esistenza, assieme all'efficienza ed alla razionalità dell'apparato produttivo ed all'uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati.</p>
◇	EFFICACIA	A tempo indeterminato
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).

Si riportano alcuni stralci dal nuovo PTRC.

“I Parchi, non sono pensati come un’area tutelata dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e culturale in cui si individuano solo divieti e neppure, sul versante opposto, come area destinata allo svago e fruizione turistica; nella “politica regionale” il parco è inteso come un territorio nel quale convivono le legittime aspirazioni di sviluppo socio-economico delle popolazioni con il mantenimento delle peculiarità naturali-paesaggistiche, in un’ottica di conservazione e di sviluppo compatibile.”

“Dalle carte di analisi del PTRC, in particolare quelle fisiche e paesaggistiche, si possono infatti rilevare le seguenti fondamentali tipologie morfologiche in cui si può suddividere l’intero sistema:

- la fascia delle colline pedemontane;
- l’allineamento prealpino degli altipiani;
- la grande Valle di Belluno e di Feltre;
- il sistema dolomitico nell’alta montagna.

Sulla base delle indicazioni normative del presente Piano spetta alle Province e ai Comuni definire nel dettaglio i lineamenti dell’assetto e dello sviluppo di ciascuna area, tenendo conto dei caratteri e delle specificità di ogni singolo territorio. E’ a quel livello, infatti, che possono essere rilevati con il necessario approfondimento i beni culturali, le unità inediate, i principali servizi, le infrastrutture ed i sistemi paesaggistici, da valorizzare e riorganizzare ai fini dello sviluppo civile. Considerando le indicazioni del PRS e tenendo conto degli apporti della concertazione effettuata sulla base del Documento Preliminare (BUR 86/2007), così si possono delineare gli indirizzi tematici da assumere quali direttive all’interno del PTRC.”

“Un progetto energetico che vada verso una tendenziale autosufficienza della produzione locale, ottenuta mediante sistemi alternativi sostenibili (biomasse, eolico, solare, idraulico, ecc.), tenendo conto, beninteso, dei criteri generali di tutela paesaggistica, sostenibilità e compatibilità ambientale.”

- **I parchi e le aree naturali protette nel Veneto (Provincia di Belluno): valorizzazione e promozione**

<p>Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi</p> <p>Belluno Cesiomaggiore - BL Feltre - BL Forno di Zoldo - BL Gosaldo - BL La Valle Agordina - BL Longarone - BL Pedavena - BL Ponte nelle Alpi - BL Rivamonte Agordino - BL San Gregorio nelle Alpi - BL Santa Giustina - BL Sedico - BL Sospirolo - BL Sovramonte - BL</p> <p>Ettari 31.033</p>	<p>II Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nasce per tutelare un territorio di straordinaria valenza paesaggistica e naturalistica. Le Vette di Feltre e il Monte Serva erano già molto celebri per la loro flora fin dal XVIII secolo. La presenza di specie rare e di una eccezionale varietà di ambienti è dovuta anzitutto alla localizzazione geografica. Si situa infatti sul margine delle Alpi sudorientali, in zone molto impervie, le cui parti sommitali sono rimaste libere dai ghiacci nel corso dei periodi molto freddi (glaciazioni) che si sono succeduti nel Quaternario; l'ultimo si è esaurito circa 10.000 - 12.000 anni fa.</p> <p>Ambienti e culture diverse gravitano sull'area del Parco.</p> <p>L’ambito territoriale comprende i rilievi montuosi situati nella destra orografica della Val Belluna e si riconoscono le Vette Feltrine, i Monti del Sole ed il gruppo del Monte Schiara. L’ambito, che pur si caratterizza per limitati processi di antropizzazione, registra la presenza di un patrimonio edilizio di notevole valore storico-testimoniale al servizio delle attività silvo-pastorali.</p>
--	--

Riserve Naturali regionali

Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret	Comune di Fregona (TV) Comune di Farra d'Alpago (BL)	Area tipicamente carsica dominata dalla faggeta e caratterizzata da particolarità floristico - vegetazionali tra cui specie endemiche. Sito Natura 2000
Riserva naturale integrale Pian di Landro Baldassare	Comune di Tambre d'Alpago (BL)	Ambito caratterizzato da ampie superfici forestali intervallate da radure prative; la morfologia è un susseguirsi di conche chiuse (doline.) Sito Natura 2000

Riserve naturali statali

Riserva naturale Monte Pavione	Comune di Sovramonte (BL)	Riserva Naturale Biogenetica Sito Natura 2000
Riserva naturale Monti del Sole	Comuni di Sedico e Sospirolo (BL)	Riserva Naturale Biogenetica Sito Natura 2000
Riserva naturale Piani Eterni-Errera-Val Facina	Comuni di Cesiomaggiore, S. Giustina, Gosaldo, Sospirolo (BL)	Riserva Naturale Biogenetica Sito Natura 2000
Riserva naturale Schiara Occidentale	Comune di Sedico (BL)	Riserva Naturale Biogenetica Sito Natura 2000
Riserva naturale Valle Imperina	Comune di Riva monte (BL)	Riserva Naturale Biogenetica Sito Natura 2000
Valle Scura	Giustina	
Riserva naturale Vette Feltrine	Comuni di Sovramonte, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena (BL)	Riserva Naturale Biogenetica Sito Natura 2000
Riserva naturale Vincheto di Cellarda	Comune di Feltre (BL)	Riserva Naturale di Popolamento Animale e Biogenetica Sito Natura 2000
Riserva naturale Piazza del Diavolo	Comuni di Feltre e Cesiomaggiore (BL)	Riserva Naturale Integrale e Biogenetica Sito Natura 2000
Riserva naturale Monte Faverghera	Comune di Belluno (BL)	Riserva Naturale Integrale e Biogenetica Parzialmente classificata come Sito Natura 2000

Parchi, non sono pensati come un'area tutelata dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e culturale in cui si individuano solo divieti e neppure, sul versante opposto, come area destinata allo svago e fruizione turistica; nella "politica regionale" il parco è inteso come un territorio nel quale convivono le legittime aspirazioni di sviluppo socio-economico delle popolazioni con il mantenimento delle peculiarità naturali-paesaggistiche, in un'ottica di conservazione e di sviluppo compatibile.

La Montagna

La gestione di questo patrimonio di beni economici, paesaggistici e ambientali va realizzata mediante una responsabilizzazione delle amministrazioni e degli abitanti in termini di sostenibilità, di salvaguardia e di sviluppo, in modo che l'uso urbanistico e la

frequentazione turistica siano rispettosi delle tradizioni culturali e della identità locale e non abbiano a determinare quelle forme di "monocultura", che tendono a deprimere uno sviluppo integrato fondato sull'innovazione e sulla presenza equilibrata dei diversi settori dell'economia e della produzione. Questo è quanto chiedono anche gli strumenti internazionali e nazionali per la montagna, come la Convenzione delle Alpi (protocolli "agricoltura di montagna", "pianificazione territoriale" e "popolazione e cultura"), nonché l'Agenda 21 (art. 13 dedicato alle montagne.)

Dalle carte di analisi del PTRC, in particolare quelle fisiche e paesaggistiche, si possono infatti rilevare le seguenti fondamentali tipologie morfologiche in cui si può suddividere l'intero sistema:

- la fascia delle colline pedemontane;
- l'allineamento prealpino degli altipiani;
- la grande Valle di Belluno e di Feltre;
- il sistema dolomitico nell'alta montagna.

Sulla base delle indicazioni normative del presente Piano spetta alle Province e ai Comuni definire nel dettaglio i lineamenti dell'assetto e dello sviluppo di ciascuna area, tenendo conto dei caratteri e delle specificità di ogni singolo territorio. E' a quel livello, infatti, che possono essere rilevati con il necessario approfondimento i beni culturali, le unità insediative, i principali servizi, le infrastrutture ed i sistemi paesaggistici, da valorizzare e riorganizzare ai fini dello sviluppo civile. Considerando le indicazioni del PRS e tenendo conto degli apporti della concertazione effettuata sulla base del Documento Preliminare (BUR 86/2007), così si possono delineare gli indirizzi tematici da assumere quali direttive all'interno del PTRC

un progetto energetico che vada verso una tendenziale autosufficienza della produzione locale, ottenuta mediante sistemi alternativi sostenibili (biomasse, eolico, solare, idraulico, ecc.), tenendo conto, beninteso, dei criteri generali di tutela paesaggistica, sostenibilità e compatibilità ambientale;

• Il progetto e il PTRC adottato: il tema dell'energia


Di seguito sono riportati alcuni estratti relativi alle norme tecniche del P.T.R.C.:


ARTICOLO 32 - Reti elettriche

In riferimento agli elettrodotti, laddove il contesto elettrico lo permetta, le nuove linee elettriche aeree devono minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tale fine la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti deve essere compensata da una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti.


TITOLO V ENERGIA E AMBIENTE CAPO I ENERGIA Riqualficazione energetica dei sistemi urbani Localizzazione degli impianti di produzione di energia termoelettrica Sviluppo delle fonti rinnovabili Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo Salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti Reti elettriche	Politica	Azioni passate	Azioni presenti	Azioni di piano	Impatto cumulativo	Efficacia del piano
	Politica energetica regionale	Incremento di domanda e offerta non rinnovabile	Controllo parziale della domanda	Governo della domanda e dell'offerta	Incremento della domanda di energia e delle emissioni di gas serra	Alta: sono comunque necessari obiettivi quantitativi
	Prestazioni ed efficienza energetica	Incremento di consumi	Miglioramento delle prestazioni energetiche	Incremento significativo delle prestazioni energetiche	Incremento della domanda di energia e delle emissioni di gas serra	Alta: sono comunque necessari obiettivi quantitativi
	Reti elettriche e radiazioni ionizzanti	Reti con inquinamento elettromagnetico e impatti sul paesaggio	Controllo dei limiti di legge per l'inquinamento elettromagnetico	Azioni di mitigazione e recupero	Perdita di qualità del paesaggio e impatti sulla salute	Media: sono necessari obiettivi quantitativi
	Fonte energetica	Azioni passate	Azioni presenti	Azioni di piano	Impatto cumulativo	Efficacia del piano
	Impianti termo-elettrici	Incremento di offerta non rinnovabile	Incremento di offerta non rinnovabile	Governo dell'offerta	Uso di risorse non rinnovabili e incremento delle emissioni di gas serra	Alta
	Impianti idroelettrici	Localizzazioni impattanti	Azioni di privati	Incremento significativo di fonti rinnovabili	Impatti sul paesaggio e possibili impatti sulla biodiversità	Alta: sono comunque necessari obiettivi quantitativi
	Impianti eolici	-	Incremento di fonti rinnovabili	Incremento significativo di fonti rinnovabili	Impatti sul paesaggio e possibili impatti sulla biodiversità	Alta: sono comunque necessari obiettivi quantitativi
	Impianti fotovoltaici	Azioni di privati	Incremento di fonti rinnovabili (incentivi statali)	Incremento significativo di fonti rinnovabili	Possibili impatti sul paesaggio locale	Alta: sono comunque necessari obiettivi quantitativi
	Impianti geotermici	-	Incremento di fonti rinnovabili	Incremento significativo di fonti rinnovabili	Possibili impatti sulla geosfera	Alta: sono comunque necessari obiettivi quantitativi

Sintesi del Piano nei riguardi di energia ed ambiente







- Promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell'energia e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
- Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti




- 3.1 Programmare le nuove reti energetiche razionalizzando l'esistente e utilizzando le migliori tecnologie disponibili (BAT)
- 3.2 Incentivare l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia
- 3.3 Incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e ottimizzare la gestione su tutto il territorio
- 3.4 Ridurre l'inquinamento da fonti diffuse
- 3.5 Contrastare il fenomeno di desertificazione e salinizzazione del suolo
- 3.7 Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa, negli insediamenti industriali, commerciali e per servizi
- 3.8 Contrastare e ridurre l'innalzamento termico delle città
- 3.9 Prevedere adeguati standard energetici nelle nuove costruzioni e promuovere la riduzione del fabbisogno termico degli edifici esistenti





- Promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell'energia e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
- Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti



- 3.1 Programmare le nuove reti energetiche razionalizzando l'esistente e utilizzando le migliori tecnologie disponibili (BAT)
- 3.2 Incentivare l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia
- 3.3 Incentivare la riduzione della produzione di rifiuti e ottimizzare la gestione su tutto il territorio
- 3.4 Ridurre l'inquinamento da fonti diffuse
- 3.5 Contrastare il fenomeno di desertificazione e salinizzazione del suolo
- 3.7 Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica nell'edilizia abitativa, negli insediamenti industriali, commerciali e per servizi
- 3.8 Contrastare e ridurre l'innalzamento termico delle città
- 3.9 Prevedere adeguati standard energetici nelle nuove costruzioni e promuovere la riduzione del fabbisogno termico degli edifici esistenti

Si riporta di seguito l'estratto della valutazione di incidenza energia ed ambiente:

La qualità ambientale è fortemente condizionata dagli effetti dei processi produttivi che si sviluppano mediante l'utilizzo di risorse e il consumo di energia. Proprio la tutela delle risorse disponibili, accompagnata al miglioramento dei metodi attuati per il loro utilizzo, può consentire la riduzione delle dispersioni, il contenimento degli inquinamenti e un efficace contrasto del riscaldamento globale in atto. Il P.T.R.C. è orientato verso il controllo e la diminuzione delle pressioni antropiche sull'ambiente in generale. Il Tema si realizza mediante 4 obiettivi strategici e 11 obiettivi operativi.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell'energia e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
- Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica
- Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti.

OBIETTIVI OPERATIVI


3.1. Programmare le nuove reti energetiche razionalizzando l'esistente e utilizzando le migliori tecnologie disponibili (BAT)

• **Il progetto e il PTRC adottato: interferenze progetto/Piano**

Il nuovo PTRC della Regione Veneto, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 approvazione, prevede la predisposizione di un apposito elaborato (Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio) che consenta una descrizione dei principali caratteri paesaggistici degli ambiti di paesaggio individuati nel territorio regionale. La definizione degli ambiti di paesaggio è il risultato di un processo complesso, avvenuto in più fasi e basato su molteplici fattori di scelta, che si è svolto parallelamente al processo di elaborazione del Documento preliminare del Piano.

Il perimetro degli ambiti non deve essere considerato un rigido confine, quanto piuttosto uno strumento di lavoro per circoscrivere e comprendere non solo le dinamiche che interessano l'ambito ma anche, e soprattutto, le relazioni e le analogie che legano ciascun ambito con il territorio circostante, locale, regionale e interregionale.

Il progetto in oggetto si inserisce in una programmazione regionale legata all'obiettivo di programmare le nuove reti energetiche razionalizzando l'esistente e utilizzando le migliori tecnologie disponibili, come individuato in Tav. 03 del PTRC adottato.



Verso il nuovo PTRC: estratto Tav. 03 – Energia, risorse, ambiente

adottato con DGRV n. 372 del 17/02/09

Tavole di riferimento	Articolo di riferimento PTRC	Analisi
Tav. 2 - Biodiversità	<p>ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale</p> <p>1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto.</p> <p>2. La Rete ecologica regionale è costituita da:</p> <p>a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91;</p> <p>b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;</p> <p>c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento.</p> <p>3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete ecologica e per l'attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale.</p> <p>4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica.</p> <p>5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province e i Comuni, una banca dati territoriale della Rete ecologica.</p>	<p><i>Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati</i></p>
TAV. 09 – Sistema del territorio rurale e della rete ecologica	<p>ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici</p> <p>1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra la finalità ambientale e lo sviluppo economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata.</p> <p>2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica.</p> <p>3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per l'approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica.</p> <p>4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.</p>	<p><i>Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati</i></p>

COERENZA



Il nuovo P.T.R.C specifica quali debbano essere le strategia e livello regionale finalizzate ad un corretto sviluppo delle reti energetiche in rispetto dell'ambiente e del paesaggio. In particolare il Piano precisa che devono essere svolti interventi al fine di un miglior uso e razionalizzazione delle risorse con conseguente miglioramento energetico dei processi. Il Piano si allinea anche con la politica europea 2007-2013 che ha tra le finalità la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Inoltre all'interno del P.T.R.C. troviamo il concetto di controllo e riduzione delle fonti di inquinamento elettromagnetico.

Per quanto contenuto nel Piano, il progetto di razionalizzazione della rete in oggetto, è COERENTE con gli obiettivi all'interno del Piano stesso.

Il PTRC adottato non prevede precise disposizioni riguardo al posizionamento di elettrodotti, anche se nell'articolo 23 prevede la necessità di minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio.

Viene previsto che la superficie vincolata dai nuovi elettrodotti deve essere compensata da una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti.

C'è da osservare che il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati

1.7.3 Il Piano di Tutela delle acque

◇	Denominazione PP	Piano di tutela delle acque
◇	Categoria PP	Piani e programmi di settore
◇	Sigla PP	PTA
◇	Settore PP	Idrico/ambientale
◇	FONTE NORMATIVA	Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006. Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009.
◇	NATURA DI PP	
	X	Strategica
	X	Strutturale
		Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale
◇	FINALITA'	Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

		<p>Il Piano regola gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.</p> <p>Il Piano adotta le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino territorialmente competente, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.</p>
◇	EFFICACIA	Il piano ha efficacia per il periodo di validità del PTA stesso, nel settore acque
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Durata illimitata fino a successiva modifica o cancellazione

Note: di seguito è riportata un estratto delle Norme Tecniche:

“... Estratto Normativa...”

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.
2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
 - a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
 - b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
 - c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
 - d) vigilare sul rispetto dei vincoli.
4. Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
5. In relazione all'assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l'acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell'assetto idrogeologico locale.
6. Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”. All'interno di tali aree, fino all'approvazione del Piano regionale dell'attività di cava di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Sono consentite le attività estrattive previste dal PRAC adottato per gli ambiti caratterizzati da falda già a giorno. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Piano, la Giunta regionale individua le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali e artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano e stabilisce gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio.

Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;

- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
2. All'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 15, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina:
- a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
d) le pratiche agronomiche.
- Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regola l'impiego dei concimi chimici, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
- Con il piano di utilizzazione sono stabilite le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d'impiego nelle quantità e nelle categorie.
3. Nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:
- a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;
b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;
c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:
- 1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell'articolo 13, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;
2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.

Art. 17 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:

- a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;
b) conservare l'ambiente naturale;
c) consentire un'adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.

3. Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della funzionalità dei corsi d'acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

4. E' vietata la copertura dei corsi d'acqua, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela.

COERENZA



A livello progettuale non si riscontrano particolari problematiche o interferenze che possano pregiudicare l'assetto idrico dei fiumi e delle acque sotterranee. Il progetto per tanto è COERENTE con il piano. Per maggior dettagli si rimanda alla Relazione Geologica allegata al progetto e al capitolo acque sotterranee – Pozzi e sorgenti

1.7.4 Il Piano di Sviluppo Rurale

◇	Denominazione PP	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
◇	Categoria PP	Piani e programmi di settore
◇	Sigla PP	
◇	Settore PP	Agricolo, agroalimentare e forestale
◇	FONTE NORMATIVA	Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20/09/2005 (Presentazione di ogni stato membro di un PSN). PSN approvato in conferenza Stato-Regioni 01/08/2007.
◇	NATURA DI PP	
	X	Strategica
	X	Strutturale
		Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	
◇	FINALITA'	Il Programma stabilisce le strategie e gli interventi per il settore agricolo, agroalimentare e forestale e, in generale, per lo sviluppo delle aree rurali del Veneto, in attuazione del Regolamento (CE) 1698/2005
◇	EFFICACIA	Per il periodo 2007-2013
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Approvato con DGR n. 3560 del 13 novembre 2007 Durata per il periodo 2007-2013


COERENZA




Progetto che non ha pertinenza (legati a livelli istituzionali o competenze differenti). Non si riscontrano ne cause ostative ne cause che evidenzino coerenza tra progetto e piano.

1.7.5 Il Piano Regionale Attività di Cava



◇	Denominazione PP	Piano Regionale Attività di Cava
◇	Categoria PP	Piani e programmi di settore
◇	Sigla PP	Prac
◇	Settore PP	Cave
◇	FONTE NORMATIVA	Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001 (VAS) L.R. 7 settembre 1982, n. 44 - art. 7
◇	NATURA DI PP	
	<input type="checkbox"/> Strategica	
	<input type="checkbox"/> Strutturale	
	<input checked="" type="checkbox"/> Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale - Veneto
◇	FINALITA'	<p>Il Piano costituisce, quindi, uno strumento generale di pianificazione dell'attività estrattiva, che definisce e contiene:</p> <p>a) Le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per le sabbie e ghiaie, individuati sulla base di ricerche geologiche, pedologiche e idrogeologiche;</p> <p>b) Le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale dei fabbisogni delle sabbie e ghiaie, formulate in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;</p> <p>c) La ripartizione delle quantità di sabbie e ghiaie da estrarre nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui sopra;</p> <p>d) Le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, nel territorio interessato da attività di coltivazione di sabbie e ghiaie, la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando comunque la ricomposizione ambientale finale.</p> <p>...</p> <p>Il Piano, relativo alla coltivazione di sabbie e ghiaie, ha come obiettivo la valorizzazione e la tutela di tali risorse naturali di interesse pubblico, in coerenza con le speciali normative di settore, contemperando le esigenze di coltivazione e fabbisogno espresse dal sistema economico con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, del lavoro, delle imprese e delle georisorse. Il Piano si struttura secondo pianificazione decennale, programmazione ventennale e revisioni almeno quinquennali e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Le revisioni del Piano sono approvate dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare.</p>
◇	EFFICACIA	Pianificazione decennale, programmazione ventennale e revisioni quinquennali (se necessarie)
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	<p>Con D.G.R. n.3121 del 23.10.2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), ai sensi dell'art.7 della Legge regionale 07.09.1982 n.44. in ottemperanza alla direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001.</p> <p>Successivamente la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21.10.2008 ha preso atto del P.R.A.C., così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti.</p>



Carta cave attive e dismesse Belluno, fuoriscala














Carta cave attive e dismesse Belluno, fuori scala



Carta cave attive e dismesse BL, fuoriscala

Legenda:

	Confine regionale		Strade provinciali		Cave estinte
	Confine provinciale		Ferrovie		Cave in atto
BELLUNO	Capoluoghi di provincia		Autostrade		
Feltre	Sedi comunali		Strade statali		
	Aree urbanizzate		Corsi d'acqua superficiali		
			Linea delle risorgive		



Cave attive o dismesse

COERENZA



L'intervento oggetto del presente studio risulta essere **COERENTE** con il Piano Regionale Attività di Cava (Parc). Dalle analisi, nell'area interessata dall'intervento, si riscontrano tre cave attive rispettivamente due nei comuni di Perarolo di Cadore e una nel comune di Castellavazzo. Queste tre cave non vanno ad interferire con il tracciato dell'ipotesi di razionalizzazione della rete. Non si riscontrano neppure ambiti potenziali per l'attività di cava che possono interferire con il tracciato dell'ipotesi di razionalizzazione della rete. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Geologica preliminare.


1.7.6 Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine E Bellunesi

◇	Denominazione PP	Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi
◇	Categoria PP	
◇	Sigla PP	PdG
◇	Settore PP	
◇	FONTE NORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - direttiva 79/409/CEE (conservazione uccelli selvatici, ZPS) - legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recepimento direttiva 79/409/CEE) - direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat") - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (recepimento direttiva "Habitat") - D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (modifica e integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) - deliberazione 21 dicembre 1998, n. 4824 Regione Veneto - D.G.R. 4824/1998 (elenco ZPS)
◇	NATURA DI PP	
	<input type="checkbox"/>	Strategica
	<input type="checkbox"/>	Strutturale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale
◇	FINALITA'	<p>Il PdG è uno strumento di pianificazione del territorio che ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia della struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie, tenendo al contempo in adeguata considerazione i fattori socio-economici che insistono in ambito locale.</p> <p>I PdG hanno un preciso obbligo di risultato, quello cioè di mantenere, migliorare o ripristinare il buono stato di conservazione. I PdG dei siti Natura 2000 consentono di avviare un reale funzionamento a regime della rete Natura 2000 che potrà così finalmente giungere ad un adeguato livello di maturazione dopo le fasi dell'individuazione e della stabilizzazione geografica e normativa di questi ultimi anni. La principale base conoscitiva per la redazione del PdG è la Cartografia degli Habitat DGR Veneto n. 1066 del 17 aprile 2007. Contiene le specifiche tecniche per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000. La Regione del Veneto con apposita convenzione ha affidato al PNDB l'incarico di elaborare la cartografia degli habitat dei seguenti siti Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZPS/SIC IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" • ZPS/SIC IT3230035 "Monte Coppolo" • ZPS IT3230087 "Versanti sud delle Dolomiti Feltrine" <p>La restituzione cartografica degli habitat e habitat di specie si è conclusa a settembre 2008.</p> <p>Con DGR n. 4240 del 30.12.2008 di approvazione della cartografia degli habitat delle ZPS venete divengono applicative le misure di conservazione speciali riportate in allegato B alla DGR n. 2371 del 27.07.2006.</p>
◇	EFFICACIA	
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Con nota prot. n. SCN/2D/2001/16610 del 14 settembre 2001, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha richiesto alla Regione di realizzare una verifica tecnica dei perimetri dei siti di importanza comunitaria, con particolare riferimento alla presenza di siti spazialmente sovrapposti, evidenziando, inoltre, la possibilità di accorpate siti confinanti, anche nell'ottica della futura gestione. Il gruppo di referenti

scientifici incaricato dalla Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 4018 del 31.12.2001) ha dunque provveduto a delineare un quadro di riassetto, modifica e riaccorpamento che comprende i perimetri dei SIC/ZPS risultanti sovrapposti, adiacenti e/o carenti sotto gli aspetti della compensazione. In tal modo si sono eliminati doppie denominazioni e siti di modeste dimensioni. Con DGR n. 1130 del 06 maggio 2002 tali modifiche sono state approvate dalla Regione del Veneto. La Giunta Regionale ha quindi approvato con DGR n. 448 del 21 febbraio 2003, il nuovo elenco e la perimetrazione relativa ai 99 pSIC Veneti compresi nelle regioni biogeografiche alpina e continentale, attribuendo al **SIC Dolomiti Feltrine e Bellunesi** il codice **IT3230083** e con D.G.R. 449/2003, nella stessa seduta, ha approvato la nuova individuazione e perimetrazione delle 70 ZPS, tra cui appunto la IT3230083 che quindi designa con unico codice una SIC/ZPS.

Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio

Regione: Veneto - Codice Sito: IT3230083 - Superficie: 31383ha
Denominazione: DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI



Carta Sito IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi, fuori scala

Note: di seguito vengono riportati alcuni estratti del PdG:

Il funzionamento del Piano di gestione

Il principale soggetto attuatore delle azioni previste dal Piano è rappresentato dall'Ente Parco che esercita anche la funzione di coordinamento.

L'Ente Parco si affianca ad altri Enti nell'attuazione di alcune azioni quali:

- le azioni inerenti la gestione delle risorse idriche nelle quali si rende necessaria la collaborazione con l' Autorità di Bacino per i fiumi dell'Alto Adriatico;
- le azioni inerenti le problematiche relative alla pesca e alla caccia per le quali si rende necessaria la collaborazione con la Provincia di Belluno;
- gli interventi previsti sulle infrastrutture viarie, come ad esempio la creazione di sottopassi per la fauna, dove si prevede la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei tratti di strada interessati, come ad esempio Veneto Strade, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Forestali, Regione, Provincia di Belluno, Comunità Montane, Comuni.

Le attività di monitoraggio e quelle di redazione e aggiornamento del quadro conoscitivo sono svolte dal personale tecnico dell'Ente Parco con il supporto di Università e collaboratori esterni esperti nelle varie tematiche trattate.

La verifica delle indicazioni gestionali e l'eventuale modifica delle indicazioni gestionali e del piano di monitoraggio, come anche le attività di formazione e informazione sono prevalentemente condotte dal personale tecnico dell'Ente Parco.

Tutti i dati raccolti e i risultati delle analisi sono archiviati e resi consultabili attraverso l'utilizzo delle Banche Dati, del SIT e del sito internet dell'Ente Parco.

Misure di conservazione

In questa sezione è stata condotta la rassegna critica delle Misure di Conservazione previste dalla D.G.R. 2371/06 e la loro integrazione con le misure previste dal DM 17 ottobre 2007.

Le misure sono state verificate rispetto alle esigenze di conservazione emerse dall'esame dei fattori di pressione, minacce, vincoli e agli obiettivi di gestione prefissati e sono state integrate con i criteri minimi individuati dal DM 17 ott 2007 e succ. modifiche.

Le risultanze delle analisi sono riportate nella tabella, in cui, scorrendo le colonne da sinistra a destra, si possono seguire le fasi in cui si è articolata l'attività che sono:

1. acquisizione delle misure previste dalla Regione Veneto elencate nella DGR 2371
2. valutazione gli strumenti di gestione messi in atto o proposti dall'Ente Parco e conferma o meno delle misure previste dalla Regione con l'eventuale aggiunta di nuove misure
3. stesura dell'elenco delle misure di conservazione risultanti, in verde quelle riformulate o aggiunte rispetto alla DGR 2371, integrate con le misure previste dal DM 17 ott 2007
4. compilazione delle Schede Azione del Piano di Gestione

1	2	3	4
Misure di conservazione previste dalla Regione Veneto (ALLEGATO B DGR 2371)	Strumenti di gestione messi in atto o proposti dall'Ente Parco / necessità di integrazione con misure previste dal DM 17 ott 2007	Misure di conservazione risultanti	Scheda azione
	<p>La realizzazione di infrastrutture è disciplinata dagli artt. 12 e 18 delle NTA e dal Regolamento del Parco</p> <p>→ si conferma la disciplina vigente</p> <p>→ si rileva la necessità approfondire la conoscenza dei fenomeni di episodi di elettrocuzione o collisione delle specie faunistiche di interesse comunitario in conformità alle misure previste dal DM 17 ott 2007</p>	<p>Divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw. (RE)</p>	
		<p>Divieto realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS. (RE)</p> <p>Obbligo di messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione (RE).</p> <p>Predisposizione di incentivi per la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi. (IN)</p>	<p>Scheda Azione MR09 "Monitoraggio e banca dati degli episodi di elettrocuzione o collisione"</p>

Estratto tabelle delle misure di conservazione

“... Estratto Normativa...”

3. Fattori di pressione, criticità e vincoli

3.2.5 Trasporti e comunicazioni

La rete di elettrodotti aerei attraversa il SIC/ZPS in tre tratti; il tratto più lungo scorre parallelo al Torrente Cordevole, attraversando il sito per 11 km da nord a sud nei Comuni di Sospirolo e Sedico, un altro tratto attraversa per circa 950 m una piccola porzione del sito tra l'abitato di Belluno e Ponte nelle Alpi, l'ultimo lambisce i confini occidentali del sito all'altezza del Torrente Cismon nel Comune di Sovramonte. La presenza di tali infrastrutture è potenziale fattore di minaccia per l'avifauna, in particolare per le specie di rapaci quali l'aquila reale, per i possibili episodi di elettrocuzione.

Estratto tabelle specie disturbate dalla presenza di elettrodotti

FAUNA - uccelli					
Sito o Unità gestionale all'interno del sito					
Specie	Stato di conservazione	Fattore di pressione	Minaccia	Vincolo	Valutazione
Aquila chrysaetos Aquila reale	Buono	Disturbo ai siti di nidificazione dovuto alle attività sportive e divertimenti all'aperto Presenza di elettrodotti nelle aree di fondovalle	Riduzione successo riproduttivo	NTA del Parco: ART.19 Disciplina delle attività sportive e ricreative; ART.18 Prescrizioni per le infrastrutture.	Proseguire monitoraggio quantitativo Controllo dei fattori di disturbo
Bubo bubo Gufo reale	Poco frequente	Disturbo ai siti di nidificazione Presenza elettrodotti aerei	Riduzione successo riproduttivo	NTA del Parco: ART.19 Disciplina delle attività sportive e ricreative; ART.18 Prescrizioni per le infrastrutture.	Proseguire monitoraggio quantitativo Controllo dei fattori di disturbo

COERENZA




Nel PdG delle Dolomiti Feltrine e Bellunesi vengono raccolte le principali criticità per quanto riguarda la fauna. In particolare in presenza di elettrodotti risultano essere sensibili le specie di uccelli riportate nelle tabelle. Il piano fornisce anche le misure di conservazione finalizzate ad evitare l'elettrocuzione dei volatili.


In particolare viene dato l'obbligo della messa in sicurezza degli elettrodotti ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione al fine di abbassare il rischio di impatto degli uccelli.

Per quanto contenuto nel piano il progetto risulta essere COERENTE previo rispetto delle prescrizioni del PdG.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Valutazione di Incidenza



Carta dei fattori di pressione, fuori scala



Carta delle unità gestionali omogenee, fuori scala

1.8 PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

1.8.1 Il Progetto di Piano stralcio per la difesa idraulica del bacino del Pave – (Autorità di bacino Nazionale)

◇	Denominazione PP	Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. PRIMA VARIANTE
◇	Categoria PP	Piani e programmi di settore
◇	Sigla PP	PAI
◇	Settore PP	Assetto idrogeologico del territorio
◇	FONTE NORMATIVA	Legge 11/12/00 n. 365 Legge 03/08/98 n. 267
◇	NATURA DI PP	
	Strategica	
	Strutturale	
	X Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Interregionale
◇	FINALITA'	<p>Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.</p> <p>Le finalità del PAI sono perseguite mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali; - la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati; - la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso livello di rischio; - l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate; - l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; - la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; - la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua; - la definizione dei programmi di manutenzione; - l'approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio; - la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.
◇	EFFICACIA	IL PAI ha valore sovraordinatorio sulla strumentazione urbanistica locale; ciò significa che, a partire dagli elaborati del PAI di pertinenza di ciascun Comune, occorre procedere alle varianti del Piano Regolatore Generale.
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	<p>Autorità di Bacino – Delibera n. 4 del 19/06/07</p> <p>Adozione di Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>

COERENZA



Il progetto risulta essere COERENTE con il Piano. Non si evidenziano particolari criticità geologiche, idrauliche né particolari criticità dal punto di vista delle valanghe. In sede esecutiva si dovranno compiere ulteriori verifiche di compatibilità.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Geologica Preliminare.

Analisi della COERENZA

Pericolosità idraulica

Comune/Area	Presenza tralicci in aree a pericolosità idraulica	Numero/codice traliccio (tensione linea)	Classificazione pericolosità
Belluno	SI	17 (220 KV) Polpet-Scorzè	P3
Soverzene	SI	173 (220 kV) – Polpet-Lienz 174 (220 kV) – Polpet-Lienz 175 (220 kV) – Polpet-Lienz	P3 P3 P3
Longarone	NO	-	-
Castellavazzo	NO	-	-
Ospitale di Cadore	NO	-	-
Perarolo di Cadore	NO	-	-

Pericolosità geologica

Comune/Area	Presenza tralicci in aree di pericolosità geologica	Numero/codice traliccio (tensione linea)	Classificazione pericolosità - codice frana PAI
Belluno	NO	-	-
Ponte nelle Alpi	NO	-	-
Soverzene	NO	-	-
Longarone	SI	38 (132 kV) – FORNO DI ZOLDO-POLPET	P3 - 0250189100
Castellavazzo	NO	-	-
Ospitale di Cadore	NO	-	-
Perarolo di Cadore	SI	56 (132 KV) - PELOS-POLPET CD GARDONA	P3 – P025063031

Pericolosità da valanghe

Comune/Area	Presenza tralicci in aree di pericolosità da valanga	Numero/codice traliccio	Classificazione pericolosità
Belluno	NO	-	-
Ponte nelle Alpi	NO	-	-
Soverzene	NO	-	-
Longarone	NO	-	-
Castellavazzo	NO	-	-
Ospitale di Cadore	NO	-	-
Perarolo di Cadore	NO	-	-

Il Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI), secondo le finalità del DL 180/98, persegue gli obiettivi specifici di difesa del suolo dai rischi di frana e di alluvione attraverso:

- la definizione dei livelli di *Pericolosità*, riferiti ad aree omogenee, connessi alla probabilità che si verifichino entro un prefissato arco temporale eventi di una data intensità;
- l'individuazione degli elementi a rischio raggruppati per entità omogenee e gerarchizzati sulla base delle priorità definite dal DPCM 20.09.1998 e della vulnerabilità specifica;
- la differenziazione dei livelli di rischio secondo la scala qualitativa definita dal predetto DPCM;
- l'individuazione delle misure di salvaguardia consistenti in interventi strutturali – da realizzarsi mediante opere di ingegneria tese a ridurre la *Pericolosità* e/o il grado di vulnerabilità - e non strutturali consistenti sia in norme di limitazione degli usi del suolo che in attività di protezione civile (delocalizzazione) oltre che nella attivazione di reti di monitoraggio impiantate su aree a rischio;
- la definizione dei programmi strutturali di intervento volti alla riduzione del rischio.

All'interno delle Norme Tecniche e misure di Salvaguardia sono contenuti i principi delle metodologie utilizzate per la definizione delle condizioni di rischio idrogeologico

Di seguito si riportano alcuni estratti della variante:

“... Estratto Normativa...”

Con delibera n. 1 del 3 marzo 2004, il Comitato Istituzionale ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. Tale Progetto di Piano, in relazione alle conoscenze disponibili, ha individuato le aree pericolose dal punto di vista idraulico, geologico e da valanga presenti nei quattro bacini idrografici ed ha conseguentemente delimitato le corrispondenti aree pericolose ovvero a rischio sulle quali, ai sensi delle norme di attuazione, sono previste le azioni ammissibili. Nella medesima seduta il Comitato Istituzionale, con delibera n. 2, ha adottato apposite misure di salvaguardia che sostanzialmente anticipavano, rendendole immediatamente cogenti, alcune delle norme di attuazione, relative alle aree classificate P4, P3, R4 e R3, contenute nel succitato Progetto di Piano stralcio. E' importante sottolineare che il procedimento per l'adozione definitiva e la successiva approvazione del Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è attualmente ancora in corso, non essendo state convocate da parte delle Regioni le Conferenze programmatiche previste dall'art. 1-bis, comma 3 della L. 365/2000. In attesa che siano, quindi, completate le procedure che porteranno all'adozione del Piano stralcio, si è resa necessaria l'adozione di una variante al fine di raccogliere tutte le modifiche e gli aggiornamenti che sono stati adottati in questi anni secondo una casistica molto varia ed articolata. Tali modifiche, sostanzialmente modeste, alle perimetrazioni di aree a pericolosità idraulica e geologica sono state, in parte, possibili in forza dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Progetto di piano, che si è rivelato uno strumento particolarmente utile e snello per aggiornare il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (e altri Piani) con correzione di errori materiali e con approfondimenti che sono sempre stati supportati da approfondite analisi circa la geometria del territorio, l'idraulica e la geologia del territorio interessato dal fenomeno di criticità, nonché da analisi storiche.

Inoltre, sulla base di nuove segnalazioni avvenute da parte di Amministrazioni Pubbliche (Regioni o Comuni) o da parte di privati si è dato avvio ad un'attività di integrazione delle perimetrazioni esistenti con l'inserimento di nuove tavole rappresentative dei nuovi dissesti rilevati, le cui classi di pericolosità sono stati valutati sulla scorta di studi di dettaglio, testimonianze storiche, specifici sopralluoghi. Un'ultima casistica riguarda, in particolare, il rischio idraulico nelle zone di bordo, cioè di confine tra due diverse Autorità di Bacino, nelle quali l'esito dei fenomeni esondativi provocati da un corso d'acqua appartenente all'una si manifestano su territori appartenenti all'altra. Tali fattispecie sono state affrontate e risolte attraverso un apposito protocollo d'intesa nel quale sono stati suddivisi gli aspetti di natura amministrativa rispetto a quelli di natura strettamente idrodinamica e fisiografica. Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra sommariamente ricordate, è dunque maturata l'esigenza di elaborare una prima variante al Progetto di Piano per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione allo scopo:

- di aggiornare alcune tavole del PAI, a seguito di apposite indagini conoscitive ovvero laddove la realizzazione di recenti lavori di mitigazione del rischio consente motivatamente di operare la riduzione della classe di pericolosità;
- di integrare l'originario elaborato di piano con le valutazioni relative a nuovi dissesti di cui si è venuti a conoscenza durante questi anni;
- di regolare i rapporti tra PAI dell'Adige e PAI del Brenta-Bacchiglione per le aree pericolose ricadenti nel territorio dell'Alto Adriatico ma dovute a fenomeni esondativi appartenenti al bacino idrografico del fiume Adige.

Disposizioni Generali

Articolo 4

Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio

1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1998, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, per entrambe le quali valgono le medesime norme, nelle seguenti classi:

pericolosità

- P1 (pericolosità moderata);
- P2 (pericolosità media);
- P3 (pericolosità elevata);
- P4 (pericolosità molto elevata).

rischio

- R1 (rischio moderato);

- R2 (rischio medio);
- R3 (rischio elevato);
- R4 (rischio molto elevato).

- Moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
 - Medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
 - Elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
 - Molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
2. Le aree a pericolosità o a rischio da valanga sono assoggettate alle norme previste per la medesima classe di pericolosità da frana.

Articolo 5

Efficacia ed effetti del Piano

1. I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.
2. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi, ovvero i piani attuativi, per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della avvenuta adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 1, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione del Veneto ovvero alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la realizzazione degli interventi di cui al presente comma.
3. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.
4. L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.

Articolo 7

Pericolosità idraulica in assenza di cartografia

1. Nei territori per i quali non è stata ancora adottata la cartografia di perimetrazione della pericolosità idraulica, in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni contenute nel Piano regolatore vigente, sono considerate pericolose le aree che sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni.
2. All'interno di queste aree le nuove previsioni urbanistiche devono essere definite sulla base di uno specifico studio idraulico approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo procedure da questa definite.
3. Tale studio deve tener conto delle indicazioni e criteri contenuti nella normativa vigente e dal presente Piano e deve comunque salvaguardare le aree di pertinenza del corso d'acqua.
4. Per i territori di cui al presente articolo, in sede di Conferenze Programmatiche sono definite le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti da studi o dall'applicazione delle indicazioni e criteri contenuti nel presente Piano, nonché sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 17 delle norme di attuazione del presente Piano.
5. Le procedure per le integrazioni del Piano con le aree di cui al precedente comma sono quelle stabilite dalla legge.

Articolo 9

Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;
- f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- g) non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
- h) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da valanga.

2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:

- a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi;
- b) realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;

- c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
e) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose.
4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste siano compatibili, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Articolo 10

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.

Articolo 11

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media – P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui ai commi 3 e segg. del presente articolo.
2. Per le aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.
3. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e da valanga media P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio.
- Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

Articolo 12

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- e) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
- g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
- h) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- i) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- j) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
- k) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti l) e m). E' altresì consentita la ristrutturazione degli immobili soggetti a vincolo architettonico, nonché delle infrastrutture a finalità pubblica;
- l) interventi di ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro;

m) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto) a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;

n) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche e valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere i) e n) nonché c), d) e) e k) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera h), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.

Articolo 13

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità geologica e da valanga molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica e da valanga;

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;

d) interventi di manutenzione delle piste da sci e di realizzazione di nuove, qualora non ricadono in aree interessate da fenomeni di cadute massi, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;

e) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;

g) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;

h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;

i) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, qualora non comportino aumento di superficie o volume;

j) interventi di demolizione senza ricostruzione;

k) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);

l) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche o valanghive locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere e), h) e k) e nonché c) e d) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera j), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. Nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica o da valanga molto elevata P4, non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

- b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
c) stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
d) depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.
7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.

Articolo 14

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché siano segnalate le situazioni di rischio;
d) interventi di manutenzione, restauro e risanamento di opere pubbliche o di interesse pubblico;
e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento, non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio;
g) interventi di demolizione senza ricostruzione;
h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);
k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati, per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;
l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;

m) attrezzature e strutture mobili o provvisorie, non destinate al pernottamento di persone, per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale ovvero le attrezzature temporanee indispensabili per la conduzione dei cantieri, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;

n) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere h), l) e m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 15

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata – P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
- d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
- g) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;

k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 17

Misure di tutela nelle aree fluviali

1. Nelle more dell'emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, fermo restando l'efficacia di esistenti misure di salvaguardia o di norme di piano, i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituiti la rete idrografica dei bacini idrografici del Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, sono classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e pertanto per gli stessi valgono le corrispondenti norme previste nel presente Piano.

2. Fanno eccezione a quanto sopra richiamato i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di adozione del progetto di Piano per i quali l'autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee documentazioni storiche, riferite ad eventi alluvionali, o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre all'Autorità di bacino l'inserimento nella classe di pericolosità P3.

3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, assume gli eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio e li sottopone all'approvazione del Comitato Istituzionale.


4. A parziale deroga di quanto previsto dalle norme corrispondenti alla pericolosità idraulica P4, nelle aree predette, è permessa la presenza di eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alleseguenti condizioni:

- assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell'Amministrazione comunale, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi dal territorio intrarginale;
- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.


5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nell'ambito delle perimetrazioni cartografiche definite in occasione delle conferenze programmatiche di cui al precedente art. 7, saranno anche contestualmente identificati, per i corsi d'acqua principali o ritenuti preminenti, in termini di rischio idrogeologico, le sponde, le rive o gli argini.

6. Per la delimitazione delle aree a pericolosità e del rischio idrogeologico del restante reticolo idrografico, l'Autorità di Bacino può avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni locali. Tali perimetrazioni, sentite le competenti Regioni, saranno successivamente integrate nel P.A.I. con le procedure previste dalla legge.






Carte della Pericolosità Idraulica




Piano di Assetto Idrogeologico: Estratti Fuori scala





LEGENDA

-  Limite comunale
-  Area fluviale
-  P1 Area a moderata pericolosità
-  P2 Area a media pericolosità
-  P3 Area ad elevata pericolosità





Piano di Assetto Idrogeologico: Estratti Fuori scala

Carte pericolosità e rischio geologico



Piano di Assetto Idrogeologico: Estratti Fuori scala



LEGENDA

Classi di Pericolosità Geologica


- P1
- P2
- P3
- P4
- Paleofrane e/o frane antiche

Classi di Pericolosità Idrogeologica


- P1
- P2
- P3
- P4

Confine Comunale

Limite bacino fiume Piave



Piano di Assetto Idrogeologico: Estratti Fuori scala



Piano di Assetto Idrogeologico: Estratti Fuori scala

LEGENDA

Classi di Pericolosità Geologica


	P1
	P2
	P3
	P4
	Paleofrane e/o frane antiche



Classi di Pericolosità Idraulica

	P1
	P2
	P3
	P4


Confine Comunale

Limite bacino fiume Piave







Carte pericolosità da valanghe




Perarolo di Cadore, fuori scala



Cadore, Ospitale di Cadore, fuoriscaia



Castellavazzo, Longarone, fuori scala



Belluno, fuori scala

LEGENDA


CLASSI DI PERICOLOSITA'

P3 = Pericolosità elevata:
elementi individuati dalla sovrapposizione della perimetrazione determinata mediante inchiesta sul terreno con quella effettuata su base fotointerpretativa.

P2 = Pericolosità moderata:
elementi individuati o dalla determinazione per fotointerpretazione o mediante inchiesta sul terreno.

Ricade nella classe P3, oltre agli esempi a fianco illustrati, ogni possibile combinazione fra un tematismo determinato per fotointerpretazione (arancione) e uno individuato mediante inchiesta sul terreno (viola)

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DELLA LA CARTA DI LOCALIZZAZIONE PROBABILE DELLE VALANGHE



1.9 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE LOCALE

1.9.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno

◇	Denominazione PP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno
◇	Categoria PP	Piano urbanistico generale
◇	Sigla PP	PTCP
◇	Settore PP	Territoriale/urbanistico/ uso suolo
◇	FONTE NORMATIVA	D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" L.R. 23 aprile 2004, n. 11
◇	NATURA DI PP	
	X Strategica	
	X Strutturale	
	X Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Regionale: Veneto
◇	FINALITA'	<p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari del Piano Strategico e dello stesso PTCP, con i quali la società bellunese ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo socio economico.</p> <p>2. In attuazione di quanto sopra, il PTCP prevede, disciplina e detta norme in conformità alle previsioni dell'art. 22 della L.R. 11/2004 e in particolare:</p> <p>a) acquisisce, verifica e riorganizza i dati e le informazioni che formano il quadro conoscitivo territoriale provinciale;</p> <p>b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie di interesse comunitario e ne affina le relative tutele, provvedendo al loro monitoraggio e alla revisione, se necessario, delle norme di conservazione, per garantire al meglio la continuità dei valori naturalistici e ambientali del territorio provinciale;</p> <p>c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico, idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale, anche in relazione con la tutela degli assetti naturalistici e alla loro capacità di influire sulla stabilità delle terre;</p> <p>d) individua e definisce gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e la strategia di mantenimento dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale, tenuto conto delle relazioni con la Rete Ecologica Provinciale e degli obiettivi di tutela sanciti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;</p> <p>e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e alla difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;</p> <p>f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della L.R. n. 13 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.;</p> <p>g) riporta i vincoli territoriali previsti dalle disposizioni di legge;</p> <p>h) individua gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e di riserve naturali di competenza provinciale e delimita le zone umide, i biotopi e le altre aree naturali, in quanto sistemi da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio, provvedendo altresì a stabilire le linee di indirizzo per la gestione degli ambiti territoriali che contengono tali sistemi;</p> <p>i) individua e disciplina i corridoi ecologici della rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le zone umide di cui alla precedente lettera h), tenuto anche conto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del presente articolo, secondo le specifiche direttive, prescrizioni e vincoli di cui agli articoli successivi;</p> <p>j) perimetra i centri storici, individua le ville venete, i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;</p>

		<p>k) definisce gli obiettivi e individua gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale, compresi i sistemi di riqualificazione ambientale;</p> <p>l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla L.R. n. 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";</p> <p>m) circoscrive, sulla base dei criteri di cui all'art. 24, comma 1, lettera g) della legge urbanistica regionale, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, nonché gli ambiti di riqualificazione di cui alla precedente lettera k);</p> <p>n) delimita gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica regionale, compresi gli ambiti di interesse naturalistico e quelli che partecipano alla rete ecologica provinciale;</p> <p>o) individua i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i cui Piani di assetto del territorio (PAT) possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'art. 46, comma 2, lettera p) della stessa legge regionale.</p>
◇	EFFICACIA	Il PTCP assume l'efficacia e la valenza di cui all'art. 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", nonché dell'art. 22 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Adottato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 55 del 07 novembre 2008 ai sensi della Legge regionale urbanistica n. 11/2004. La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio.

La Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1136 del 23 marzo 2010 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Belluno, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio.

Il PTCP approvato dalla Regione del Veneto è stato adeguato alle prescrizioni indicate nella delibera di approvazione e nel correlato parere espresso dalla Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come risulta dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 121 del 5 maggio 2010 di presa d'atto di tale adeguamento.

“1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari del Piano Strategico e dello stesso PTCP, con i quali la società bellunese ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo socio economico.”

“2. In attuazione di quanto sopra, il PTCP prevede, disciplina e detta norme in conformità alle previsioni dell'art. 22 della L.R. 11/2004 e in particolare:

- a) acquisisce, verifica e riorganizza i dati e le informazioni che formano il quadro conoscitivo territoriale provinciale;*
- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie di interesse comunitario e ne affina le relative tutele, provvedendo al loro monitoraggio e alla revisione, se necessario, delle norme di conservazione, per garantire al meglio la continuità dei valori naturalistici e ambientali del territorio provinciale;*
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico, idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale, anche in relazione con la tutela degli assetti naturalistici e alla loro capacità di influire sulla stabilità delle terre;*
- d) individua e definisce gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e la strategia di mantenimento dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale, tenuto conto delle relazioni con la Rete Ecologica Provinciale e degli obiettivi di tutela sanciti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;*
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e alla difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;*

- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della L.R. n. 13 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti dalle disposizioni di legge;
- h) individua gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e di riserve naturali di competenza provinciale e delimita le zone umide, i biotopi e le altre aree naturali, in quanto sistemi da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio, provvedendo altresì a stabilire le linee di indirizzo per la gestione degli ambiti territoriali che contengono tali sistemi;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici della rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le zone umide di cui alla precedente lettera h), tenuto anche conto di quanto previsto dalle lettere c) e d) del presente articolo, secondo le specifiche direttive, prescrizioni e vincoli di cui agli articoli successivi;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete, i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) definisce gli obiettivi e individua gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale, compresi i sistemi di riqualificazione ambientale;
- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla L.R. n. 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
- m) circoscrive, sulla base dei criteri di cui all'art. 24, comma 1, lettera g) della legge urbanistica regionale, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, nonché gli ambiti di riqualificazione di cui alla precedente lettera k);
- n) delimita gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica regionale, compresi gli ambiti di interesse naturalistico e quelli che partecipano alla rete ecologica provinciale;
- o) individua i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i cui Piani di assetto del territorio (PAT) possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'art. 46, comma 2, lettera p) della stessa legge regionale.

Gli elaborati cartografici si compongono di 2 tavole tematiche alla scala 1:50.000, a loro volta suddivise in due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale.

C1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (a) e (b)

C2 - Carta delle fragilità (a) e (b)

C3 - Sistema ambientale (a) e (b)

C4 - Sistema insediativo e infrastrutturale (a) e (b)

Gli elaborati cartografici elencati di seguito si compongono di 1 tavola tematica alla scala 1:50.000, suddivisa in due elaborati, a) e b) per coprire l'intero territorio provinciale, e 2 tavole tematiche alla scala 1:100.000.

C5 - Sistema del paesaggio (a)

C5 - Sistema del paesaggio (b)

C6 - Carta delle azioni strategiche

C7 - Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico - culturale

Il progetto e il PTCP della Provincia di Belluno: interferenze progetto/Piano

Un quadro generale è osservabile nella tavola C7 del Piano "Sistema dei siti e delle risorse di maggior importanza ambientale, territoriale e storico-culturale.


Il progetto dell'elettodotto attraversa tali aree, in particolare

- Parchi e riserve istituite (D.Lgs 42/04 art.142) si troveranno vicino alla linea di progetto, soprattutto per quanto riguarda una piccola parte nella zona sud del tracciato. Questi sono ambiti caratterizzati da elevata naturalità e definiti come invariati del paesaggio (art.25 comma 1 let.b)
- Zone SIC e ZPS (D.G.R. 11/12/2007) saranno attraversate dalla linea, soprattutto nella parte nord del tracciato. Nella parte sud si avrà una interferenza tra il confine del comune di Belluno e del comune di Ponte nelle Alpi.

- Biotipi di interesse provinciale (art.18,19,21) interferiranno con la linea al confine con il centro di Belluno, i restanti si troveranno nelle vicinanze del tracciato.
- Nodi ecologici complessi (art.18,19) sono presenti per la parte sud del tracciato nel comune di Ponte nelle Alpi e Soverzene, interferendo solo con il primo in modo limitato. La parte Nord, dal comune di Castellavazzo a Perarolo di Cadore è completamente avvolta dai nodi ecologici, che saranno interferiti dalla linea dell'elettrodotto.
- I corridoi ecologici (art.18,19,20) sono localizzati principalmente lungo il percorso del fiume Piave. Per quanto riguarda il percorso dell'elettrodotto, questo segue la linea tracciata dal corso. La parte sud si troverà, fino al comune di Castellavazzo, a stretto contatto con tale ambito della rete ecologica di progetto.
- Le aree di connessione ecologica (art.18,19,21) interessano la zona di Belluno e di Ponte nelle Alpi.
- Per quanto riguarda i corsi d'acqua si avranno quattro attraversamenti del fiume Piave nei comuni di Ponte nelle Alpi, Soverzene e Ospitale di Cadore. Tale sistema è considerato un invariante per quanto precisato nell'art. 25 comma 1 lett.c.


Dalla cartografia C5 "Sistema del paesaggio" allegata al PTCP è possibile ottenere le seguenti informazioni riguardanti il progetto in esame per gli ambiti di pregio paesaggistico (art.25, comma 1, lett.g):


- L'elettrodotto rientra negli ambiti strutturali delle Dolomiti Ampezzane, Cadorine e Comelico, delle Dolomiti Bellunesi, delle Dolomiti Zoldane e nella Valbelluna e Feltrino.
- Nella parte a ridosso del Fiume Piave attraverserà dei sub-ambiti paesaggistici quali alvei, greti e laghi (art.25, comma 1, lett.c). nelle vicinanze dei centri abitati, soprattutto nella parte sud del tracciato, rientrerà in ambiti di pregio paesaggistico da tutelare quali i centri storici in zone vallive (art.25, comma 1, lett. l-m e comma 2, art.26). Nella parte nord il tracciato interesserà invece ambiti boscati (art. 25, comma 1, lett.a,d). sono presenti anche zone di potenziale degrado ambientale, funzionale e paesaggistico.
- Gli iconomi a cui si fa riferimento all'art.25, comma 1, lett.o sono principalmente tre visibili dal percorso di progetto: Monte Pizzocco, Centrale di Soverzene e il Vajont.
- Il geosito (art.25, comma 1, lett.n e comma 3) più vicino all'area di indagine è il Bocca di Rospo, ma non avrà interferenze con il progetto.
- Lungo il percorso sono presenti alcuni alberi monumentali, che non vengono interferiti con il progetto in quanto il più vicino si trova a 500m dalla linea di elettrodotto. Tali monumenti naturali si trovano principalmente nella parte sud del progetto nella zona limitrofa del centro di Belluno, nel comune di Longarone e di Castellavazzo.(art.25, comma 1, lett.n).
- Disseminate lungo tutto il percorso sono presenti sia manufatti religiosi, storici tutelati, ville venete (art.25 e 27), cave di pietra e miniere storiche, siti archeologici e industriali e architetture del 900 (art.25 e 27).
- Gli elaborati costituiti dalla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e Tav. C.7 (Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale) e dall'allegato B.2.14 (Linee guida per la pianificazione: il Paesaggio) rappresentano la base del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle relative invarianti.
- Il PTCP mette poi in evidenza il sistema insediativo e infrastrutturale della provincia di Belluno. Facendo riferimento a quanto riportato nella tavola C4 del Piano si può osservare che:
- È prevista una crescita dei poli urbani nel centro di Belluno (art.28 e 30)
- Il progetto si ritrova all'interno di poli produttivi a destinazione mista, per l'innovazione e in ambiti di fragilità ambientale (art. 32,33,34)
- Gli ambiti agricoli (art.31) interessati saranno quello seminativo e prativo, principalmente nel comune di Belluno, e quello boscato, soprattutto nella parte nord del percorso.
- Sono presenti strade di secondo e terzo livello, nelle vicinanze anche l'autostrada A27 Venezia Belluno(art.47.48,49). Infrastrutture come aeroporti minori ed Elioporti nella zona tra Belluno e Ponte nelle Alpi (art.54). la linea di elettrodotto segue la linea ferroviaria, ove possibile (art. 47).




PTCP vigente: estratto tav. C1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale- Fuori scala


Rete Natura 2000


 SIC (D.G.R. 11/12/2007 n. 4059)


 ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n. 4059)


Aree tutelate


 Ghiacciai (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.e)


 Ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m. s.l.m.
(D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.d)


 Fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300 m.
dalla linea di battigia (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.a
e b)

 Parchi e Riserve nazionali o regionali (D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i. art.142, lett.f) (L. 394/91 e L.R. 40/84)


 Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da
usi civici (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.h)

 Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i. art.136)


 Aree soggette a vincolo forestale (L.R. 52/78)

 Zone Umide (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.i, art.19
NdA del PTRC)


 Vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267/1923


 Corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui R.D. 1755/1933
(D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art.142, lett.c)


Pianificazione territoriale e di settore


 Perimetro Piani Area (Approvati)


 Perimetro Piani Area (Adottati)

 Ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali
(art.33 NdA del PTRC)


 Ambito per l'istituzione del parco dell'Antica strada
d'Alemagna Greola e Cavallera (art.30 NdA del PTRC)

 Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e
competenza provinciale (art.34 NdA del PTRC)

 Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e
competenza degli EE.LL. (art.35 NdA del PTRC)

 Ambiti naturalistici di livello regionale (art.19 NdA del PTRC)

 Zone selvagge (art.19 NdA del PTRC)

 Centri storici (L.R. 80/80, art.35 NdA del PTRC)

 Centri storici minori (L.R. 80/80, art.35 NdA del PTRC)

**Aree a rischi Idraulico e Idrogeologico in riferimento al
P.A.I. (d.C.I. n.4 del 19.06.07)**

 Pericolosità idraulica


 Pericolosità geologica

Acque superficiali

 Reticolo idrografico

 Laghi

Tratto tra Belluno e Ponte nelle Alpi



PTCP vigente: estratto tav. C1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale- Fuori scala

Nel tratto tra Belluno e Ponte delle Alpi il tracciato dell'elettrodotto schematizzato in figura si sviluppa attraversando ambiti vincolati ai sensi di leggi nazionali e regionali, come riassunto dalla tavola C1 del PTRC, che effettua la ricognizione dei vincoli e della pianificazione territoriale vigente.

A nord del territorio comunale di Belluno il tracciato attraversa un ambito ZPS a est del territorio di Ponte nelle Alpi, come meglio evidenziato all'interno della presente relazione in riferimento alla V.Inc.A.

Ancora a nord ovest del territorio di Belluno il PTRC evidenzia un ampio ambito individuato in tavola come "Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004 e s.m.i, art. 136)".


Il tracciato lambisce inoltre ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 NdA del PTRC vigente). Gli stessi ambiti sono presenti a est del tracciato di collegamento tra Belluno e Ponte nelle Alpi, a sud di quest'ultimo.



Gli strumenti urbanistici evidenziano la presenza di un'area di pericolosità idraulica individuata dal PAI, sovrapposta in parte a Vincolo Idrogeologico Forestale R.D. 3267/1923, a un SIC e a un'ampia zona umida.

Lo stesso vincolo idrogeologico forestale è presente in corrispondenza dell'area di notevole interesse pubblico a nord –ovest dell'abitato di Belluno.

Tratto Ponte nelle Alpi – Soverzene - Longarone




PTCP vigente: estratto tav. C1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale- Fuori scala

Tutto il tracciato che collega Ponte nelle Alpi a Longarone, attraversando il territorio di Soverzene, è inserito in un'ampiarporzione di territorio soggetto a Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267/1923.

Il tracciato è inoltre compreso negli ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 N.D.A del PTRC).

Tratto Longarone – Castellavazzo – Ospitale di Cadore




PTCP vigente: estratto tav. C1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale- Fuori scala

Tutto il tracciato che collega Longarone a Ospitale di Cadore attraversa nuovamente ambiti soggetti a vincoloidrogeologico-forestale.

A nord del territorio di Castellavazzo il tracciato di progetto attraversa un ambito SIC/ZPS e individuato nel PTRC come “Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (Art. 34 N.d.A. del PTRC), correndo tangente all’ambito naturalistico di livello regionale individuato dal PTRC e normato dall’art. 19 N.d.A. PTRC.

Tratto Ospitale di Cadore – Perarolo di Cadore



PTCP vigente: estratto tav. C1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale- Fuori scala

Anche l'ultimo tratto del tratto del tracciato di progetto attraversa un ambito completamente sottoposto a vincolo idrogeologico forestale. Il tracciato inoltre lambisce un ambito che ilPTRC individua come "Area a tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (Art. 34 N.d.A. PTRC).

Tutta l'area del tracciato è all'interno di un ambito SIC/ZPS.

Centri storici dal PTCP

Tutto il tracciato attraversa territori e paesi in cui sono ben evidenziati dal PTCP (e normati allo specifico art. 26 delle N.d.A.) i Centri Storici.

Il PTCP individua infatti nella Tav. C.4 "*Sistema insediativo e infrastrutturale*" ed elenca i centri di antica formazione; l'individuazione dei centri storici è desunta dall'Atlante dei Centri Storici edito dalla Regione Veneto nel 1983. Per la provincia di Belluno sono individuati e perimetrali 398 centri, mentre altri 236 risultano solo indicati, ma non perimetrati.

Essi si distinguono in:

1. centri storici di notevole importanza;
2. centri storici di grande interesse;
3. centri storici di medio interesse,

sulla base dei rapporti dell'insediamento con il processo insediativo principale e dell'alternarsi delle vicende storiche, nonché dell'influenza rilevante nella conformazione del centro prodotta da precisi piani che hanno presieduto la definizione degli spazi pubblici, regolato gli assi viari e stabilito le tipologie edilizie residenziali e degli annessi rustici.

Carta del sistema ambientale

Norme tecniche PTCP


Art. 20 (disposizioni per i sistemi di connessione ecologica)


... 8. Nei corridoi ecologici sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela e il potenziamento della biodiversità e le funzioni che favoriscono lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Sono ammessi inoltre l'ordinaria utilizzazione orticola, il pascolamento e le restanti attività agricole-zootecniche. Sono invece esclusi gli interventi di indole colturale e naturalistica che possano comportare incrementi del rischio idraulico o di fenomeni franosi.

9. Nei corridoi ecologici sono incentivati gli interventi di mantenimento degli assetti naturalistici che non comportino incrementi del rischio, compresi quelli di gestione degli eventuali popolamenti forestali spontaneamente insediatisi in questi ambiti, quando tali interventi siano volti a ridurre l'attitudine allo scalzamento e allo sradicamento delle componenti arboree e di quelle legnose in genere, durante gli eventi di piena, fatto salvo quanto previsto dalle norme di sicurezza idraulica e idrogeologica.

10. Gli interventi in grado di ridurre la biopermeabilità del territorio dovranno prevedere adeguate opere di sostegno ecologico ed ambientale destinate a conservare o a potenziare le naturali linee di trasferimento delle specie animali da un luogo all'altro del territorio provinciale.

11. Sarà cura dell'Amministrazione provinciale affiancarsi ai Comuni e agli altri soggetti promotori degli interventi di cui al comma precedente nella individuazione delle opere di sostegno ecologico ed ambientale e nella redazione di un manuale tecnico in materia.





PTCP vigente: estratto Carta dei Sistema Ambientale- Fuori scala





Legenda:

Aree tutelate

art. 25

-  Parchi istituiti (D.Lgs. 42/04 art. 142)
-  Riserve istituite (D.Lgs. 42/04 art. 142)
-  Area wilderness (Foresta demaniale regionale Val Montina)
-  SIC (D.G.R. 11/12/2007 n.4059)
-  ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n.4059)



Rete ecologica di progetto

-  Biotopi di interesse provinciale artt. 18,19,21
-  Nodi ecologici complessi artt. 18,19
-  Aree di connessione ecologica artt. 18,19,21
-  Corridoi ecologici artt. 18,19,20

Acque superficiali

-  Corsi d'acqua artt. 22,23,25
-  Laghi artt. 22,24,25

Limiti amministrativi

-  Confini provinciali
-  Confini comunali

Carta sistema del paesaggio*Norme tecniche PTCP*

Art. 25 (invarianti e valorizzazioni del paesaggio)

2. Gli elaborati costituiti dalla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e Tav. C.7 (Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale) e dall'allegato B.2.14 (Linee guida per la pianificazione: il Paesaggio) rappresentano la base del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle relative invarianti.

3. Il Consiglio provinciale, con specifica deliberazione, potrà integrare e aggiornare l'elenco e la dimensione delle invarianti sulla base di future ricognizioni degli assetti territoriali. Le integrazioni di cui sopra non produrranno variante del presente PTCP.


4. Per i geositi valgono le seguenti prescrizioni:

a) i Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri piani di assetto territoriale (PAT/PATI), individuano e censiscono i geositi, sui quali non vanno previsti interventi di trasformazione, se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela;

b) i Comuni definiscono anche le norme di tutela dei geositi, prevedendo espressamente norme di tutela delle skyline e dei con visuali;

c) nei medesimi siti non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrogeologiche, se non per motivi di sicurezza, di incolumità e di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni;

d) i Comuni trasmettono alla Provincia la proposta di individuazione di nuovi geositi o la ripermetrazione di quelli già censiti, al fine di consentire l'aggiornamento del PTCP.



PTCP vigente: estratto Carta dei Sistema del Paesaggio- Fuori scala

PTCP vigente: estratto Carta dei Sistema del Paesaggio- Fuori scala

Monumenti naturali o land markers	art. 25		
Alberi monumentali			
Geositi			
Grandi complessi monumentali	art. 25		
1 Certosa di Vedana			
2 Santuario dei SS Vittore e Corona			
Elementi di valore storico e ambientale del paesaggio	art. 25		
Ville venete			
Architettura del '900			
Manufatti storici tutelati			
Manufatti religiosi			
Manufatti difensivi			
Cave di pietra e miniere storiche			
Siti di archeologia industriale			
Siti e manufatti archeologici			
Siti dell'identità ecologica e culturale			
Limiti amministrativi			
Confini provinciali			
Confini comunali			
		AMBITI STRUTTURALI DI PAESAGGIO DEFINITI DALLA REGIONE	art. 25
		1 Dolomiti Ampezzane, Cadorine e del Comelico	
		2 Dolomiti Agordine	
		3 Dolomiti Zoldane	
		4 Dolomiti Bellunesi	
		5 Valbelluna e Feltrino	
		6 Alpago e Cansiglio	
		7 Altopiani di Lamon e Sovramonte	
		8 Massiccio del Grappa	
		SUB-AMBITI PAESAGGISTICI	
		Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare	art. 25
		Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici d'alta quota	
		Ambiti di pregio paesaggistico e paesaggi storici dei versanti vallivi	
		Boschi storici	
		Ambiti di pregio paesaggistico da valorizzare	art. 25
		Ambiti boscati	
		Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesaggistica	art. 25
		Aree di potenziale degrado ambientale, funzionale e paesaggistico	
		Paesaggi delle acque	art. 25
		Alvei, greti e laghi	
		Corsi d'acqua	
		AMBITI PROVINCIALI DELLE TRADIZIONI COSTRUTTIVE LOCALI	art. 25
Monumenti naturali o land markers		A Alberi monumentali	
Geositi		B Edilizia minore Sappadina	
Grandi complessi monumentali		C Edilizia minore del Comelico	
1 Certosa di Vedana		D Edilizia minore del Cadore	
2 Santuario dei SS Vittore e Corona		E Edilizia minore Ampezzana	
Elementi di valore storico		F Edilizia minore dell'alto Cordevole	
Ville venete		G Edilizia minore della Valle del Boite	
Architettura del '900		H Edilizia minore della Valle di Zoldo	
Manufatti storici tutelati		I Edilizia minore del canale del Piave	
Manufatti religiosi		J Edilizia minore del Longaronese	
Manufatti difensivi		K Edilizia minore dell'Agordino Soprachiusa	
Cave di pietra e miniere storiche		L Edilizia minore dell'Agordino Sottochiusa	
Siti di archeologia industriale		M Edilizia minore dell'Alpago	
Siti e manufatti archeologici		N Edilizia minore del Bellunese	
Siti dell'identità ecologica e culturale		O Edilizia minore del Feltrino	
Limiti amministrativi		ELEMENTI PUNTUALI DEL PAESAGGIO Iconemi	art. 25
Confini provinciali		Visioni scenografiche dell'immaginario collettivo	
Confini comunali			

**PTRC PROVINCIA DI BELLUNO
Approvato con DGR n. 1136 del 23 marzo 2010**

Tavole di riferimento	Analisi
<i>C1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale</i>	<i>Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici legati all'individuazione delle fragilità, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati</i>
<i>C2 – Carta Delle Fragilità</i>	<i>Artt. 6, 7 PTCP. Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici legati all'individuazione delle fragilità, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati</i>
<i>C3 - Sistema ambientale</i>	<i>Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</i>
<i>C5 - Sistema del paesaggio</i>	<i>Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</i>
<i>C7 - Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico - culturale</i>	<i>Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</i>

NORME SPECIFICHE RELATIVE AGLI ELETTRODOTTI

**Disciplina delle attività produttive: energia
art. 45 Indirizzi energetici provinciali**

- 1. In sede di revisione del proprio regolamento edilizio i Comuni recepiscono le indicazioni contenute nell'allegato B.2.18 (Linee Guida per un regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale): esse possono essere specificate in indirizzi più dettagliati in base al tipo di intervento ed alla specificità locale.*
- 2. I Comuni promuovono, inoltre, incentivi (volumetrici, riduzione degli oneri urbanizzazione o del costo di costruzione) per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici anche secondo le indicazioni contenute nell'allegato B.2.18 (Linee Guida per un regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale).*
- 3. I Comuni verificano l'attuazione delle norme comunitarie (2002/91/CE) e nazionali (D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.) relativamente alle quote di energie rinnovabili da prevedere negli interventi edilizi.*
- 4. Negli interventi finalizzati alla produzione di energia, laddove lo sfruttamento delle fonti energetiche dovesse interessare più Comuni, si dovrà ricorrere allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 58 con applicazione della perequazione territoriale.*

art. 46 Coordinamento della rete energetica

- 1. La Provincia promuove il coinvolgimento di una pluralità di soggetti quali gestori di servizi pubblici e privati, Enti locali e di bacino per il coordinamento di politiche comuni per una gestione delle fonti energetiche, anche rinnovabili, a livello provinciale.*
- 2. La concertazione dovrà trovare concreta attuazione nella redazione del Piano Energetico Provinciale (PEP) che, in accordo con la pianificazione energetica statale e regionale, provvederà a promuovere:*
 - a) la divulgazione di una cultura sul risparmio energetico attraverso molteplici interventi che spazieranno da un uso più razionale degli impianti tecnologici alla diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento, alla ottimizzazione energetica, alla certificazione energetica in campo edilizio, ecc.;*
 - b) la realizzazione di impianti per l'utilizzo delle diverse energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse,*

idroelettrico, geotermico, eolico), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale così che l'energia prodotta sia disponibile prioritariamente per gli utenti prossimi al luogo di installazione dei nuovi impianti, mentre la biomassa dovrà provenire preferibilmente dalla filiera locale;
c) criteri di dimensionamento e localizzazione dei nuovi impianti che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la produzione energetica, anziché l'ottimizzazione della sola produzione;
d) la verifica, anche attraverso l'uso di idonei indicatori ambientali di cui all'art. 67 (Monitoraggio), che le previsioni di piano contribuiscano a diminuire le pressioni esercitate sulle diverse risorse non rinnovabili e a migliorare lo stato delle risorse ambientali, sia all'interno che all'esterno del territorio provinciale;
e) lo sviluppo di risorse energetiche locali, quali quelle rinnovabili e quelle derivanti dai rifiuti;
f) lo sviluppo, l'innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell'energia;
g) la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio circostante.

COERENZA



Il PTCP vigente non prevede precise disposizioni riguardo al posizionamento di elettrodotti, anche se negli articoli 45 e 46 prevede indirizzi provinciali per coordinare la rete energetica prevedendo lo sviluppo, l'innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell'energia e la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio circostante.

Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.

Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati

Il progetto risulta essere COERENTE con il PTCP per gli aspetti legati al miglioramento della distribuzione energetica e degli impatti a livello ambientale e paesaggistico. Per maggiori dettagli si rimanda al PAI, alla Relazione Geologica, al Piano di gestione Dolomiti Feltrine e Bellunesi e agli strumenti urbanistici di maggiore dettaglio.

1.10 PIANIFICAZIONE A LIVELLO INTERCOMUNALE

1.10.1 Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Soverzene – Longarone (adottato)

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) "Longaronese", comprendente l'intero territorio dei Comuni di Longarone e Soverzene, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PATI sia in fase pianificatoria che gestionale sono:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
- b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvopastorali;
- c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree maggiormente penalizzate;
- d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storicoculturale;
- e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PATI.

Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione strategica intercomunale prevede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro Conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR 11/2004;
- i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;
- k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla LR 11/2004;
- n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
- o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
- p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;

- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

Il PATI "Longaronese" è stato adottato con le deliberazioni del C.C. del Comune di:

- Longarone n. 9 del 15.03.2010
- Soverzene n. 6 del 13.03.2010

Per quanto concerne la relazione seguente si andranno ad analizzare i seguenti campi del PATI:

- il sistema naturalistico- ambientale
- il sistema insediativo e storico paesaggistico

attraverso l'utilizzo delle cartografie necessarie si è effettuato il confronto tra quanto presentato dal Piano e le direttrici dell'eletrodotta di interesse.

Il confine del PATI sarà attraversato da una parte delle cinque direttrici qui elencate:

- Polpet-Forno di Zoldo 132kV
- Polpet – Desedan (interrato) 132 kV
- Desedan – Gardona 132kV
- Polpet- Soverzene 220kV
- Popet-Lienz 220kV

Le direttrici sopra menzionate si trovano prevalentemente all'interno degli ambiti territoriali omogenei ATO (art.3 e 25. Allegato 4a) fluviali maggiori. Per la direttrice che si dirige verso Forno di Zoldo bisogna tener conto per una lunghezza limitata dell'ATO dei nuclei terrazzati storici, vicino al centro abitato e l'ATO dell'ambito del bosco e della montagna nella parte più a ovest.

Le linee da 220 kV si manterranno fuori dai centri abitati, attraversando zone boscate e vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/2004 art. 5a) rientrando nel vincolo idrogeologico-forestale (art.5b), al limite con ambiti naturalistici di livello regionale, allontanandosi da depuratori e cimiteri.

Le direttrici da 132kV interesseranno i medesimi ambiti delle linee da 220kV ma interferiranno nella parte verso Forno di Zoldo con le zone SIC e ZPS (art.5a), parchi e riserve naturali trovando in aree quindi a valore ecologico elevato (art.16). Lungo il percorso la direttrice in questione dovrà attraversare il torrente Maè, vincolo paesaggistico. Dopo la stazione di Desedan le direttrici Polpet-Forno di Zoldo e Desedan-Gardona rientrano per un piccolo tratto in aree a rischio geologico e valanghivo secondo quanto previsto dal PAI (art.5b).

Come detto precedentemente le linee si mantengono lontano dai centri abitati e quindi anche da edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale (art.9). Dal punto di vista delle unità paesaggistiche le due linee attraversano principalmente prati di fondovalle, boschi di latifoglie, corsi d'acqua, rocce e ghiaioni e alcuni terrazzamenti agrari (art.16). La linea da 220 kV che si mantiene nelle vicinanze del fiume Piave rientra per alcuni tratti all'interno dei corridoi ecologici (art.8).

Si riporta l'estratto delle norme tecniche del PATI in relazione agli elettrodotti:

"Direttive e prescrizioni

- Elettrodotti

Il territorio del PATI è interessato dall'attraversamento di numerose linee di media ed alta tensione, riportate graficamente alle tav. 1a e 1b. Tali attraversamenti interessano gran parte dei centri e nuclei urbani esistenti con le conseguenti problematiche relative all'inquinamento elettromagnetico puntualmente evidenziate negli elaborati VAS.

Al fine di eliminare o ridurre tali criticità, le tav. 4a e 4b riportano i tratti di elettrodotti previsti in dismissione ed i tratti sostitutivi, sia aerei che interrati.

L'art.14 lett. B) delle NdA del PATI disciplina gli impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica definendo le specifiche modalità di intervento per i nuovi tracciati.

Per i tracciati previsti in rimozione essa dovrà essere completata con la rimozione di tutte le relative strutture tecnologiche, ivi compreso il livellamento del terreno, qualora rimodellato in sede di installazione dei tralicci.

	Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella media valle del Piave STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Codifica RU22215A1BCX11380	
		Rev. N° 00	pag. 100

Non è ammesso il riutilizzo dei tracciati e dei tralicci esistenti a servizio di linee di minor capacità. I nuovi tralicci dovranno presentare caratteristiche tali da minimizzare l'impatto paesaggistico ed essere progressivamente sostituiti ai tralicci esistenti anche per le reti per le quali non è previsto lo spostamento. Le NdA specificano come le ipotesi di rilocalizzazione riportate graficamente alle tav. 4a e 4b siano da considerarsi indicative, potendo essere variate in sede esecutiva nel rispetto della finalità di tutela dei centri abitati."

◇	Denominazione PP	Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Soverzene - Longarone
◇	Categoria PP	PATI
◇	Sigla PP	Piani strategic di sviluppo
◇	Settore PP	Territoriale/Ambientale/Agricolo/Idrogeologico/Salute collettiva/Ambientale/Storico-monumentale/Paesaggio
◇	FONTE NORMATIVA	- Art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 (Veneto) - L.R. n.11/04 (Veneto) - D. Lgs. n. 152/06 (n. 04/2008)
◇	NATURA DI PP	
	<input checked="" type="checkbox"/> Strategica	
	<input checked="" type="checkbox"/> Strutturale	
	<input type="checkbox"/> Attuativa	
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Intercomunale
◇	FINALITA'	<p>Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) "Longaronese", comprendente l'intero territorio dei Comuni di Longarone e Soverzene, ne delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, perseguendo la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica. Esso definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.</p> <p>Le finalità fondamentali perseguite dal progetto di PATI sia in fase pianificatoria che gestionale sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico; la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvopastorali; il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree maggiormente penalizzate; la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storicoculturale; gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del PATI. <p>Sulla base di quanto previsto dalla LR 11/2004, il nuovo strumento di pianificazione strategica intercomunale provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none"> verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro Conoscitivo territoriale comunale; disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela,

	<p>riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;</p> <p>d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;</p> <p>e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;</p> <p>f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;</p> <p>g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);</p> <p>h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla LR 11/2004;</p> <p>i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;</p> <p>j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;</p> <p>k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;</p> <p>l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;</p> <p>m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla LR 11/2004;</p> <p>n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;</p> <p>o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;</p> <p>p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;</p> <p>q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;</p> <p>r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.</p>	
◇	EFFICACIA	A tempo indeterminato su previsioni decennali
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Adottato con le deliberazioni del C.C. del Comune di: - Longarone n. 9 del 15.03.2010 - Soverzene n. 6 del 13.03.2010

Note: di seguito vengono riportati alcuni estratti del PATI significativi:

“... Estratto Normativa...”

➤ Estratto relazione sintetica

Il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale "Longaronese" fonda il proprio progetto su alcuni obiettivi generali di rilevante interesse già definiti nel proprio Documento Preliminare. In particolare:

L'esplicitazione pratica di tali obiettivi si traduce poi in molteplici obiettivi specifici, costituiti da azioni generalizzate per l'intero territorio del PATI (es. salvaguardia o ricostituzione processi naturali, equilibri idraulici ed ecologici, miglioramento funzionalità degli insediamenti e qualità della vita nelle aree urbane, miglioramento accessibilità e collegamento con gli assi viari maggiori, ecc.) e da azioni specifiche ben definite e localizzate (es. grave di Soverzene: zona sportiva/ricreativa a nord e naturalistica a sud, progetto di riconversione dell'area industriale di Longarone in una R&S Area, delocalizzazione dei parcheggi della fiera, ecc.).

➤ Estratto relazione generale di progetto

Obiettivi del PATI

Sistema naturalistico-ambientale

Il PATI provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio", rispetto alle quali è valutata la "sostenibilità ambientale" delle principali trasformazioni del territorio anche con riferimento all'art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica.

Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PATI, che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata quali l'art.2 della L.R. 11/2004 e il Quadro Conoscitivo del P.T.C.P..

In particolare il PATI prevederà il recepimento della pianificazione ambientale sovraordinata, sarà finalizzato ad eliminare o mitigare le vulnerabilità evidenziate e favorirà le iniziative indirizzate ad una corretta fruizione pubblica e sostenibile di tali aree anche con riferimento a quanto previsto dal Piano Ambientale e dal Piano Pluriennale per lo Sviluppo Economico e Sociale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi approvati dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 60 del 15/11/2000.

Per quanto riguarda la risorsa ambientale e naturale rappresentata dal corso del Piave il PATI definisce come obiettivo strategico la valorizzazione di tale ambito, considerando le aree golenali e comunque gli ambiti compresi fra il corso d'acqua e le zone urbanizzate, come aree di primaria importanza per la tutela delle risorse naturali e dell'utilizzo compatibile a fini ricreativi.

Tali possibilità vanno individuate anche in relazione alle scelte viarie prevedendo comunque la messa in rete con tracciati funzionali fruibili a pedoni e ciclisti.

In generale il P.A.T.I. è finalizzato al contenimento ed alla mitigazione degli impatti della mobilità e verso modelli di contenimento energetico ed a favore dell'energia rinnovabile e del contenimento degli sprechi di risorse naturali ed ambientali.

In particolare il PATI definirà, con riferimento anche alle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico ed all'obbligo di messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico di cui all'art. della L.R. 11/2004:

- le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico
- le aree esondabili
- le iniziative relative al rischio sismico
- le regolamentazioni degli interventi di contrasto e di manutenzione per mitigare i rischi così individuati.

Il PATI provvede inoltre ad:

- individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare disciplinando l'utilizzo delle aree golenali e dei terreni adiacenti ai fini della conservazione degli habitat e della fruizione ricreativa controllata prevedendo la messa in sicurezza delle attrezzature localizzate in aree a rischio
- valutare, in fase di redazione del PATI e sentiti gli Enti competenti, la possibilità di modifica dei tracciati della viabilità maggiore e minore ove interessati da rischio di tipo idraulico ed idrogeologico
- definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare;
- verificare con apposita relazione idraulica ai sensi della DGR n. 3637 del 13.12.2002 e della DGR n. 1322 del 10 maggio 2006 la compatibilità delle previsioni di piano con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove necessario, l'attuazione di talune previsioni ad adeguati interventi di mitigazione e riduzione del rischio idraulico.

Sistema insediativo e storico-paesaggistico

Il PATI individua gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale ed agrario e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico.

Per gli ambiti o unità di paesaggio di interesse storico-culturale assicura, nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:

- l'individuazione delle caratteristiche e tipologie dei vari tipi di paesaggio in coerenza con l'art.2 c.1° punto c) della L.R. 11/2004;
- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei terreni a vocazione rurale secondo quanto previsto ed ammesso dalla L.R. 11/2004;
- la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

Relativamente agli elementi significativi del paesaggio di interesse storico, recepisce ed integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili da tutelare e ne specifica la relativa disciplina.

I centri storici minori situati nei comuni di Longarone e Soverzene presentano caratteri di degrado ambientale ed edilizio anche accentuato ai quali corrisponde – in un meccanismo di reciproca causa ed effetto - un progressivo abbandono da parte della popolazione residente.

Per queste ragioni l'obiettivo del recupero e valorizzazione dei centri storici minori viene individuato come elemento strategico del PATI da perseguire attraverso la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti, l'individuazione dei loro margini insediativi di recupero, l'individuazione e la disciplina dei manufatti e contesti di valenza storico-culturale in coerenza con quanto previsto all'art. 2 c.1° punto b) della L.R. 11/2004

Il PATI:

- verifica l'assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all'interno delle aree urbane definendo, per le aree degradate, gli interventi di riqualificazione e di possibile riconversione, e per le parti, o elementi, in conflitto funzionale, le eventuali fasce o elementi di mitigazione funzionale;
- individua delle opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico dell'insediamento, all'assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard abitativi e funzionali condivisi e secondo quanto previsto e consentito dalla L.R. 11/2004;
- stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali;
- definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari per gli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità ecologico-ambientale;

- definisce gli standard abitativi e funzionali che, nel rispetto delle dotazioni minime di legge, determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l'evoluzione storica degli insediamenti, favorendo la permanenza delle popolazioni locali.

Quali obiettivi strategici vengono inoltre individuati in particolare:

. la necessità di offrire attraverso il PATI adeguata risposta alla domanda insediativa che attualmente non riesce ad essere soddisfatta dalla disponibilità di piano attraverso:

a) la localizzazione di nuove aree di espansione residenziale di sufficiente dimensionamento, ambientalmente e strutturalmente compatibili, in fregio in particolare ai nuclei di Soverzene, Igne, Faè, Fortogna;

b) priorità negli altri centri minori agli interventi di recupero dei centri storici con possibilità di interventi minori di completamento;

c) valutazione, ove possibile, di ipotesi di densificazione. il completamento della riqualificazione urbana e dei nuovi elementi attrattori e di servizio (centro commerciale, museo, ecc.) previsti nel centro di Longarone.

Per il territorio rurale il PATI si pone l'obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- tutelare i suoli a vocazione pascoliva e malghiva, nonché le aree prative esistenti, limitandone il consumo ed anzi recuperando al prato pascolo le aree oggetto di rimboschimenti spontanei recenti, in particolar modo per quelli adiacenti ai nuclei urbani;


- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull'impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;

- promuovere, nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari;

- recepire i criteri della recente variante ai sensi della L.R. 24/85 per la classificazione del territorio secondo: le colture specializzate e le aree di primaria importanza ai fini agricoli, le aree compromesse caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, le aree di riaccorpamento fondiario, le aree prative e di recupero prativo, le aree boschive;

- definire i criteri per l'individuazione dei beni culturali tipici della zona agricola e per la loro disciplina in funzione delle loro caratteristiche tipologiche, costruttive e formali;

- prevedere la possibilità di riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola e di quelli abbandonati incentivandone il recupero con usi e modalità sostenibili.



PATI Soverzene - Longarone- Estratto Carta delle invariati, fuori scala


LEGENDA




INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA




INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA



INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE




INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE



ALTRI ELEMENTI






PATI Soverzene - Longarone- Estratto Carta delle Fragilità, fuori scala

LEGENDA




PENALITA' AI FINI EDIFICATORI (art.12)



AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO



ALTRE COMPONENTI



Art. 14 – Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

Il PATI indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio. Sono rappresentate da:

➤ centrali elettriche ed elettrodotti principali

I Comuni, in sede di formazione o revisione del proprio PI, individuano i siti a rischio e si attivano, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Il PATI, nel rispetto della L. 36/2001 e s.m.i., individua i tracciati da trasferire e i nuovi tracciati di progetto. Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede esecutiva (anche con riferimento al protocollo di intesa fra Comuni e Terna spa), comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento anche in deroga a quanto consentito ai precedenti articoli o, in alternativa, la modifica del tracciato;

Art. 15 – Trasformabilità del territorio

Il PATI identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:

a) per il sistema naturalistico-ambientale:

- il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
- la tutela dei valori paesaggistici e ambientali;
- il contenimento energetico e l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili;
- la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;

b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:

- il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita;
- il recupero prioritario dei centri storici;
- la riqualificazione e sviluppo dei servizi sovracomunali;
- la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici;
- la conservazione o ricostituzione del paesaggio;

c) per il sistema produttivo:

- lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
- la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;
- la previsione di rilocalizzazioni/cambi di destinazione per maggior qualità della vita nei centri;

Art. 16 – Armatura ambientale

Al fine di descrivere i valori naturalistici presenti, il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale suddivide il territorio in ambiti che possono considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e paesaggistici, definiti come "unità paesaggistiche":

A) unità paesaggistica delle rocce e ghiaioni;

B) unità paesaggistica dei boschi suddivisa in:

- B1 unità paesaggistica dei boschi di aghifoglie;
- B2 unità paesaggistica dei boschi di latifoglie;
- B3 unità paesaggistica della vegetazione in evoluzione;

C) unità paesaggistica dei prati suddivisa in:

- C1 unità paesaggistica dei prati e pascoli montani;
- C2 unità paesaggistica dei prati di fondovalle.

Sono aree interessate da attività agricolo-pastorali ormai residuali e scarsamente produttive che tuttavia improntano e condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici residui di un'economia ormai desueta. Per ragioni paesaggistiche ma anche di tutela degli insediamenti, essendo tali aree, se di fondovalle di carattere periurbano, se di mezza costa o montane caratterizzate dalla presenza di casere, fienili, volumi connessi all'attività agricola storica, si rende necessario promuovere il recupero funzionale dei prati e dei prati pascoli, che contribuiscono a conservare ampie porzioni di paesaggio minacciate dall'avanzata del bosco, mirando al ripristino di equilibri stabili tra le strutture biologiche e i fattori che ne determinano la produzione;

D) unità paesaggistica dei terrazzamenti agrari. Rappresenta aree sostanzialmente ridotte in termini di estensione, ma di particolare importanza in quanto testimoni sia di una cultura agricola che storica che, data la conformazione valliva dell'area e la scarsità di pianure coltivabili, tendeva a recuperare superficie coltivabile dalle rive, costoni e scarpate alle spalle dei nuclei abitati.

Di tali situazioni si trovano testimonianze in pressoché tutti i nuclei, con esempi particolarmente significativi e con la presenza ancora ricca, visibile, e meritevole di un pronto restauro, negli immediati intorno di Igne, Soffranco e Provagna;

E) unità paesaggistica dei terrazzi fluviali. E' caratterizzata dai terrazzamenti fluviali lungo l'asse del Piave sui quali si sono localizzati gli insediamenti maggiori. Presentandosi quindi come le aree più densamente urbanizzate del territorio. Comprende in destra Piave l'area di Longarone e la piana di Fortogna, ed in sinistra Piave i terrazzamenti di Dogna, Provagna e Soverzene. A suo tempo siti degli insediamenti urbani originari ed aree a coltivazioni a diretto servizio degli stessi, si sono progressivamente antropizzate passando da uno sviluppo nucleare ad uno sviluppo lineare lungo la viabilità maggiore, indebolendo le caratteristiche ambientali e paesaggistiche originali. Rimangono comunque anche oggi come elementi paesaggistici di immediata leggibilità e caratterizzazione, in particolare se esaminati da ciascuna sponda fluviale verso quella opposta, dato che, per ognuno di essi, il terrazzamento è separato dall'alveo fluviale e golenale da ripide scarpate con fronti da 30 a 50 ml;

F) unità paesaggistica dei corsi d'acqua, golene, ambiti fluviali e lacuali. Comprende congiuntamente le aree di maggior tutela paesaggistica ed ambientale, le aree di maggior fragilità del territorio (fragilità essenzialmente idrauliche), e le zone più intensamente antropizzate sia per destinazioni produttive (Villanova e Faè) che terziarie e di servizio (piana da Malcom a Rivalta), in cui vi è la necessità di conciliare lo sviluppo urbanistico ed economico con criteri di sostenibilità e di compatibilità. Per suddividere tali funzioni questi ambiti sono stati posti in ATO diversi, mantenendo in un unico ATO, lo 01, tutto il corso del Piave e dei suoi affluenti ancora naturalizzato o comunque interessato da utilizzazioni prossimo-naturali.

Il PATI, in accordo con il Quadro Conoscitivo, riconosce i differenti valori ecologici ed ambientali del territorio e ne individua cinque classi secondo quanto previsto alla tav. 10 "Carta del Valore Ecologico":

1. aree di valore ecologico elevato. Si tratta di ambiti che comprendono:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Core Areas, corridoi ecologici, Stepping Stones, zone umide, biotopi;
- l'idrografia;

2. aree di valore ecologico buono. Si tratta di ambiti che comprendono:

- le morfologie rupestri;
- i prati e i pascoli di alta quota;
- il bosco di antico impianto;

3. aree di valore ecologico significativo. Si tratta di ambiti che comprendono:

- il territorio aperto costituito dall'agricoltura e dai prati;
- il bosco di recente formazione;
- il bosco a copertura insufficiente;
- le aree a frutteto;

4. aree di valore ecologico scarso. Si tratta di ambiti che comprendono:

- le aree urbanizzate consolidate;
- l'edificato diffuso;
- le zone produttive;
- le aree dei servizi esistenti;
- le serre stabili;
- la viabilità minore;

5. aree di valore ecologico basso. Si tratta di ambiti che comprendono:


- le aree di frana;
- le cave;
- le discariche;
- le aree destinate alla lavorazione di inerti;
- gli elettrodotti;
- la viabilità principale;
- la ferrovia.

Il PATI orienta le attività e gli interventi ammessi, ovunque possibile, al rispetto dell'ambiente come desunto dal suo valore ecologico e dalle peculiarità delle unità paesaggistiche, garantendo la conservazione e funzionalità del sistema ecologico, la difesa dei corridoi ecologici principali e delle zone di valore ecologico buono ed elevato.


Per aspetti di propria competenza assume indirizzi e normative finalizzate:

- all'utilizzo sostenibile delle aree aperte considerate comunque come aree di significativa importanza che garantiscono il collegamento delle Core Areas con i corridoi ecologici e le Stepping Stones;
- alla conservazione degli habitat che sono stati originati dalle tradizionali attività agronomiche;
- alla riduzione delle superfici boscate di recente formazione su aree utilizzate a prato, favorendo il ripristino delle preesistenti condizioni;
- al miglioramento dei boschi attraverso gestioni consone al rispetto della funzionalità ecologica;
- alla conservazione dell'efficienza idraulica e dell'equipaggiamento arboreo ed arbustivo dei corsi d'acqua, quali fondamentali elementi di connessione interambientale.

Il PATI favorisce la lotta biologica e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, anche attraverso il recupero – mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.





PATI Soverzene - Longarone- Estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, fuori scala



PATI Soverzene - Longarone- Estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, fuori scala



LEGENDA

-  Confini comunali
-  Confine del PATI (art.1)








VINCOLI

-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 (art.5a)
-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua (art.5a)
-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zona boscate (art.5a)
-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Conca di Cojada (art.5a)
-  Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 (art.5a)
-  Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 30.12.23, n.3267 (art.5b)
-  Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 (art.5b)



RETE NATURA 2000

-  Siti di Importanza Comunitaria (art.5a)
-  Zone di Protezione Speciale (art.5a)

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

-  Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica (art.5a)
-  Ambiti naturalistici di livello regionale (art.5a)
-  Centri storici (art.5c)
-  Zone umide (art. 5a)
-  Aree a rischio idraulico in riferimento al P.A.I. (art.5b)
-  Aree a rischio geologico in riferimento al P.A.I. (art.5b)
-  Aree a rischio da valanga in riferimento al P.A.I. (art.5b)


ALTRI ELEMENTI

-  Idrografia (art.5b)
-  Discariche (art.5c)
-  Depuratori (art.5c)
-  Viabilità (art.5c)
-  Ferrovia (art.5c)
-  Zone Militari / Servizi (art.5c)
-  Elettrodotti (art.5c)
-  Cimiteri (art.5c)
-  Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art.3c - art.39)
-  Fasce di rispetto (art.5c)

➤ Estratto allegato A norme tecniche di attuazione

Scheda normativa Ambiti Territoriali Omogenei con infrastrutture a Rete di interesse sovra comunale

**Scheda Normativa Ambiti Territoriali Omogenei co
Infrastrutture a rete di interesse sovracomunal**



Gli ATO interessati dall'attraversamento di servizi a rete di interesse sovracomunale sono:

- per gli elettrodotti gli ATO n. 01, 02, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 07, 8a, 8b;
- per l'autostrada gli ATO n. 01, 3b, 4a, 4b, 07, 8a, 8b;
- per la ferrovia gli ATO n. 01, 02, 3a, 8a;
- per le ciclabili gli ATO n. 01, 02, 3a, 3b, 4a, 4b, 07, 8b.

Direttive e prescrizioni

- Elettrodotti


Il territorio del PATI è interessato dall'attraversamento di numerose linee di media ed alta tensione, riportate graficamente alle tav. 1a e 1b. Tali attraversamenti interessano gran parte dei centri e nuclei urbani esistenti con le conseguenti problematiche relative all'inquinamento elettromagnetico puntualmente evidenziate negli elaborati VAS.

Al fine di eliminare o ridurre tali criticità, le tav. 4a e 4b riportano i tratti di elettrodotto previsti in dismissione ed i tratti sostitutivi, relativi all'ipotesi di razionalizzazione della rete, sia aerei che interrati.

L'art. 14 lett. B) delle NdA del PATI disciplina gli impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica definendo le specifiche modalità di intervento per i nuovi tracciati.

Per i tracciati previsti in rimozione essa dovrà essere completata con la rimozione di tutte le relative strutture tecnologiche, ivi compreso il livellamento del terreno, qualora rimodellato in sede di installazione dei tralicci.

...



PATI Soverzene - Longarone- Estratto Carta della Trasformabilità, fuori scala

LEGENDA	
	Confini comunali
	Confini del PAI (art.1)
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - A.T.O. (art.3 - art.15 - Allegato 4a)	
	ATO 1 - Ambiti fluviali maggiori
	ATO 2 - Langosne
	ATO 3a e 3b - Nuclei terrazzati maggiori
	ATO 4a, 4b, 4c e 4d - Nuclei terrazzati storici
	ATO 5 - Parco Nazionale
	ATO 6 - Riserve Naturali
	ATO 7 - Ambito del bosco e delle montagne
	ATO 8a e 8b - Ambiti produttivi
AZIONI STRATEGICHE	
	Aree di urbanizzazione consolidata residenziale (art.29)
	Aree di urbanizzazione consolidata produttiva (art.29)
	Aree di edificazione diffusa (art.30)
	Limiti fidei alla nuova edificazione (art.32)
	Limite di riabilitazione del margine (art.29)
	Mantenimento della discontinuità urbana (art.33)
	Linee preferenziali di espansione dell'urbanizzata / produttiva (art.31)
	Sensiti da standard di interesse comune esistenti al livello comunale esterni ai nuclei (art.25)
	Sensiti da standard di interesse comune esistenti al livello sovacomunale (art.25)
	Sensiti da standard di interesse comune di progetto di livello sovacomunale / comunale (art.25)
	Sensiti da standard a parco, gioco e sport di progetto di livello sovacomunale / comunale (art.25)
	Infrastruttura di maggior rilevanza (art.38.1)
	Limite di contenimento dell'edificabilità (art.38.1)
	Contorni territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi (art.34)
	Progetti di valore strategico (art.34)
	Validità di progetto e da ricalibrare (art.38.1)
	Ambiti per la ristrutturazione della viabilità (art.38.2)
	Stazioni di interscambio / stazioni da riqualificare / fermate S.F.N.P. di progetto (art.38.6)
	Parcheggio scambiatori (art.38.7)
	Elipsoide (ATO 05)
	Ricorsi di uso turistico (art.38.5)
	Ricorsi ciclabili di valore strategico (art.38.4)
	Ricorsi ciclabili di collegamento urbano (art.38.4)
	Ricorsi ciclabili di valore turistico (art.38.4)
	Ricorsi EN.D.B. - percorsi di servizio (art.17)
	Nuove arginature (art.37)
	Tracciato linea elettrica ad alta tensione da interesse / trasmettere / di progetto (art.14)
	Sito costeggiato (ATO 8a)
	Schematura vegetale (art.32)
	Accesso al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (art.17 - art.34 - art.38.6)
	Punto Informativo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (art.17 - art.34)
VALORI E TUTELE	
	Edifici e complessi di valore monumentale e storico-artistico (art.9)
	Centri storici (art.24)
	Ricorsi di uso economico (semplici C.A.) (art.35.5)
	Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale (art.17)
	Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art.17)
	Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (art.17)
	Aree di promozione economica e sociale
	Riserva generale orientata di tipo B1
	Riserva integrale
	Aree di protezione
	Corridoi ecologici (art.8)
	Corridoi ecologici a funzione ricreativa e compatibile (art.8)
	Isote ad elevato naturalità (art.8)
	Boschi di alto impatto (art.8 - art.18)
UNITA' PAESAGGISTICHE (art.14)	
	UIP dei corsi d'acqua, galere, ambiti fluviali e lacuali
	UIP dei terreni fluviali
	UIP dei prati e pascoli montani
	UIP dei boschi di latifoglie
	UIP della vegetazione in evoluzione
	UIP dei prati di fondovalle
	UIP della roccia e dei ghiaioni
	UIP dei boschi di aglifoglie
	UIP dei versanti esposti
ALTRI ELEMENTI	
	Viabilità esistente (art.5c)
	Ferrovia / galleria ferroviaria (art.5c - art.38.6)

	Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella media valle del Piave STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Codifica RU22215A1BCX11380	
		Rev. N° 00	pag. 116

➤ **Estratto Sintesi non tecnica VAS**

7.Le indicazioni ambientali per il PAT

TEMA SALUTE UMANA

Campi elettromagnetici a bassa frequenza: gli elettrodotti

Politiche

Concordare con i gestori degli elettrodotti interventi per l'eliminazione del rischio, sia nelle situazioni in essere, sia nel caso di nuove realizzazioni.

Pianificazione

Non individuare aree residenziali, servizi scolastici, palestre, verde pubblico all'interno delle fasce di influenza degli elettrodotti; Prevedere area esterne e lontane dove posizionare nuovi elettrodotti spostando gli esistenti.

Opere Pubbliche

Prevedere lo spostamento della linea elettrica da 220 kV nel tratto lungo il centro urbano di Soverzene, Dogna e Provagna.

Partecipazione

Comunicare periodicamente alla popolazione i valori dell'inquinamento elettromagnetico.

7.II monitoraggio ex post l'approvazione del PAT

I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere i seguenti:

- Componente Aria (qualità dell'aria) monitorare:

il Benzene nei pressi dell'incrocio Strada statale Alemagna – Zona Fiera e nei pressi della galleria Pirago

il Benzo(a)Pirene in località Piazzale Caduti e in località zona industriale di Fortogna.

- Esondazioni monitorare l'andamento idraulico alla confluenza tra il torrente Maè e il fiume Piave all'altezza dell'area Industriale

-Qualità urbana monitorare il traffico sulla statale 51 e la provinciale 203 della Val Zoldana e Val Cellina

-Salute Umana monitorare l'elettrosmog per le 7 aree interessate (Soverzene, Dogna, Provagna, Centro Longarone, Igne, Faè e Fortogna)

-Salute Umana monitorare il gas Radon in tutto il territorio dei due comuni con particolare attenzione per le aree residenziali posti sul versanti lungo il Piave.

-Consumo di suolo monitorare le aree urbanizzate lungo il fiume Piave.

Inoltre, pur non risultando ancora delle criticità in quanto gli attuali monitoraggi hanno sostanzialmente dato valori di qualità soddisfacenti, risultano degne di essere oggetto di attenzione anche le seguenti componenti e indicatori:

- Aria: rumore monitorare il traffico sulla SS 51 e sulla SP 203

- Acqua

Superficiale monitorare la funzionalità fluviale

Potabile: qualità dell'acqua monitorare in relazione all'andamento delle precipitazioni

- Sistemi di Depurazione: monitorare per definire la capacità di depurazione oggettiva di ciascun depuratore e vasca Imhoff

- Salute Umana (Stazioni Radiobase): monitorare nei pressi dell'abitato di Longarone;1 in zona Fiera;1 nei pressi del depuratore comunale;1 nei pressi della stazione di Fortogna

- Qualità urbana (Sicurezza stradale): monitorare il livello di incidenti stradali.

➤ **Estratto Rapporto ambientale**

INDICATORE CAMPI ELETTROMAGNETICI (Allegato 07: ELETTROMAGNETISMO)

Da sempre gli esseri viventi hanno convissuto con le radiazioni provenienti dall'elettromagnetismo presente in natura; sorgenti principali sono infatti la terra stessa, l'atmosfera ed il sole, che emette radiazioni IR, luce visibile e radiazioni UV. Gli organismi viventi hanno imparato a sfruttare questi campi interagendo con essi assorbendone energia. Al naturale livello di fondo però si sono aggiunti altri campi prodotti dalle sorgenti legate all'attività dell'uomo, che hanno avuto come conseguenza l'innalzamento dei valori di centinaia e migliaia di volte.

Attualmente si parla infatti d'inquinamento da campi elettromagnetici o di "Elettrosmog" con riferimento in particolare all'inquinamento dato dai campi elettromagnetici non ionizzati suddivisi in due gruppi di frequenze: quelli a bassa-bassissima frequenza (ELF, Extremely Low Frequency), tra gli 0 Hz e i 3 kHz, e quelli appartenenti al gruppo delle alte frequenze o radiofrequenze, (RF, Radio Frequency), con campo compreso tra i 3 kHz e i 300 GHz. In presenza di un'esposizione all'azione di un campo elettromagnetico si ha un apporto di cariche non neutre, con la conseguente formazione di correnti elettriche e/o di riscaldamento, che provoca un'alterazione nell'equilibrio tra particelle che costituiscono l'organismo (atomi o molecole) positive e negative e uno squilibrio della loro carica neutra.

A destare preoccupazione nella popolazione non sono comunque tanto gli effetti di tipo diretto e a breve termine, bensì gli effetti indiretti. Posti sotto accusa risultano essere, per quanto concerne il gruppo delle basse frequenze, i grandi conduttori di energia elettrica (elettrodotti ad alta, media e bassa tensione); mentre per le alte frequenze sono accusati di essere fonti di possibili impatti negativi a carico della salute umana gli impianti radar e di emittenza radio televisiva, i ponti radio televisivi e per telefonia mobile (stazioni radio base), nonché, anche se in misura minore, gli elettrodomestici ed i telefoni cellulari. In entrambi i casi il campo elettromagnetico va studiato separando il campo magnetico da quello elettrico. Il campo magnetico può essere definito come una perturbazione di una certa regione spaziale determinata dalla presenza nell'intorno di una distribuzione di corrente elettrica o di massa magnetica. Tale perturbazione si può verificare constatando che ponendo in tale regione spaziale un corpo magnetizzato, questo risulta soggetto ad una forza. L'unità di misura del campo magnetico è l'A/m. Il campo elettrico può essere definito come una perturbazione di una certa regione spaziale determinata dalla presenza nell'intorno di una distribuzione di

carica elettrica. Tale perturbazione si può verificare constatando che ponendo in tale regione spaziale una carica elettrica, questa risulta soggetta ad una forza. L'unità di misura del campo elettrico è il V/m.

A BASSA FREQUENZA: GLI ELETTRODOTTI

Le sorgenti che producono campi elettromagnetici a bassa frequenza sono come detto gli elettrodotti a cui andrebbero aggiunti le sottostazioni elettriche e le cabine di trasformazione. In particolare per la loro diffusione e per la superficie di territorio che interessano risultano soggette a maggiore attenzione le linee di distribuzione della corrente elettrica che può essere ad alta, media e bassa tensione. L'elettromagnetismo generato da elettrodotti deve essere trattato analizzando separatamente i campi elettrici e quelli magnetici generati in quanto essi si comportano come grandezze indipendenti tra loro. Il campo elettrico dipende infatti da:

- dalla tensione della linea (cresce al crescere della tensione);
- dalla distanza dalla linea (decresce allontanandosi dalla linea);
- dall'altezza dei conduttori da terra (decresce all'aumentare dell'altezza).

Mentre il campo magnetico, la cui unità di misura è il Tesla (T), dipende da:

- dalla corrente che scorre lungo i fili conduttori delle linee (aumenta con l'intensità di corrente sulla linea);
- dalla distanza dalla linea (decresce allontanandosi dalla linea);
- dall'altezza dei conduttori da terra (decresce all'aumentare dell'altezza).

Esistono inoltre altre due sostanziali che andrebbero menzionate:

- i livelli del campo elettrico sono stabili nel tempo in una data posizione spaziale, mentre quelli del campo magnetico variano nel tempo in funzione della variazione di corrente, che dipende a sua volta durante il giorno dalla richiesta di energia;
- il campo elettrico risulta facilmente schermabile attraverso l'impiego di materiali quali legno, metalli, o frapponendo alberi o edifici, mentre il campo magnetico presenta maggiori difficoltà di mitigazione.



















I riferimenti normativi di livello nazionale in materia di esposizione ai campi generati da elettrodotti sono la legge 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ed il DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" nel quale vengono definiti i limiti di esposizione al campo elettrico ed al campo di induzione magnetica come riportato nella seguente tabella:

	Valore efficace di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di campo di induzione magnetica β (μ T)
Limite di esposizione	5000	1000


Limitatamente al campo induzione magnetica, il DPCM 8 luglio 2003, fissa nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici, e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo periodo i seguenti valori di attenzione e obiettivi di qualità:

	Valore efficace di campo di induzione magnetica β (μ T)
Limite di esposizione	10
Obiettivo di qualità	3

➤ Allegato Schede Analisi

ALLEGATO 07	COMPONENTE SALUTE UMANA																		
ANALISI	Elettrodotti																		
INDICATORE	Numero e Campo Elettromagnetico degli elettrodotti																		
Tipo Indicatore	C ⁽¹⁾																		
Unità di misura	V/m																		
Dettaglio territoriale	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Longarone • Comune di Soverzene 																		
Fonte dati	A.R.P.A.V Dipartimento Provinciale di Belluno																		
Aggiornamento	02/02/2005																		
Note sull'indicatore	Dati forniti dall'Ente ed estrapolati dall'Indagine sui Campi elettromagnetici in Provincia di Belluno (pubblicazione ARPAV di Belluno e - Provincia di Belluno) N.B. : La legge Regionale permette l'edificazione a distanze inferiori alle distanze di rispetto qualora l'interessato dimostri che nel caso specifico all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza il campo elettrico non superi il valore di 0,5 kV/m ed il campo elettromagnetico non superi il valore di 0,2 µT. La legge nazionale risulta più restrittiva vietando l'assoluta edificabilità di nuove costruzioni all'interno delle fasce di rispetto.																		
Significatività e rilevanza per le politiche di sostenibilità																			
Targhet o valore di riferimento	Limiti definiti dal D.M. 381/98 e recepiti dalla delibera della G.R. 5268/1998																		
Grafico/Tabella/ Cartografia	<i>Vedi elaborazioni grafici/Tabelle/Cartografie allegati in coda alla presente scheda</i> Cartografia con l'ubicazione delle linee elettriche e analisi delle linee monitorati da ARPAV																		
Range di valutazione	<p>EVOLUZIONE Definisce il trend in atto attraverso l'attribuzione, in base all'andamento dominante dei dati nel grafico, di uno dei tre colori che corrisponde ad un giudizio sull'evoluzione, aumento o diminuzione presenza, avuta dall'inquinante.</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Negativo</td> <td>I dati rilevati indicano un peggioramento della situazione dell'indicatore e del grado di sostenibilità</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stazionario</td> <td>I valori rilevati non sono sostanzialmente differenti, ma rappresentano negli anni una situazione di stasi della sostenibilità.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Positivo</td> <td>Indica un miglioramento dei valori rilevati, corrispondente ad una diminuzione negli anni della concentrazione d'inquinante nell'aria a favore di una situazione di sostenibilità migliore.</td> </tr> </table> <p>STATO Definisce il grado di sostenibilità della situazione allo stato attuale attraverso 3 giudizi: Alto Medio Basso</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ALTO</td> <td>Assenza di situazione di insostenibilità o valore molto bassi e distanti dal limite riferimento definito per legge o da ente competente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MEDIO</td> <td>Presenza di valori di Sostenibilità bassi o medi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BASSO</td> <td>Presenza di situazioni di insostenibilità uguali o superiori al limite di riferimento definito per legge o da ente competente</td> </tr> </table>		Negativo	I dati rilevati indicano un peggioramento della situazione dell'indicatore e del grado di sostenibilità		Stazionario	I valori rilevati non sono sostanzialmente differenti, ma rappresentano negli anni una situazione di stasi della sostenibilità.		Positivo	Indica un miglioramento dei valori rilevati, corrispondente ad una diminuzione negli anni della concentrazione d'inquinante nell'aria a favore di una situazione di sostenibilità migliore.		ALTO	Assenza di situazione di insostenibilità o valore molto bassi e distanti dal limite riferimento definito per legge o da ente competente		MEDIO	Presenza di valori di Sostenibilità bassi o medi		BASSO	Presenza di situazioni di insostenibilità uguali o superiori al limite di riferimento definito per legge o da ente competente
	Negativo	I dati rilevati indicano un peggioramento della situazione dell'indicatore e del grado di sostenibilità																	
	Stazionario	I valori rilevati non sono sostanzialmente differenti, ma rappresentano negli anni una situazione di stasi della sostenibilità.																	
	Positivo	Indica un miglioramento dei valori rilevati, corrispondente ad una diminuzione negli anni della concentrazione d'inquinante nell'aria a favore di una situazione di sostenibilità migliore.																	
	ALTO	Assenza di situazione di insostenibilità o valore molto bassi e distanti dal limite riferimento definito per legge o da ente competente																	
	MEDIO	Presenza di valori di Sostenibilità bassi o medi																	
	BASSO	Presenza di situazioni di insostenibilità uguali o superiori al limite di riferimento definito per legge o da ente competente																	
Dinamiche evolutive e stato attuale (valutazione)	L'elettrodotto più importante, con tensione di 220 kV, è quello denominato Cordignano-Lienz. Nel tratto tra Soverzene e Ponte Nelle Alpi è presente un tratto a doppia terna, mentre tra Soverzene e Longarone il tratto risulta a singola terna. All'interno dei 110 metri della fasce a di rispetto sono presenti parecchie strutture ed edifici interessati da un campo elettromagnetico superiore a 0,2 µT, in particolare si evidenziano due siti sensibili in cui i valori del campo elettromagnetico risultano superiori al limite di legge: la scuola di Soverzene e il vicino parco giochi. Nel comune di Longarone, oltre a delle abitazioni nelle frazioni di Dogna e Provagna (elettrodotto Cordignano-Lienz), sono interessati dalla presenza del campo elettromagnetico causata da 2 linee con tensione pari a 132 kV alcuni edifici siti nel capoluogo e nelle frazioni di Faè e Fortogna. Nessuno di questi risulta essere sito																		

Altre note	
Fattori di pressione	Nuovi elettrodotti
Performance Obiettivo Qualitativo	Monitoraggio Elaborazione delle mappe dei campi elettromagnetici
Azioni derivate	<p>Politiche:</p> <p>Opere Pubbliche: Prevedere progetti di risanamento per i siti sensibili ove risulti presente un campo elettromagnetico > limite di legge</p> <p>Pianificazione: Monitoraggio Elaborazione delle mappe dei campi elettromagnetici Favorire, attraverso compensazione o credito edilizi, lo spostamento degli attuali edifici residenziali con presenza di campo elettromagnetico su terreni più salubri</p> <p>Normativa: Prevedere progetti di risanamento per i siti sensibili ove risulti presente un campo elettromagnetico > limite di legge. Vietare nuova edificazione all'interno delle fasce di rispetto ed in particolare all'interno delle fasce ove risulti presente un campo elettromagnetico > limite di legge.</p> <p>Partecipazione:</p>



INDAGINE
SOVERZENE
n.1


Caporre di
Severzano

Sorgente:
linea a 120 kV
n. 22.215

Corrente media
anno 2000:
541 A

Campo B
(micro Tesla)
a 1 m d.l.s.

0-0,2
0,2 - 0,5
0,5 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 12
12 - 20
> 20



INDAGINE
DOGNA
n.2

Comune di
Luguron
località
Dogna

Sorgente:
linea a 220 kV
n. 22.215


Corrente media
annua 2000:
541 A

Intensità di
campo E
a 1.5 m dal
livello del suolo.

⊙ Traliccio

~ Linea 22.215


Campo E
(microTesla)



INDAGINE
PROVAGNA
n.3

Comune di Longarone
località Provagna
Sorgente:
Linea a 220 kV
n. 22.215
Corrente media
annua 2000:
541 A
Intensità di
campo B
a 1.5 m dal
livello del suolo.

● Tallozio
M Linea 22.215
Campo B
(microTesla)
0 - 0,2
0,2 - 0,5
0,5 - 1
1 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
8 - 10
10 - 12
> 12



ALLEGATO: TABELLA DI PERFORMANCE COMPARATA GRADO "0" e PATI

SCENARIO	SISTEMA DELL'EDIFICATO RESIDENZIALE e PRODUTTIVO		CARTOGRAFIA	CONCLUSIONI
	GRADO "0" PRG VIGENTE	SCENARIO PATI IN PROGETTO		
CONSUMO DI SUOLO mq e %				
A- Edificato Residenziale	707785,76 (0,40%)	844423,08 (0,72%)		
B- Edificato Produttivo	911785,1 (0,51%)	1045732,93 (0,89%)		
Totale edificato A+B	1619570,9 (0,91%)	1888156 (1,6%)		
CRITICITA'	<p>Consumo di suolo: il suolo atto all'edificazione sia a fini residenziali sia per scopi produttivi risulta essere ubicato principalmente nella fascia lungo il fiume Piave.</p> <p>L'impermeabilizzazione e il consumo di terreni appetibili per l'edificazione risulta essere elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ania: Aumento carico antropico con in particolare correlato aumento dell'inquinamento dell'area per emissioni fumi civili e industriali. Esondazioni: confluenza Maà-Piave; Area Industriale Salute Umana (gas Radon): Tutto il territorio dei due comuni con particolare attenzione per le aree residenziali posti sui versanti lungo il Piave Domanda di nuova edificazione a fini civili e produttivi. <p>Le aree industriali sono poste a ridosso dei centri abitati, a valle della strada statale n° 51 e lungo il fiume Piave. Le zone di impianto sono comprese all'interno delle stesse aumentando il consumo di suolo lungo le sponde del Piave. Non si evidenziano particolari progetti atti a valorizzare l'edificato esistente. Le aree edificabili risultano quasi saturate.</p> <p>Non si prevedono interventi atti a mitigare o eliminare la presenza degli elettrodiotti fuori di campi elettromagnetici che limitano lo sfruttamento di terreni potenzialmente edificabili.</p>	<p>Le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa residenziale e aree di espansione residenziali previste nel PATI.</p> <p>aree di espansione consolidata produttiva e aree di espansione produttiva previste nel PATI zone D previste dal PRG vigenti.</p>	<p>zone A,B,C previste dal PRG vigenti</p> <p>zone D previste dal PRG vigenti</p>	<p>zone A,B,C,D previste dal PRG vigenti confermate dal PATI</p> <p>nuove aree residenziali e produttive previste dal PATI</p> <p>zone A,B,C,D previste dal PRG vigenti non confermate dal PATI</p>
DESCRIZIONE	<p>Sono previsti interventi per valorizzare l'edificazione residenziale esistente attraverso atti di indirizzo metodologici attenti al tema del risparmio energetico, all'uso di materiali edili eco-compatibili e alle nuove forme di produzione energetica sostenibile, inoltre si prevede la valorizzazione e recupero degli immobili non utilizzati, allacciati in particolare nei centri frazionali, per fini connessi con le funzioni turistiche.</p> <p>Lo spostamento da concordare con l'ente degli elettrodiotti consentirà di eliminare la presenza della criticità data dai campi elettromagnetici su terreni potenzialmente appetibili per l'edificazione di nuove residenze e/o attività produttive.</p> <p>Si prevede una ridefinizione delle aree di espansione delle zone industriali esistenti al fine di salvaguardare la fascia di area verde ancora presente lungo l'asta del Piave, inoltre si prevede la dislocazione delle imprese presenti nell'area di San Martino e il completamento dell'area artigianale già esistente in prossimità del centro di Sovzene. Tale area risulta per le attività ivi previste compatibile con l'ambiente circostante e la presenza di edifici residenziali nelle vicinanze. Inoltre ridistribuisce e riequilibra le funzioni produttive all'interno del territorio del PATI. Si mantengono e si specificano le separazioni delle destinazioni e funzioni produttive tra le varie aree individuate.</p>			
PERFORMABILITÀ	MEDIO ALTA			

SISTEMA DEI SERVIZI		CONFRONTO GRADO "0" - PATI + 229129,2 + (0,19%)	
SCENARIO	GRADO "0" PRG VIGENTE	SCENARIO PATI IN PROGETTO	CONFRONTO GRADO "0" - PATI + 229129,2 + (0,19%)
CARTOGRAFIA	717505,3 (0,61%)	946634,5 (0,80%)	
CONSUMO DI SUOLO mq e %			
CRITICITA'	<p>Consumo di suolo: relativamente le aree urbanizzate lungo il fiume Piave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esondazioni: confluenza Maè-Piave, Area Industriale • Salute Umara: Elettrosmog dovuto alla presenza di elettrodotti o SRB (Soverzene, Dogna, Provagna) • Necessità di salvaguardia e utilizzo a fini ricreativi, sociali e turistici delle aree perfluviali: Progetto Piave 	<p>Prevede una ridefinizione delle aree attualmente destinate a servizi eliminando alcuni terreni tra i quali si segnalano quelli a rischio idrografico in quanto posti a ridosso della confluenza Maè-Piave potenzialmente interessati da esondazioni. Sono previste altre nuove aree a servizio in particolare a completamento dell'area Fiera lungo la sponda destra del Piave e in territorio di Soverzene</p> <p>Non si prevedono bonifiche delle aree servizi interessate dalla presenza di siti RDB.</p> <p>E' previsto lo spostamento degli elettrodotti presenti sul territorio di Soverzene da concordare con Terna</p>	<p>Lo scenario definito dal PATI presenta un'alta performabilità rispondendo alle criticità esistenti che potrebbero avere delle ricadute sul sistema dei servizi. Pertanto risulta essere scenario migliore di quello previsto dal PRG vigente (scenario 0)</p>
DESCRIZIONE	<p>Le aree attualmente destinate a servizi risultano nel complesso adeguate alle necessità presenti e future di medio lungo termine. Non si prevedono bonifiche delle aree servizi interessate dalla presenza di siti RDB e di elettrodotti (sinistra orografica). Non si prevede un'adeguata valorizzazione e la collocazione di servizi connessi con attività turistiche e ricreative lungo l'asta del Piave.</p>	<p>Prevede una ridefinizione delle aree attualmente destinate a servizi eliminando alcuni terreni tra i quali si segnalano quelli a rischio idrografico in quanto posti a ridosso della confluenza Maè-Piave potenzialmente interessati da esondazioni. Sono previste altre nuove aree a servizio in particolare a completamento dell'area Fiera lungo la sponda destra del Piave e in territorio di Soverzene</p> <p>Non si prevedono bonifiche delle aree servizi interessate dalla presenza di siti RDB.</p> <p>E' previsto lo spostamento degli elettrodotti presenti sul territorio di Soverzene da concordare con Terna</p>	<p>Lo scenario definito dal PATI presenta un'alta performabilità rispondendo alle criticità esistenti che potrebbero avere delle ricadute sul sistema dei servizi. Pertanto risulta essere scenario migliore di quello previsto dal PRG vigente (scenario 0)</p>
PERFORMABILITÀ	MEDIO BASSA	ALTA	

COERENZA



- Il PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano.
- In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse ambientali e naturali.
- Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo il tracciato di progetto.

Il progetto risulta quindi COERENTE con la programmazione strategica del PATI Longaronese.

10.1.2 Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del “Medio Piave” – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore

In riferimento al PATI che coinvolge i Comuni di Castellavazzo, Perarolo di Cadore e Ospitale di Cadore, (PATI Canale del Piave) dalle cartografie a nostra disposizione è possibile sottolineare che le linee di interesse rientrano principalmente nell’area di tutela paesaggistica della Valtovanella e Bosconera, all’interno di una zona tutta a vincolo idrogeologico. Tali linee si mantengono al di fuori dei centri abitati in aree definite boschive ed entrando per piccole lunghezze in zone SIC e ZPS.

Nel corso dell’anno 2007 è stato elaborato il Documento Preliminare che costituisce l’avvio della procedura tecnico amministrativa per la redazione del P.A.T.I. integrale dei Comuni di Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Perarolo di Cadore relativo agli interi territori comunali e denominato P.A.T.I. “Canale del Piave”.

I Comuni di Perarolo di Cadore, Ospitale di Cadore e Castellavazzo condividono una collocazione geomorfologica assai simile, costituita dalla tratta mediana e più valliva del corso del Piave prima dell’apertura dell’alveo in corrispondenza di Longarone.

La limitata larghezza della valle fa sì che sulle esigue piane alluvionali corrano contemporaneamente sia il corso d’acqua che le infrastrutture principali (viabilità e ferrovia) che collegano oggi il Cadore alla val belluna, ma che rappresentavano la linea viaria principale già in epoca romana e probabilmente anche preistorica.


Il territorio del PATI “medio Piave” è interessato dalle maggior parte delle seguenti direttrici:

- Desedan-Gardona 132kV
- Gardona-Gardona Centrale 132kV
- Gardona-Ospitale 132kV
- Gardona-Pelos 132kV
- Polpet-Lienz 220 kV


Dalle cartografie a nostra disposizione è possibile sottolineare che le linee di interesse rientrano principalmente nell’area di tutela paesaggistica della Valtovanella e Bosconera, all’interno di una zona tutta a vincolo idrogeologico. Tali linee si mantengono al di fuori dei centri abitati in aree definite boschive ed entrando per piccole lunghezze in zone SIC e ZPS.

◇	Denominazione PP	Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del “Medio Piave” – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore
◇	Categoria PP	Piani strategici e di sviluppo
◇	Sigla PP	
◇	Settore PP	Pianificazione territoriale
◇	FONTE NORMATIVA	- Art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 (Veneto) - L.R. n.11/04 (Veneto) - D. Lgs. n. 152/06 (n. 04/2008)
◇	NATURA DI PP	
	X	Strategica
	X	Strutturale
		Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Intercomunale - Regionale Veneto
◇	FINALITA’	Attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed all’offerta di adeguati livelli di qualità della vita per i residenti, in particolare per le classi più anziane (che più soffrono la distanza dai servizi stessi) e per quelle più giovani (per le quali la mancanza di adeguati servizi sportivi, ricreativi, culturali si trasforma in disaffezione verso i luoghi a vantaggio dei centri maggiori della Val

		<p>Belluna); allargamento della base produttiva e creazione di attività multisettoriali attraverso: lo sviluppo di una rete di offerte di carattere turistico che riescano ad intercettare gli importanti flussi che transitano sull'asse viario di fondovalle fondandosi sulle qualità ambientali, paesaggistiche e naturalistiche del territorio, nel quale sono presenti singolarità di eccezionale valore; una politica di coinvolgimento dei locali nel recupero dei numerosi volumi sottoutilizzati al fine di attivare un'offerta turistica di piccolo taglio (B&B, "albergo diffuso", affittacamere) connessa alle opportunità turistiche di cui al punto precedente; la valorizzazione dei centri storici che, per le tipicità costruttive e per le caratteristiche dei materiali impiegati (p.es. pietra di Castellavazzo) possono rappresentare dei nuclei di estrema attrattività turistica e, insieme, dei luoghi di qualità per la vita dei residenti; una politica di completamento delle aree produttive esistenti che, senza prevedere nuove espansioni (del resto non disponibili vista la morfologia dei luoghi) puntino al recupero della qualità ambientale, all'innovazione delle produzioni, all'utilizzo di energie rinnovabili da fonti diverse (idroelettrico, eolico, biomasse, fotovoltaico ecc.).</p>
◇	EFFICACIA	A tempo indeterminato dall'approvazione
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	Elaborazione documento preliminare nell'anno 2007



Cartografia Sintetica PATI "Medio Piave" – Fuori scala



Cartografia Sintetica PATI "Medio Piave"

COERENZA



- Il documento preliminare alla stesura del PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano.
- In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse ambientali e naturali.
- Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo la Valle del Piave.

Il progetto risulta quindi COERENTE con il documento preliminare al PATI del "Medio Piave".

1.11 PIANIFICAZIONE COMUNALE

11.1.1 Piano Regolatore Generale dei Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore.

◇	Denominazione PP	Piano Regolatore Generale
◇	Categoria PP	Pianificazione comunale
◇	Sigla PP	PRG
◇	Settore PP	Territoriale/Urbanistico/Use del suolo
◇	FONTE NORMATIVA	LRV n° 61/85 e s.m.i
◇	NATURA DI PP	
	<input type="checkbox"/>	Strategica
	<input type="checkbox"/>	Strutturale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Attuativa
◇	LIVELLO TERRITORIALE	Comunale
◇	FINALITA'	<p>Il Piano Regolatore Generale del è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi:</p> <p>a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale;</p> <p>b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centristorici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali;</p> <p>c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio economica esistente e prevista;</p> <p>d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;</p> <p>e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.</p> <p>Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l'interpretazione di articoli normativi o del R.E..</p>
◇	EFFICACIA	A tempo indeterminato
◇	DURATA – ESTREMI DI APPROVAZIONE	

Dal sito della Regione Veneto: *“Il ruolo della Regione del Veneto in materia urbanistica si è concretizzato sostanzialmente attraverso azioni normative per la gestione del territorio e processi tecnico-amministrativi nell’ambito dell’approvazione dei Piani Regolatori Generali (PRG).*

Il Piano Regolatore Generale, definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 e disciplinato in maniera organica dalla Regione Veneto nel 1980 dalla prima legge urbanistica regionale, è lo strumento mediante il quale l’amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della totalità del territorio comunale.

Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme nel 2004 con la legge regionale n. 11, che propone accanto ai livelli di pianificazione regionale e provinciale un livello di pianificazione comunale che mira principalmente a valorizzare l’autonomia del Comune e che si articola in disposizioni strutturali con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi (PI)”.

La LR 11/2004 stabilisce all’articolo 2 criteri, indirizzi, metodi e contenuti che gli strumenti di pianificazione devono avere per conseguire il raggiungimento di obiettivi relativi a:

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, l’art. 5 introduce il metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali al fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali.

Tale metodo, di cui agli artt. 5 e 16, viene attuato attraverso:

- le procedure di copianificazione per la formazione condivisa e partecipata del piano urbanistico, finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva gestione;
- la predisposizione e sottoscrizione del documento preliminare contenente la disciplina degli obblighi reciproci, la modalità di acquisizione del quadro conoscitivo, gli obiettivi della pianificazione e il programma di coordinamento del lavoro;
- l’individuazione di due diversi livelli di pianificazione in funzione della dimensione locale, sovracomunale o regionale degli interessi coinvolti;
- il riconoscimento della responsabilità diretta ai Comuni relativamente alla gestione del proprio territorio per lo sviluppo della comunità locale da esercitare, secondo i principi di sussidiarietà e partenariato, con le province e la regione per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale;
- la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo trasparenza e partecipazione;
- la disponibilità del quadro conoscitivo e l’accessibilità al pubblico delle informazioni che lo costituiscono.

Di seguito si riportano alcune considerazioni relativamente alle informazioni contenute nei documenti di PRG per i vari comuni (quando questi siano esistenti). L’analisi delle cartografie e le annotazioni fanno riferimento comunque alle tavole dei singoli piani comunali allegate.

Le tavole sono state redatte rendendo omogenee le informazioni degli strumenti urbanistici considerati, attraverso una grafia comune che riassume le indicazioni di legenda delle tavole originarie esistenti esclusivamente in forma cartacea e di difficile comprensione data la datazione degli strumenti redatti ai sensi della LRV n° 61/85.

- **Comune di Belluno: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali**

Note: gli elettrodotti in progetto non interferiscono con aree a permanenza umana prolungata, essi si sviluppano prevalentemente su terreni agricoli (zona “E”, prevalentemente E1 ed E2).

	Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella media valle del Piave STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	Codifica RU22215A1BCX11380	
		Rev. N° 00	pag. 132

La vincolistica di riferimento rimane quella individuata dagli strumenti urbanistici sovraordinati, il PTRC e il PTCP.

Comune di Soverzene e Longarone: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali e intercomunali

Il Comune di Longarone è dotato di Piano Regolatore generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Decreto n° 364 del 29.1.1985; Successivamente all'approvazione del P.R.G. l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere, negli anni, una serie di varianti finalizzate ad una ricognizione sistematica degli obiettivi urbanistici riguardanti vari ambiti territoriali.

I dati relativi alla pianificazione di Longarone vengono successivamente valutati in riferimento alla pianificazione ai sensi della LRV n° 11/04, che ha portato alla redazione del PATI.

La vincolistica di riferimento rimane quella individuata dagli strumenti urbanistici sovraordinati, il PTRC e il PTCP.

- **Comune di Ponte nelle Alpi: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali**

Note: all'interno del Comune di Ponte nelle Alpi si sviluppano da progetto due linee aeree (132 kV Polpet - Belluno e 220 kV Polpet-Lienz) e due linee interrate (132 kV Polpet-Desedan e 220 kV Polpet-Vellai).

Per quanto riguarda le linee aeree esse passano prevalentemente in zone agricole, lontane da aree di lunga permanenza umana (scuole, asili, etc.), le distanze non risultano inferiori ai limiti posti dai D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 che definiscono una distanza minima di 10 m per linee a 132 kV e 18 m per linee a 220 kV.

Le linee interrate si sviluppano prevalentemente sotto il sedime stradale esistente e interessano strade comunali pavimentate e in minor parte strade campestri.

E' previsto l'attraversamento (degli elettrodotti a 132 kV) del Fiume Piave che verrà effettuato rispettando tutti i criteri di salvaguardia ambientale.

L'ampliamento della S.E. di Polpet verrà realizzato su terreno destinato, da PRG, a zona produttiva.

- **Comune di Castellavazzo: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali**

Art. 52 RE - Campi magnetici.

Al fine di prevenire l'esposizione della popolazione ai rischi determinati da campi magnetici ed elettrici, vanno rispettate le vigenti disposizioni di legge relative alla distanza da linee ed impianti dai fabbricati abitati ad abitazione od altre attività comportanti tempi di permanenza prolungati.

Art. 17 NTA – Zone a vincolo speciale

Rispetto viario (a)

Entro i limiti di queste zone, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta. Fanno eccezione eventuali impianti connessi con la necessità del traffico veicolare (stazioni di servizio con o senza assistenza meccanica, distributori di carburante, case cantoniere, stazioni e posti fissi di vigilanza e controllo della polizia del traffico) e impianti di interesse pubblico (linee elettriche, telefoniche, ecc.) da autorizzarsi da parte dell'A.C. sentite le Amministrazioni competenti in base alla classificazione della strada.

Note: nel comune di Castellavazzo gli elettrodotti passano distanti dai centri abitati o da zone di permanenza continua. In particolare il tracciato si snoda prevalentemente in zona agricola (zona "E")

- **Comune di Ospitale di Cadore: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali**

Note: il comune di ospitale varrà interessato, da progetto, dall'attraversamento della linea aerea a 132 kV e della linea aerea a 220 kV. Non si registrano particolari interferenze con l'abitato in quanto le linee passeranno in territorio agricolo. A maggior ragione le linee in progetto di distanzieranno maggiormente dall'abitato rispetto all'attuale linea che passa sul territorio comunale.

Vengono in particolar modo rispettate le distanze minime dagli edifici. Le distanze non risultano inferiori ai limiti posti dai D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 che definiscono una distanza minima di 10 m per linee a 132 kV e 18 m per linee a 220 kV.

- **Comune di Perarolo di Cadore: interferenza progetto/strumenti di pianificazione comunali**

Note: nel comune di Perarolo di Cadore gli elettrodotti passano al di fuori di aree a lunga permanenza umana e lontani da centri abitati. Gli elettrodotti attraversano prevalentemente zone agricole (zona "E").

COERENZA



Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.

In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.

Il progetto risulta perciò essere COERENTE con i PRG dei Comuni elencati.

1.12 PIANIFICAZIONE ACUSTICA

La legge quadro nazionale sull'inquinamento acustico n. 447/1995 definisce il rumore come un'emissione sonora "tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

Si tratta di una legge che approfondisce, riordina e riprende le disposizioni preesistenti basate sul D.P.C.M. del 1 marzo 1991, stabilendo i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, oltre che precisando i limiti acustici da non superare.

In seguito a tale provvedimento normativo ne sono stati approvati altri che hanno provveduto a precisare puntualmente l'applicazione della legge stessa in particolari aree di intervento, quali quella dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, integrata dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno 06.00-22.00	Notturmo 22.00-06.00
Aree particolarmente protette	50	40
Aree prevalentemente residenziali	55	45
Aree di tipo misto	60	50
Aree di intensa attività umana	65	55
Aree prevalentemente industriali	70	60
Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite assoluti di immissione L_{Aeq} in decibel (art. 2 DPCM 14 settembre 1997)

Solamente i Comuni di Castellavazzo e Ospitale di Cadore risultano dotati, come previsto dalla Legge 447/1995, di Piano di Classificazione Acustica che ne determina la zonizzazione e le criticità dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

Dai due strumenti programmatici si è potuto desumere che la principale fonte di rumore in entrambi i Comuni è il traffico veicolare: nei due ambiti comunali in questione non vi sono altre fonti di rumore particolari in quanto vi è una relativamente bassa presenza di attività industriali e artigianali.

Dai dati A.R.P.A.V. si può desumere come la Strada Regionale n. 51, principale asse viario del territorio del piano intercomunale, sia caratterizzata da livelli sonori diurni elevati, dal momento che il valore per tutti i Comuni è compreso tra 65 e 67 dBA. Nelle ore notturne il valore ritorna invece entro livelli complessivamente buoni, con dati rilevati sempre inferiore ai 58 dBA.

COERENZA





Dei territori comunali analizzati sono dotati di Piano di Zonizzazione/Classificazione Acustica: Belluno, Ponte nelle Alpi, Castellavazzo, Ospitale di Cadore.

E' da evidenziare che gli elettrodotti a 132 kV e 220 kV producono un livello di rumore (per cause eoliche e per effetto corona) che non è mai superiore ai 35 dB(A), cioè quindi un valore inferiore al limite di legge più basso (Valori limite di emissioni - I aree particolarmente protette).


Il progetto risulta quindi COERENTE con la normativa acustica (anche quando vi è assenza di uno strumento di zonizzazione acustica).

➤ **Belluno:**



Estratti Piano di Classificazione Acustica, fuori scala

➤ Ponte nelle Alpi



Estratto Piano di Classificazione Acustica, fuori scala

Legenda:

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

TAVOLA n. 4 - scala 1:5000



- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
|  | AREA DI CLASSE I |  | AREA DI CLASSE IV |
|  | AREA DI CLASSE II |  | AREA DI CLASSE V |
|  | AREA DI CLASSE III |  | AREA DI CLASSE VI |
|  | ZONE DI RISPETTO | | |

ANALISI DELLA COERENZA TRA PROGETTO E STATO DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Vengono presentate le tabelle riassuntive di coerenza tra il progetto e gli altri strumenti normativi, di piano e di programma, analizzati.

La griglia di lettura dell'analisi di coerenza è la seguente:



Progetto concordante/compatibile – obiettivi del progetto e criteri di realizzazione che rispondono a obiettivi, normativa, piano o programma confrontato



Progetto che non ha pertinenza (legati a livelli istituzionali o competenze differenti)



Progetto specificatamente contrastante

Progetto non confrontabile

TABELLA RIASSUNTIVA

	Piano - Programma	Verifica coerenza	Analisi coerenza
Pianificazione energetica Europea	Programmazione Energetica Europea	+	Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto
	Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico	+	Il Progetto in esame è COERENTE con le strategie comunitarie nel rispetto degli obiettivi espressi dal documento sopra descritto. L'intervento rientra all'interno di una strategia volta all'utilizzo di energie rinnovabili e di razionalizzazione elettrica al fine di un uso ottimale delle risorse energetiche
	Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione del "Quadro Strategico nazionale per la politica di Coesione 2007-2013"	+	Il progetto è COERENTE con il piano sopra citato e per gli obiettivi espressi all'interno del FERS e FSE.
	Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013	+	Il progetto in esame risulta COERENTE con gli obiettivi del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" in quanto fra le priorità di intervento è promosso il potenziamento e adeguamento dell'infrastruttura della rete di trasporto ai fini di evitare possibili problematiche derivanti dall'immissione, nella rete di trasporto, di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Pianificazione e Programmazione energetica nazionale	Piano Energetico Nazionale	+	Il progetto risulta essere COERENTE con il Piano Energetico Nazionale, anche tenuto conto della compatibilità dello stesso sia con i programmi di livello superiore, come l'atto COM (2007) 1 definitivo dell'UE, che con quelli di carattere regionale. A cascata non può che essere coerente con il Programma Energetico Nazionale (PEN).
	Piano di Sviluppo Reti Terna	+	La stazione di smistamento 132 kV di Polpet è funzionale a raccogliere e smistare la potenza proveniente dalle centrali idroelettriche dell'alto Bellunese verso il nodo di carico di Vellai. Per consentire il pieno sfruttamento di tale potenza, anche in condizioni di rete non integra, è prevista la realizzazione di una sezione 220 kV presso l'attuale stazione 132 kV di Polpet con potenziamento della rete AT afferente. Tale sezione sarà collegata mediante due brevi raccordi, ad altissima tensione, all'attuale elettrodotto 220 kV "Soverzene-Lienz" realizzando i nuovi segmenti "Polpet-Lienz", "Polpet-Vellai" e "Polpet-Scorzè", "Polpet - Soverzene". Contestualmente è stato studiato e proposto un riassetto della sottostante rete a 132 kV presso i Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Soverzene; i quali si sono espressi favorevolmente con le rispettive Delibere del Consiglio Comunale. Il progetto pertanto risulta COERENTE con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) 2009 di Terna S.p.A. ed in esso contenuto.

Pianificazione e Programmazione energetica regionale	Il Piano Energetico Regionale del Veneto	+	<p>Il progetto risulta essere COERENTE al Piano Energetico Regionale.</p> <p>Il progetto è coerente in quanto i contenuti del piano esprimono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza degli approvvigionamenti: • Risparmio energetico (razionalizzazione degli impieghi) • Sviluppo e mantenimento in efficienza delle infrastrutture energetiche • Tutela dell'ambiente: • Risparmio energetico e razionalizzazione degli impieghi • Sostegno delle tecnologie più efficienti e sicure • Competitività: • Razionalizzazione e sensibilità nei consumi fornendo tecnologie più efficienti <p>Riduzione delle fonti inquinanti e politica di rispetto del protocollo di Kyoto e di Goteborg.</p>
Pianificazione e Programmazione Socioeconomica nazionale	Il Documento per la Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF 2009 - 2013)	*	<p>Il progetto non ha pertinenza con il DPEF a livello statale.</p> <p>Si rimanda perciò al DPEF a livello regionale.</p>
	Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007 - 2013)	+	<p>Il progetto risulta essere COERENTE con le politiche del QSN in particolare nei riguardi delle politiche energetiche ambientali e nell'esigenza di raggiungere adeguati livelli nell'offerta di servizi energetici.</p>
Pianificazione e Programmazione socioeconomica Regionale	Il Programma Regionale di Sviluppo	+	<p>L'intervento oggetto del presente studio risulta essere COERENTE con il Programma Regionale di Sviluppo in quanto corrisponde ad alcuni aspetti fondamentali contenuti all'interno dello stesso programma tra cui:</p> <p>Un controllo finalizzato a garantire che l'impatto da sorgenti elettromagnetiche sia compatibile con quello prescritto dalla norma e a verificare lo "stato dell'ambiente".</p> <p>La pianificazione energetica dovrà prevedere interventi sul lato dell'offerta di energia (produzione), sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione (tra cui gli elettrodotti) e sul lato della domanda (razionalizzazione dei consumi)</p> <p>Con riferimento alle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'energia, il Piano Energetico Regionale dovrà individuare modalità operative efficaci per un corretto utilizzo della capacità di trasporto della rete esistente e per una programmazione delle realizzazioni sul territorio, attuata anche con uno scambio di informazioni con i soggetti promotori degli interventi Secondo quanto previsto dal Libro verde dell'Unione Europea sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico (novembre 2000) si deve sottolineare l'importanza di intervenire sulla razionalizzazione della domanda piuttosto di puntare solo sull'offerta di energia</p>
	Il Documento per la Programmazione Economico - Finanziaria Regionale 2009	+	<p>Il progetto risulta essere COERENTE con le politiche del DPEFR regionale in particolare con la politica di sviluppo della rete di trasmissione energetica.</p>

<p>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento</p>	<p>+</p>	<p>Il P.T.R.C. non prevede particolari prescrizioni per il posizionamento di elettrodotti e reti elettriche. Si specifica solamente che la modifica e/o potenziamento delle linee esistenti deve avvenire in osservanza a specifici atti convenzionali tra Regione e Ente statale interessato, previa intesa con gli Enti locali direttamente interessati e con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale o compatibilità ambientale quando prevista dalla legge.</p> <p>Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico venendo così incontro agli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica del piano per quanto tecnicamente possibile.</p> <p>In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se.</p> <p>Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</p> <p>Il progetto punta però ad una diminuzione dell'incidenza della rete elettrica sul territorio ed ad una sua migliore dislocazione,</p> <p>Il progetto risulta quindi COERENTE con il P.T.R.C.</p>
<p>Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (adottato)</p>	<p>+</p>	<p>Si è voluto estrarre il PPR dal PTRC al fine di esplicitare meglio la coerenza del progetto dal punto di vista paesaggistico.</p> <p>Il Piano Paesaggistico Territoriale (che risiede all'interno del nuovo PTRC per ora solo adottato) non prevede precise disposizioni riguardo al posizionamento di elettrodotti. C'è però da osservare che il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se.</p> <p>Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</p> <p>Perciò il progetto risulta essere COERENTE con il PPR.</p>
<p>Piano Tutela delle Acque</p>	<p>+</p>	<p>A livello progettuale non si riscontrano particolari problematiche o interferenze che possano pregiudicare l'assetto idrico dei fiumi e delle acque sotterranee. Il progetto per tanto è COERENTE con il piano. Per maggior dettagli si rimanda alla Relazione Geologica allegata al progetto e al capitolo acque sotterranee – <i>Pozzi e sorgenti</i></p>
<p>Il Progetto di Piano stralcio per la difesa idraulica del bacino del Piave – (Autorità di bacino Nazionale)</p>	<p>+</p>	<p>Il progetto risulta essere COERENTE con il Piano. Non si evidenziano particolari criticità geologiche, idrauliche né particolari criticità dal punto di vista delle valanghe.</p> <p>In sede esecutiva si dovranno compiere ulteriori verifiche di compatibilità.</p>
<p>Piano di Sviluppo Rurale P.S.R</p>	<p>*</p>	<p>Progetto che non ha pertinenza (legati a livelli istituzionali o competenze differenti). Non si riscontrano ne cause ostative ne cause che evidenzino coerenza tra progetto e piano.</p>

	Piano Regionale Attività di Cava	+	<p>L'intervento oggetto del presente studio risulta essere COERENTE con il Piano Regionale Attività di Cava (Parc). Dalle analisi, nell'area interessata dall'intervento, si riscontrano tre cave attive rispettivamente due nei comuni di Perarolo di Cadore e una nel comune di Castellavazzo. Queste tre cave non vanno ad interferire con il tracciato dell'ipotesi di razionalizzazione della rete. Non si riscontrano neppure ambiti potenziali per l'attività di cava che possono interferire con il tracciato dell'ipotesi di razionalizzazione della rete. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione Geologica preliminare.</p>
	Piano di gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI	+	<p>Nel PdG delle Dolomiti Feltrine e Bellunesi vengono raccolte le principali criticità per quanto riguarda la fauna. In particolare in presenza di elettrodotti risultano essere sensibili le specie di uccelli riportate nelle tabelle. Il piano fornisce anche le misure di conservazione finalizzate ad evitare l'elettrocuzione dei volatili.</p> <p>In particolare viene dato l'obbligo della messa in sicurezza degli elettrodotti ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione al fine di abbassare il rischio di impatto degli uccelli.</p> <p>Per quanto contenuto nel piano il progetto risulta essere COERENTE previo rispetto delle prescrizioni del PdG.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda alla Valutazione di Incidenza</p>
Pianificazione e Programmazione Locale	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (adottato)	+	<p>Il PTCP vigente non prevede precise disposizioni riguardo al posizionamento di elettrodotti, anche se negli articoli 45 e 46 prevede indirizzi provinciali per coordinare la rete energetica prevedendo lo sviluppo, l'innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell'energia e la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio circostante.</p> <p>Il progetto, nel rispetto del piano, va a minimizzare l'impatto paesaggistico. In particolare si minimizza l'impatto in quanto verranno dismesse delle reti elettriche esistenti a favore di una migliore gestione dell'energia e della rete elettrica in se. Ciò comporta sicuramente un minor impatto visivo rispetto alla situazione distributiva attuale degli elettrodotti.</p> <p>Il progetto valuta gli aspetti paesaggistici e naturalistici, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di impatto e/o interferenza con ambiti tutelati</p> <p>Il progetto risulta essere COERENTE con il PTCP per gli aspetti legati al miglioramento della distribuzione energetica e degli impatti a livello ambientale e paesaggistico. Per maggiori dettagli si rimanda al PAI, alla Relazione Geologica, al Piano di gestione Dolomiti Feltrine e Bellunesi e agli strumenti urbanistici di maggiore dettaglio.</p>
	Piano di Assetto Territoriale Intercomunale Soverzene – Longarone (adottato)	+	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano. ➤ In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse ambientali e naturali. ➤ Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto,

			<p>sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo il tracciato di progetto.</p> <p>Il progetto risulta quindi COERENTE con la programmazione strategica del PATI Longaronese.</p>
	<p>Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale Intercomunale del "Medio Piave" – Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore</p>	+	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il documento preliminare alla stesura del PATI delinea le principali strategie che dovranno essere adottate in sede di formazione del Piano. ➤ In particolare emerge la volontà di tutelare l'aspetto paesaggistico, di contenere gli sprechi energetici e gli sprechi derivanti dallo scorretto sfruttamento di risorse ambientali e naturali. ➤ Il progetto in sé si prefigge, per quanto tecnicamente possibile, di ridurre l'impatto, sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute umana, degli elettrodotti. Ciò è possibile attraverso la riorganizzazione delle linee elettriche che passano lungo la Valle del Piave. <p>Il progetto risulta quindi COERENTE con il documento preliminare al PATI del "Medio Piave".</p>
	<p>- Piano Regolatore Generale dei Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore</p>	+	<p>Sui territori comunali non si verificano particolari cause di interferenza o incoerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione.</p> <p>In particolare gli elettrodotti in progetto seguono un percorso che più possibile si allontana da zone a lunga permanenza umana come scuole, asili e centri abitati in generale, riducendo di conseguenza l'esposizione della popolazione ad onde elettromagnetiche.</p> <p>Il progetto risulta perciò essere COERENTE con i PRG dei Comuni elencati.</p> <p><i>Dei territori comunali analizzati sonodotati di Piano di Zonizzazione/Classificazione Acustica: Belluno, Ponte nelle Alpi, Castellavazzo, Ospitale di Cadore.</i></p> <p><i>E' da evidenziare che gli elettrodotti a 132 kV e 220 kV producono un livello di rumore (per cause eoliche e per effetto corona) che non è mai superiore ai 35 dB(A), cioè quindi un valore inferiore al limite di legge più basso (Valori limite di emissioni - I aree particolarmente protette).</i></p> <p><i>Il progetto risulta quindi COERENTE con la normativa acustica (anche quando vi è assenza di uno strumento di zonizzazione acustica).</i></p>